

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Vigente al : 28-7-2026

Titolo I**FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione **((economico-finanziaria))** per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

((b)) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti

positivi in termini di crescita economica e sociale.

((

1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

))

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE

E COMPETITIVITÀ

Capo I

Innovazione

Art. 2

Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33.

3. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33.

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una

dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

((Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciatoo per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione)).

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di

assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28)

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20 (in G.U. 1a s.s 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio".

Art. 3

Start up

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e

stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma **((6-bis))** non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.".

Art. 4

Strumenti innovativi di investimento

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e **((alla valorizzazione))** delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

((

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo,

attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

))

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Capo II

Impresa

Art. 5

Sorveglianza dei prezzi

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
 "198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.

Esso **((verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni))** ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini

conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

"199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al **((comma 198))** si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio **((industria, artigianato e agricoltura))**, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. **((Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))**".

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".

Art. 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla

diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro **((degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e))** con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.

5. È abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))

Art. 6-ter

(Banca del Mezzogiorno)

- 1.** Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".
- 2.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
- 3.** Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
 - a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
 - b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
 - c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banche meridionali e insulari;
 - d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche

sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**((25))**

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 165) che "È istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica."

Art. 6-quater**((Concentrazione strategica degli
interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate))****((**

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

))

Art. 6-quinquies

**((Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati
al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale))**

((

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico

regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

))

Art. 6-sexies

(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le

modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. (46) **((48))**

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 6-sexies, comma 2, che "È fissato al 31 marzo 2011

il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

Capo III

Energia

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))

Art. 8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e

aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

((1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo))

((101))

((1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni))

((101))

((1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"))

((101))

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. (28)

4. È abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare".

AGGIORNAMENTO (101)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 luglio 2017, n. 170 (in G.U. 1^a s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 10 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater al presente articolo).

Art. 9

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "può essere" sono modificate con le parole: "è adottato";
- b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" è aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".

((2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009.

Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.))

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201))

Art. 10

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:
"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico." **((28))**

----- AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281".

Capo IV

Casa e infrastrutture

Art. 11

(Piano Casa)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la

realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
- b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
- c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. (30)

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di

programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (30)

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

- a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
- d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
- e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (30)

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali

provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. **((106))**

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola "anche", comma 4 ultimo periodo limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati", comma 9.

AGGIORNAMENTO (106)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 20 luglio 2018, n. 166 (in G.U. 1^a s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

((1.)) All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente:

"((8-sexiesdecies. Per effetto)) delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. **((e i relativi))** atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";

b) i commi 8-septiesdecies **((...))** ed 8-undevicies sono abrogati.

((1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."))

Art. 13

Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
- b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
- c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.(30)

2-bis. È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. (30)

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. **((82))**

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. (30)

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(19) (53) (60) (69) (73) (74) (78)

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo 2010, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, commi 2, 3 e 3-ter.

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "È altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma 25-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi".

AGGIORNAMENTO (69)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "È altresì rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno medesimo".

AGGIORNAMENTO (74)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 379) che "Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio".

AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ridotta di euro 28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso".

AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 31 luglio 2014 (in G.U. 29/9/2014, n. 226) ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operatività del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attività e passività al Fondo".

Art. 14

Expo Milano 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. (61)

((

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della

esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.))

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 1-bis) che "Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 è autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015".

Art. 14-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Capo V

Istruzione e ricerca

Art. 15

Costo dei libri scolastici

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziata a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo

contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter **((. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata))**;
- c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

(72)

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo

modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università.

Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti

da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario **((,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))**, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto

previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17

Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del **((comma 3))** sono

destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni **((per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318))**.

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18

Reclutamento del personale **((delle aziende e istituzioni))** pubbliche

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

2-bis. ((Le aziende speciali e le istituzioni)) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. **((Le aziende speciali e le istituzioni))** adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo

restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)).

Art. 19

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

- 2.** I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
- 3.** Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art. 20

Disposizioni in materia contributiva

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis. **((65))**

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: "a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.

1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della

previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario".

Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".

Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" **((sono aggiunte le seguenti))**: ",anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro".

((

1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."

))

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" **((sono inserite le seguenti))**: "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" **((sono inserite le seguenti))**: " **((,))** fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **((,))**".

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle

disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

Art. 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale **((effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633))**; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica."

2. All'articolo 72 comma 4-bis **((del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,))** le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,

comma 1, **((lettere))** a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

- 1.** All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni" .
- 2.** All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".**((35))**
- 3.** Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ",compresi i dottorati di ricerca".
- 4.** Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi : "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 ;
- b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
- c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 maggio 2010, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 19/5/2010, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 2, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e".

Art. 23-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 113 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Capo VII

Semplificazioni

Art. 24

Taglia-leggi

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.

((L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.))

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi

((relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro)), che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. **((Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.))**

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto

con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese **((e sui cittadini))** nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26

(Taglia-enti)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti

confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27) **((38))**

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziare, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27)

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal

secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1".

----- AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che "L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 27

Taglia-carta

- 1.** Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. **((112))**
- 2.** Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (112)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera a)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

[...]

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

- 1.** È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) .
- 2.** L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

((2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa))

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da

emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 provvedendovi,

sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(21)

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo."

Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. All'articolo 34 del **((codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

("1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1").

((2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.))

((2.))

((a))

((le modalità per individuare il))

((b))

((c))

((d))

((e))

((f))

((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

((5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".))

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi
a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. **((Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.))**

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **((...))** entro sessanta giorni **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))** sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

- 1. ((All'articolo 3)),** secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" **((ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"))).**
- 2.** La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.
- 3.** Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Art. 32

Strumenti di pagamento

- 1.** All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "**((5.000 euro))**" sono sostituite dalle seguenti: "**((12.500 euro))**";
 - b) l'ultimo periodo del comma 10 è **((soppresso))**.
- 2.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
- 3.** Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Art. 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

- 1.** Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale **((...))** entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre".
- 2.** Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute **((nel presente decreto))** regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
- 3.** All'articolo 8-bis del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica **((22 luglio 1998, n. 322))**, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4-bis è abrogato;
 - ((b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa"))**

Art. 34

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici

1. ((Entro il 31 dicembre 2008)) il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del **((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico))** 22 gennaio 2008, n. 37 è **((,abrogato))**.

((
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

))

Art. 36

Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno".

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. (53)

1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere **((stipulati con atto pubblico informatico))**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici**((e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile))**.

AGGIORNAMENTO (53)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82."

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e **((delle politiche sociali))**, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata **((ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131))**, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Art. 38

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese").

In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127))**;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei

dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

- 3.** Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
- 4.** Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
- 5.** Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
- 6.** La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

((

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi

di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.

))

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto".

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3;
- b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro";
- c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso";
- d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

- a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
- b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
- c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
- l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.

Art. 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: "**((Art. 5. -(Tenuta dei libri e documenti di lavoro)-))** 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori

di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.

All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, **((dalla legge))** 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 **((sono soppresse))** le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono

mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il **((Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione))** e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del **((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324))**.

Art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

- 1.** All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", sono inserite le seguenti: "per almeno tre ore".
- 2.** All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi".
- 3.** All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attività operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
- 4.** All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilità".
- 5.** All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".
- 6.** La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: "a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
- 7.** Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
- 8.** Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' articolo 9, comma 1, e

dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione".

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente:

"4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio," sono soppresse.

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" sono soppresse.

13. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)).

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Art. 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Nel rispetto del **((codice di cui al))** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. **((Fuori dei casi previsti dal comma 6))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" è sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalità di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "**((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti))**, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore."

((

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

))

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa

rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **((, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,))** e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione **((delle eventuali opere))** infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e

funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del **((Ministero dello sviluppo economico,))** di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data **((di entrata in vigore del presente decreto))**, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al **((comma 3))**, il **((Ministero dello sviluppo economico))** si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa SpA))**.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima **((della data di entrata in vigore del presente decreto))**, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia **((nazionale))** per l'attrazione degli investimenti **((e lo sviluppo d'impresa Spa))**, si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

((

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

))

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

((

1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

))

Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. **((42)) ((68))**

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

- a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
- c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
- d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
- e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione".

AGGIORNAMENTO (68)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 giugno 2013, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 3/7/2013, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (che modifica il comma 1 del presente articolo).

Capo VIII

Piano industriale

della pubblica amministrazione

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze
nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso))**".

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della

prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo **((degli enti territoriali))**".

Art. 46-bis

(((Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali)))

((

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

))

Art. 47

Controlli su incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.".

Art. 48

Risparmio energetico

1. Le pubbliche amministrazioni **((centrali))** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e

dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 49

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile

ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286."

Capo IX

Giustizia

Art. 50

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il

cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.".

Art. 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)).

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Art. 52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

1. ((Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, è aggiunto il seguente capo:

"Capo VI-bis"))

Riscossione mediante ruolo

articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.

Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate."

Art. 53

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420".

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".

Art. 54

Accelerazione del processo amministrativo

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione". (85) **((108))**

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104;

d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

AGGIORNAMENTO (85)

La L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis".

AGGIORNAMENTO (108)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 6 marzo 2019, n. 34 (in G.U. 1^a s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)".

Art. 55

Accelerazione del contenzioso tributario

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione **((alla data di entrata in vigore del presente decreto))**, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto))**, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore **((del presente decreto))** non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati **((dalla data della sua entrata in vigore))**.

Capo X

Privatizzazioni

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

((

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate

per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica))

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri

beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"".

Art. 59

Finmeccanica S.p.a.

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo. **((In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento)).**

Titolo III

STABILIZZAZIONE

DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I

Bilancio dello stato

Art. 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

- 1.** Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
- 2.** Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e

compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono espone le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di

cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni

sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.

8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni".

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49

relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi".

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)).

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

Art. 61

(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

((122))

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";
- b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

((122))

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università

e dagli enti di ricerca. **((122))**

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati

nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (30)

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in

via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni

interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (25) (30) **((122))**

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. (50)

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei

cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (27)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente: "345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico".

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010."

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta" e "l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che:

"Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 31 maggio 2010".

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

AGGIORNAMENTO (122)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 settembre - 14 ottobre 2022, n. 210, (in G.U. 1^a s.s. 19/10/2022, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017

al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato".

Art. 62

(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali **((di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,))** è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza **((, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera))**. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni. (17)
- ((3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:**
 - a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;**
 - c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate))**

((

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;**
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;**
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;**
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.**

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo))

((4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento))

((5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente))

6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)).

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore **((della legge di stabilità 2014))**.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione".

Art. 63

Esigenze prioritarie

- 1.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2.** La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
- 3.** In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.
- 4.** Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo.
- 5.** Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di

programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di **((900 milioni))** di euro per l'anno 2009 **((e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010))**, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".

((

9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

))

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 **((, di 2.340 milioni))** di euro **((per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012)). ((La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.))**

11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 **((dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244))**, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del

Ministro delle infrastrutture e **((dei))** trasporti, d'intesa con la **((Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni))**. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

((

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.

))

Art. 63-bis

(((Cinque per mille)))

((

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

))

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire,

fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.(20)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; **((83))**

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva

degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18)

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (18) (20)

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al

precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da

rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio 2009, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, lettere f-bis) e f-ter), del presente articolo 64.

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 25) che "L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico

si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo".

AGGIORNAMENTO (83)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 193) che "Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni".

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 66

Turn over

- 1.** Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
- 2.** All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009"

sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. (1) (20) (55) (64) (75) (83) (86)

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. (20)

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.

296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente".

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento **((a decorrere dall'anno 2016))**. (46) (49) (55) (64) (75) (82) (83) (86) (92) (98) (99) (104) (107) (115) (119) (123)

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (92)

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".

13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

(27) (46) (49) (55) (64) (75) (83) (86) (99) (104) (107) (115)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento

per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (64) (75) (83) (86) (99) (104) (107) (115) (126)

14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (99) (104) (107) (115)

(114)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010."

Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010."

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.P.C.M. 28 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 9-bis, 13 e 14, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui al presente articolo, commi 9-bis, 13 e 14, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

AGGIORNAMENTO (64)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 91) che "Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012".

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nei commi 3, 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (75)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto:

-(con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014".

- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014".

AGGIORNAMENTO (82)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 264) che "Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine di cui ai commi 9-bis e 13-bis è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui [...] all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui [...] all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015".

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto dal comma 3 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2016.
- (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 previsto dai commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014 previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1) che "Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. [...] Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017".

AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 368) che "Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (99)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017.

AGGIORNAMENTO (104)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1122, lettera g)) che "sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e

13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018".

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018.

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2019 e le relative

autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2019".

AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020".

AGGIORNAMENTO (114)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta

alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma".

AGGIORNAMENTO (119)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (l'art. 259, comma 7) che "Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021".

AGGIORNAMENTO (123)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, [...] è prorogato al 31 dicembre 2024.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, [...] è prorogato al 31 dicembre 2024".

AGGIORNAMENTO (126)

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate".

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. **((A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza)).**

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e

responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni .

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è così sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

- 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
- 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
- 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
- 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
- 12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

Art. 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato **((articolo 29 del))** decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza **((rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e))** stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo **((la data di entrata in vigore))** del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito **((, con modificazioni,))** dalla legge 11 marzo

2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

((

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

))

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. **((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).**

Art. 69

(((Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali)))

((

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.

244.

)

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare **((nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))** si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, **((ad esclusione di quelli relativi al**

ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni

rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),)) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. (39)

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo. (39)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

AGGIORNAMENTO (39)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter".

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (54)

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207)).

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014".

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 14, lettera e)) che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera".

Art. 73

Part time

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite **((dalla seguente:))** "pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

((d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze"))

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) **((. . .))** le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74

Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, **((...))** le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. **((In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo)).**

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (12) (17)

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 Febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma 10) che "Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine".

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74".

Art. 75

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Art. 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

- b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
- c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (29)

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 27 (in G.U. 1a s.s. G.U. 3/2/2010, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare"" e "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)"".

Capo III

Patto di stabilità interno

Art. 77

Patto di stabilità interno

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso **((al presente decreto))** sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

((

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

))

Art. 77-bis

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno

2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni.

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle

medesime risorse.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33.

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.

10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).

11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e

i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.

La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno,

rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro

la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino

all'attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (60)

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

Si riporta di seguito il testo dei suddetti commi 3 e 4:

"3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene

acquisita".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 77-ter

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

- 1.** Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
- 2.** Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3.** In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo

programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il

monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra

accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e

provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (40)

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. (40)

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). ((60))

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che "Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 77-quater

(Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

- a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
- b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme

trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopracitati.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. **((A decorrere dall'anno 2017:**

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno

sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di congruaggio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.))

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento

alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano". (24)

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.(23a)

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesoriери o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

(98) **((100))**

AGGIORNAMENTO (23a)

Il D.P.C.M. 2 luglio 2009, (in G.U. 4/8/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è autorizzato ad utilizzare nel corso del 2009 l'importo di euro 4.923.405,84, a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14- 18 dicembre 2009, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 7 "nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".

AGGIORNAMENTO (98)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".

AGGIORNAMENTO (100)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 530) che "Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016".

Art. 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della

legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).**

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro. (30)

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento

pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data".

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidità

Art. 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011 **((...)).**

Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. **((40))**

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere **((entro il 15 ottobre 2009))**, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad

attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis **((entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre))**, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento

dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante

"Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";

b) all'articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie,";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo:

"Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di

bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle

somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera

Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.

----- AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che "per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro".

Art. 80

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

- 1.** L'Istituto nazionale **((della previdenza))** sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
- 2.** Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del **((regolamento di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
- 3.** Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza

giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al **((comma 3))**.

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **((previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano))**, da emanarsi entro trenta giorni **((dalla data di entrata))** in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di

criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito **((delle amministrazioni))** pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

Titolo IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I

Misure fiscali

PEREQUAZIONE

TRIBUTARIA

Art. 81

Settori petrolifero e del gas

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
- c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (52) **((83))**

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. **((83))**

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. **((83))** 19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

"Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai

principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986.

Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi.

Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del

maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

- a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
- b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
- c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
- d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
- e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a. .

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29 .

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali".

AGGIORNAMENTO (83)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 11 febbraio 2015, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2015, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 . Limitatamente al medesimo periodo

d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi";

c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri".

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 **(, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi)).**

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";
- b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi".

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte,

sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008".

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972";

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla

medesima data e per quelli stipulati successivamente.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262".

17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

18-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento".

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.

22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società."

23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all' articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi

all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

"3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento."

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi".

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Art. 83

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo

anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive .

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti".

5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

- a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
- b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

- c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
- d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e

circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro";
- b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica

competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia".

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente

Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall' articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la

metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per

la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";
- b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";
- c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

- a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
- b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati".

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".

25. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del

Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.

26. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

27. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".

28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

28-sexies. ((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
- b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
- b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
- c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruienti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

Art. 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale,

previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

9. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

11. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può,

comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15-bis. ((Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.))

16. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di

tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamiento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, **((60, comma 8))**, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, **((79, comma 2,))**, 81, 82 **((, comma 16,))** del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

((

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;

Ministero della giustizia 10.000;

Ministero degli affari esteri 7.800.000;

Ministero dell'interno 39.700.000;

Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000;

Ministero della salute 13.000.000;

Ministero dei trasporti 67.000;

Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000;

Ministero della solidarietà sociale 55.000.000;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.

))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Elenco 1

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

))

Elenco 2

Effetti sul patto di stabilità interno 2009

	(in milioni)	
	2009	Accantonamenti:
1) R.S.O.	900	su cap. MEF 2856
2) R.S.S. (escluse Sicilia e Friuli-V.G.)	310	su cap. MEF 2797
3) Regione siciliana	210	su cap. MEF 2700
4) Regione Friuli-V.G.	80	su capitoli MEF nn. 2856 (per 53 milioni) e 2702 (per 27 milioni)
5) Enti locali	1.650	su cap. Ministero Interno 1316

Allegato A

Disposizioni abrogate ex articolo 24

n	Tipo atto	Nu- me- ro	Data	Titolo
1	LEGGE	1636	24/01/1864	AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI
2	LEGGE	2359	25/06/1865	ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITÀ PUBBLICA
3	LEGGE	2604	15/11/1865	AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCE

				DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984
4	REGIO DECRETO	2598	26/11/1865	L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
5	LEGGE	2933	17/05/1866	ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI
6	LEGGE	4577	30/08/1868	LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA
7	REGIO DECRETO	5927	08/10/1870	ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
8	REGIO DECRETO	6034	17/11/1870	COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI
9	LEGGE	1387	29/05/1873	LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE
10	LEGGE	1952	03/06/1874	TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA
11	LEGGE	2779	27/05/1875	ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONE ALLA L. 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
12	REGIO DECRETO	2552	27/05/1875	REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
13	LEGGE	3195	30/06/1876	SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI
14	LEGGE	3212	07/07/1876	LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO
15	REGIO DECRETO	4021	24/08/1877	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE
16	LEGGE	4642	11/12/1878	LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO
17	LEGGE	5188	18/12/1879	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ DEL 25 GIUGNO 1865, N.2359
18	LEGGE	874	05/07/1882	ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
19	LEGGE	1482	08/07/1883	GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA

20	LEGGE	1489	08/07/1883	LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
21	REGIO DECRETO	2016	17/02/1884	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
22	REGIO DECRETO	2503	15/05/1884	DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA
23	LEGGE	2518	16/07/1884	LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV: PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE PUBBLICHE
24	LEGGE	2644	10/08/1884	LEGGE CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE
25	REGIO DECRETO	2730	23/10/1884	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
26	LEGGE	3962	04/07/1886	ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE DI 1 CATEGORIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCEDERSI AI CONSORZI
27	LEGGE	5192	02/02/1888	LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE
28	LEGGE	5849	22/12/1888	LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA
29	LEGGE	5873	27/12/1888	RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI
30	REGIO DECRETO	5973	10/03/1889	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLAMENTO, CONFORME LE TABELLE A E B, DELL'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
31	LEGGE	6214	11/07/1889	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI
32	LEGGE	6216	11/07/1889	MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
33	REGIO DECRETO	6535	19/11/1889	REGOLAMENTO SULLA MENDICITÀ
34	LEGGE	6837	01/05/1890	ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
35	LEGGE	6980	20/07/1890	LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA
36	LEGGE	7321	21/12/1890	LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI

				REGGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA
37	LEGGE	184	30/03/1893	PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
38	LEGGE	279	15/06/1893	LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI
39	LEGGE	232	07/06/1894	LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE
40	REGIO DECRETO	20	26/01/1896	TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI
41	LEGGE	183	04/06/1896	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955
42	LEGGE	218	21/06/1896	COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI
43	LEGGE	343	30/07/1896	LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTÀ DI ROMA
44	LEGGE	561	27/12/1896	REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA
45	REGIO DECRETO	217	20/05/1897	REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO
46	REGIO DECRETO	276	04/07/1897	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
47	LEGGE	334	22/07/1897	LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N. 6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO
48	LEGGE	110	07/04/1898	MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI GENERALI
49	LEGGE	446	21/12/1899	PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI
50	REGIO DECRETO	195	22/03/1900	TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI
51	LEGGE	211	31/05/1900	PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITÀ DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI NEGLI OSPEDALI DELLA

				CAPITALE
52	LEGGE	23	31/01/1901	LEGGE SULLA EMIGRAZIONE
53	REGIO DECRETO	375	10/07/1901	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 23 DEL 31 GENNAIO 1901, n. 23.
54	LEGGE	523	12/12/1901	APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
55	LEGGE	518	26/12/1901	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA
56	REGIO DECRETO	97	02/03/1902	INDENNITÀ PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA
57	REGIO DECRETO	281	29/06/1902	NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
58	LEGGE	238	02/07/1902	REGIME DOGANALE SUGLI ZUCCHERI
59	LEGGE	290	07/07/1902	CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DI NAPOLI
60	LEGGE	304	07/07/1902	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA
61	REGIO DECRETO	523	20/11/1902	CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERO
62	LEGGE	50	12/02/1903	PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
63	LEGGE	103	29/03/1903	ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
64	LEGGE	197	24/05/1903	DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI
65	LEGGE	321	08/07/1903	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA
66	LEGGE	474	13/12/1903	BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
67	LEGGE	36	14/02/1904	DISPOSIZIONI 'SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI

68	LEGGE	178	12/05/1904	MODIFICA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
69	REGIO DECRETO	445	16/06/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
70	LEGGE	313	03/07/1904	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL 1903
71	LEGGE	320	08/07/1904	PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA
72	REGIO DECRETO	337	11/07/1904	CONVERSIONE DEL PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA
73	LEGGE	390	18/07/1904	ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA
74	LEGGE	674	29/12/1904	NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE
75	LEGGE	137	22/04/1905	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
76	REGIO DECRETO	259	15/06/1905	SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
77	LEGGE	261	25/06/1905	PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ALLO STATO DALLE SOCIETÀ ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA E SICULA
78	REGIO DECRETO	646	16/07/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO
79	REGIO DECRETO	524	18/09/1905	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.
80	REGIO DECRETO	647	10/11/1905	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI

				DELLO STATO
81	LEGGE	126	19/04/1906	DISPOSIZIONI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE
82	LEGGE	272	30/06/1906	DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE
83	LEGGE	327	15/07/1906	ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE
84	LEGGE	346	15/07/1906	AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA
85	LEGGE	360	15/07/1906	RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA
86	LEGGE	441	15/07/1906	CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E DI ALTRI ONERI REALI
87	REGIO DECRETO	522	03/09/1906	APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
88	LEGGE	112	21/03/1907	AUTORIZZAZIONE IL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL MOVIMENTO DI FRANE
89	LEGGE	110	24/03/1907	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

90 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

91	LEGGE	502	11/07/1907	PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA
92	REGIO DECRETO	639	17/08/1907	IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
93	LEGGE	794	22/12/1907	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO
94	LEGGE	10	05/01/1908	RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI

95	REGIO DECRETO	89	27/02/1908	TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE
96	LEGGE	71	27/02/1908	ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITÀ DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ART. 1962 DEL CODICE CIVILE
97	LEGGE	111	05/04/1908	APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
98	REGIO DECRETO	269	21/05/1908	TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE
99	LEGGE	415	02/07/1908	CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO
100	LEGGE	405	09/07/1908	CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO
101	LEGGE	444	12/07/1908	CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE
102	REGIO DECRETO	223	01/04/1909	REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO
103	LEGGE	364	20/06/1909	NORME PER L'INALIENABILITÀ DELLE ANTICHITÀ E DELLE BELLE ARTI
104	LEGGE	372	25/06/1909	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE
105	LEGGE	443	11/07/1909	APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI
106	LEGGE	524	15/07/1909	COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO
107	LEGGE	5	02/01/1910	COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383
108	LEGGE	9	02/01/1910	LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA
109	LEGGE	121	20/03/1910	RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO

110	LEGGE	277	02/06/1910	PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA
111	REGIO DECRETO	536	17/07/1910	TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO
112	LEGGE	491	17/07/1910	PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO
113	LEGGE	855	11/12/1910	LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE
114	LEGGE	543	18/06/1911	MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI
115	LEGGE	725	02/07/1911	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO - CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA
116	LEGGE	848	21/07/1911	RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
117	REGIO DECRETO	1497	24/12/1911	CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL REGOLAMENTO DEL R. ESERCITO
118	LEGGE	298	31/03/1912	OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA
119	LEGGE	305	04/04/1912	PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI
120	REGIO DECRETO	728	28/06/1912	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
121	LEGGE	748	02/07/1912	RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE
122	LEGGE	869	06/07/1912	PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA
123	LEGGE	812	12/07/1912	CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE
124	LEGGE	835	14/07/1912	CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

				ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI TRAMVIE.
125	REGIO DECRETO	1068	16/09/1912	MODIFICAZIONI AL 1/A COMMA DELL'ART. 25 T. U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE
126	LEGGE	1346	29/12/1912	PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E CIRENAICA
127	LEGGE	468	22/05/1913	DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE
128	LEGGE	632	19/06/1913	VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
129	LEGGE	641	19/06/1913	OPERA DI PREVIDENZA E PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
130	LEGGE	770	19/06/1913	VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI
131	REGIO DECRETO	1148	08/09/1913	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO
132	REGIO DECRETO	1303	24/11/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
133	REGIO DECRETO	1453	18/12/1913	APPROVAZIONE DEL TESTO DI "LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE"
134	REGIO DECRETO	1440	26/11/1914	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
135	LEGGE	1362	16/12/1914	SULLA CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO
136	LEGGE	1376	20/12/1914	TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

137	LEGGE	947	16/07/1916	DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITÀ PUBBLICA
138	REGIO DECRETO	1790	02/10/1919	SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTÀ ED ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA
139	REGIO DECRETO	1154	22/07/1920	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE
140	LEGGE	1363	26/09/1920	DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE
141	REGIO DECRETO	1626	18/11/1920	ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI.
142	LEGGE	312	24/03/1921	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI
143	LEGGE	378	31/03/1921	RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI
144	LEGGE	368	07/04/1921	NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME
145	LEGGE	369	07/04/1921	DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
146	LEGGE	370	07/04/1921	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
147	LEGGE	541	14/04/1921	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N, 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI
148	LEGGE	1312	21/08/1921	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE
149	REGIO DECRETO	1576	20/10/1921	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74 TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
150	REGIO	1688	19/11/1921	CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523,

	DECRETO			SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE INTERNA
151	REGIO DECRETO	366	19/02/1922	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI ESTRATTI
152	LEGGE	1158	06/07/1922	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO
153	REGIO DECRETO	1401	17/10/1922	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
154	REGIO DECRETO	1548	29/10/1922	RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
155	LEGGE	1636	03/12/1922	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
156	REGIO DECRETO	1726	21/12/1922	CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI
157	REGIO DECRETO	185	07/01/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PEI REGI UFFICI ALL'ESTERO
158	REGIO DECRETO	192	11/01/1923	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, È DATA FACOLTÀ AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO
159	REGIO DECRETO	95	18/01/1923	PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA
160	REGIO DECRETO	227	18/01/1923	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205
161	REGIO DECRETO	253	04/02/1923	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI

162	REGIO DECRETO	536	04/02/1923	ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO
163	REGIO DECRETO	287	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
164	REGIO DECRETO	311	08/02/1923	MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA
165	REGIO DECRETO	1067	08/02/1923	NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
166	REGIO DECRETO	822	25/03/1923	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITÀ DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE
167	REGIO DECRETO	861	25/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246
168	REGIO DECRETO	798	29/03/1923	NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETOLOGICO E ARTISTICO
169	REGIO DECRETO	985	29/03/1923	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA
170	REGIO DECRETO	976	26/04/1923	FACOLTÀ AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O COMMISSIONI
171	REGIO DECRETO	1792	10/05/1923	CONVALIDAZIONE DEL REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA
172	REGIO	1262	05/06/1923	AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE

	DECRETO			IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
173	REGIO DECRETO	1419	07/06/1923	ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA PESCA
174	REGIO DECRETO	1488	14/06/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
175	REGIO DECRETO	1889	14/06/1923	NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO
176	LEGGE	1512	28/06/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME - BACHI DA SETA
177	REGIO DECRETO	1439	05/07/1923	RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
178	LEGGE	1511	12/07/1923	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
179	REGIO DECRETO	1536	12/07/1923	DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE - SALONE
180	REGIO DECRETO	1970	29/07/1923	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

181 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

182	REGIO DECRETO	2114	16/09/1923	ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA POLIZIA TRIBUTARIA
-----	------------------	------	------------	--

183	REGIO DECRETO	2013	24/09/1923	ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
184	REGIO DECRETO	2119	24/09/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO
185	REGIO DECRETO	2124	27/09/1923	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
186	REGIO DECRETO	2320	27/09/1923	RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESIME
187	REGIO DECRETO	2351	27/09/1923	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488, RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
188	REGIO DECRETO	2367	21/10/1923	REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI
189	REGIO DECRETO	2557	21/10/1923	NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI
190	REGIO DECRETO	2580	21/10/1923	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO
191	REGIO DECRETO	2644	02/12/1923	AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO
192	REGIO DECRETO	2700	02/12/1923	PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
193	REGIO DECRETO	2697	06/12/1923	RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA
194	REGIO DECRETO	2722	06/12/1923	STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI REDDITI RELATIVI
195	REGIO DECRETO	2590	07/12/1923	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

196	REGIO DECRETO	2755	09/12/1923	COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
197	REGIO DECRETO	2846	12/12/1923	ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCE.
198	REGIO DECRETO	2765	16/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
199	REGIO DECRETO	2863	20/12/1923	CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
200	REGIO DECRETO	2903	30/12/1923	NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
201	LEGGE	2814	30/12/1923	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTÀ DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCE.
202	REGIO DECRETO	2828	30/12/1923	DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
203	REGIO DECRETO	2841	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
204	REGIO DECRETO	2889	30/12/1923	RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI
205	REGIO DECRETO	2917	30/12/1923	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
206	REGIO DECRETO	2948	30/12/1923	REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL'ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12, ASSUME LA

				DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
207	REGIO DECRETO	2994	30/12/1923	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DECRETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1923, N. 1772
208	REGIO DECRETO	3047	30/12/1923	RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI
209	REGIO DECRETO	3197	30/12/1923	MODIFICAZIONE DELL'ART.39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA MARINA MERCANTILE
210	REGIO DECRETO	3203	30/12/1923	PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA
211	REGIO DECRETO	3214	30/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA
212	REGIO DECRETO	3229	30/12/1923	DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI.
213	REGIO DECRETO	3269	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO
214	REGIO DECRETO	3272	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE
215	REGIO DECRETO	3276	30/12/1923	APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI
216	REGIO DECRETO	2918	31/12/1923	ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE
217	REGIO DECRETO	2940	31/12/1923	SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
218	REGIO DECRETO	3071	31/12/1923	ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE
219	REGIO	3123	31/12/1923	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA

	DECRETO			
220	REGIO DECRETO	3225	31/12/1923	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO
221	REGIO DECRETO	3228	31/12/1923	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA
222	REGIO DECRETO	3	03/01/1924	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
223	REGIO DECRETO	9	13/01/1924	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE NONCHÈ ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

224 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

225	LEGGE	891	15/05/1924	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E DEL R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTI IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI.
227	REGIO DECRETO	1256	10/07/1924	IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE
228	REGIO DECRETO	1589	02/10/1924	ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI
229	REGIO DECRETO	1765	09/10/1924	COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA.
230	REGIO DECRETO	2035	30/11/1924	INDICAZIONI DA APPORRE SUI RECIPIENTI CONTENENTI CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI

226	REGIO DECRETO	2271	28/12/1924	TESTO ORGANICO DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEL PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI, E DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE
231	REGIO DECRETO	356	11/01/1925	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA
232	LEGGE	88	08/02/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI: 26 GIUGNO 1924, N.1032, CHE DEFERISCE TRANSITORIAMENTE AI PREFETTI LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AI SOTTOPREFETTI PEI COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA DEL PRIMO CIRCONDARIO; 15 AGOSTO 1924, N. 1327, RIGUARDANTE NOMINE A TITOLO DI PROVA DEI VINCITORI DEL CONCORSO AL GRADO DI VICE - SEGRETARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, E 23 OTTOBRE 1924, N. 1672, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
233	REGIO DECRETO	394	01/03/1925	DISPOSIZIONI PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA, A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE
234	REGIO DECRETO	591	01/05/1925	PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 397, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE
235	LEGGE	819	24/05/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DURANTE LA GUERRA PER LA COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI
236	REGIO DECRETO	958	24/05/1925	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE PEDAGOGICA.
237	LEGGE	1094	18/06/1925	COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE
238	REGIO DECRETO	1196	02/07/1925	ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL BILANCIO

239 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

240	REGIO DECRETO	2266	29/11/1925	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI SANITARI
241	REGIO DECRETO	2583	29/11/1925	MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA.
242	LEGGE	2260	24/12/1925	DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTÀ DI EMENDARE IL CODICE PENALE, IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI APPORTARE NUOVE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE.
243	REGIO DECRETO	2543	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920)
244	REGIO DECRETO	2544	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SEZIONE (GENOVA 1920)
245	REGIO DECRETO	2545	27/12/1925	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETÀ MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA SESSIONE (GINEVRA 1921)
246	REGIO DECRETO	2594	31/12/1925	NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI
247	REGIO DECRETO	112	14/01/1926	AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI RIVENDITORI

248	REGIO DECRETO	401	07/03/1926	ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE
249	REGIO DECRETO	412	07/03/1926	SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI
250	REGIO DECRETO	577	14/03/1926	ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE
251	LEGGE	562	18/03/1926	CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO
252	LEGGE	563	03/04/1926	DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO
253	LEGGE	695	03/04/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO
254	REGIO DECRETO	857	11/04/1926	ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DELLA FACOLTÀ DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SERVIZIO
255	REGIO DECRETO	1133	11/04/1926	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA DELLE MALATTIE VENEREE.
256	LEGGE	731	18/04/1926	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
257	REGIO DECRETO	832	06/05/1926	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUÒ ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ABRUZZO
258	REGIO DECRETO	933	20/05/1926	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
259	REGIO DECRETO	1154	20/05/1926	NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE
260	LEGGE	1013	27/05/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE

				PUBBLICHE
261	REGIO DECRETO	1325	03/06/1926	MODIFICAZIONE DELL'ART.297 DEL R.DECRETO 7 GIUGNO 1866, N.2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E QUELLA LOCALE.
262	LEGGE	1121	17/06/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI
263	LEGGE	1187	17/06/1926	RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
264	LEGGE	1262	25/06/1926	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI
265	REGIO DECRETO	1131	02/07/1926	ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.
266	LEGGE	1162	09/07/1926	RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO
267	LEGGE	1585	15/07/1926	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI
268	LEGGE	1866	15/07/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DÀ ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
269	REGIO DECRETO	1907	13/08/1926	DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
270	REGIO	1914	16/08/1926	ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE

	DECRETO			SANITARIA VIGENTE NEL REGNO
271	REGIO DECRETO	1857	21/10/1926	NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

272 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

273	REGIO DECRETO	2218	04/11/1926	ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA, CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVO - PASTORALI
274	REGIO DECRETO	1967	21/11/1926	RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.
275	LEGGE	2236	12/12/1926	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA
276	REGIO DECRETO	2206	12/12/1926	NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA
277	REGIO DECRETO	2339	23/12/1926	RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO RELATIVO
278	REGIO DECRETO	36	09/01/1927	ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
279	LEGGE	292	10/02/1927	MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
280	REGIO DECRETO	486	17/03/1927	DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI

281	REGIO DECRETO	550	17/03/1927	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO FAVORE
282	LEGGE	605	14/04/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI DECRETI RELATIVI A PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926 - 27.
283	LEGGE	634	14/04/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1198, CHE AVOCA AL REGIO DEMANIO IL DIRITTO DI UTILIZZARE INDUSTRIALMENTE LE ACQUE SALSO - BROMO - IODICHE
284	REGIO DECRETO	801	28/04/1927	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA, DEI REALI EDUCANDATI FEMMINILI E DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE PER L'EDUCAZIONE DEI CIECHI
285	REGIO DECRETO	792	12/05/1927	GRATUITÀ DELL'AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI I DEPOSITI DEI RISPARMIO ED I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, DA PARTE DEI REGI AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI
286	LEGGE	833	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1926, N. 1643, RECANTE ABOLIZIONE DI TALUNE TASSE SUGLI AFFARI, TRA CUI ALCUNE SPECIALI ISTITUITE DURANTE IL PERIODO BELLICO E POST - BELLICO, NONCHÈ SGRAVI E RIDUZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E NUOVE NORME PER UNA PIÙ EQUA APPLICAZIONE, IN DETERMINATI CASI, DELLE IMPOSTE MEDESIME
287	LEGGE	862	02/06/1927	ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE
288	LEGGE	950	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
289	REGIO DECRETO	1035	02/06/1927	TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
290	LEGGE	878	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE

				CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA ELETTRICA
291	LEGGE	984	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LE FACOLTÀ E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
292	LEGGE	1082	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
293	LEGGE	1119	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO.

294 **((VOCE SOPPRESSA DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, 81, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))**

295	LEGGE	1171	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.
296	LEGGE	1274	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE
297	LEGGE	1275	16/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE E DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI.
298	REGIO DECRETO	1255	16/06/1927	DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO
299	REGIO	1036	18/06/1927	TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL

	DECRETO			SOPPRESSO FONDO PER L'EMIGRAZIONE
300	LEGGE	1107	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N. 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
301	LEGGE	1108	23/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO
302	LEGGE	1187	23/06/1927	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCE DEL REGNO
303	LEGGE	1276	23/06/1927	PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI
304	REGIO DECRETO	1925	12/08/1927	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL REGOLAMENTO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.
305	REGIO DECRETO	1612	19/08/1927	MODIFICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI SULLE PRIVATIVE, RIGUARDANTI IL TRANSITO DEI TABACCHI
306	REGIO DECRETO	1699	26/08/1927	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
307	REGIO DECRETO	1762	26/08/1927	DIVIETO DELLA PESCA DEL TONNO NOVELLO
308	REGIO DECRETO	2146	23/10/1927	SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'EMIGRAZIONE E DEL RELATIVO COMITATO PERMANENTE
309	REGIO DECRETO	2127	27/10/1927	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI DEL REGNO
310	LEGGE	2542	15/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2334, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE
311	REGIO DECRETO	2800	15/12/1927	ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MINERARIA MEDIA
312	REGIO	2210	16/12/1927	ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE

	DECRETO			
313	LEGGE	2501	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
314	LEGGE	2536	18/12/1927	EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
315	LEGGE	2545	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE
316	LEGGE	2683	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI OCNTI ARRETRATI DEI DETTI ENTI
317	LEGGE	2537	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA PREGIATA
318	LEGGE	2582	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 201, CONTENENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD AUMENTARE LE DISPONIBILITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
319	LEGGE	2583	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1927, N. 296, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
320	LEGGE	2684	22/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 359, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DI QUOTE A FAVORE DEI COMITATI PER L'USO DI BIGLIETTI FERROVIARI DI ANDATA E RITORNO A RIDUZIONE
321	REGIO DECRETO	2452	29/12/1927	DETERMINAZIONE DELLE FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

				STESSA
322	LEGGE	92	05/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 197, CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.
323	REGIO DECRETO	10	05/01/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO 15 AGOSTO 1926, N. 1733, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
324	LEGGE	97	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE FERROVIE IN SARDEGNA
325	LEGGE	125	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTÙ DI TRATTATI

326 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

327	REGIO DECRETO	460	05/02/1928	AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE, IN ESPORTAZIONE DAL REGNO
-----	------------------	-----	------------	--

328 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

329	LEGGE	209	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI
-----	-------	-----	------------	---

				DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064.
330	LEGGE	516	16/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI
331	LEGGE	439	23/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LAVORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE ORGANIZZATI CON FORNI A FUOCO CONTINUO
332	REGIO DECRETO	252	26/02/1928	DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITÀ IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA
333	LEGGE	413	04/03/1928	RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ
334	REGIO DECRETO	1038	08/03/1928	DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO - CONSOLARE, COMMISSARI CONSOLARI ED INTERPRETI
335	LEGGE	833	15/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA.
336	LEGGE	631	29/03/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.
337	LEGGE	632	29/03/1928	AUMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
338	LEGGE	858	29/03/1928	DISPOSIZIONI PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE
339	REGIO DECRETO	799	03/04/1928	NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE ARTISTICO, SCIENTIFICO O LETTERARIO
340	REGIO DECRETO	1292	10/05/1928	SCIoglimento DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE
341	REGIO DECRETO	1418	10/05/1928	MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO DI ECONOMIA

				AGRARIA
342	LEGGE	1120	13/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA
343	LEGGE	1094	17/05/1928	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA
344	LEGGE	1143	17/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI
345	REGIO DECRETO	1293	20/05/1928	NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA
346	LEGGE	1349	07/06/1928	DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI NAUTICI PRIVATI
347	LEGGE	1453	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E LA CONVERTIBILITÀ IN ORO DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA
348	LEGGE	1352	14/06/1928	NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI ESECUZIONI ARTISTICHE
349	LEGGE	1384	14/06/1928	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
350	LEGGE	1398	14/06/1928	AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
351	REGIO DECRETO	1630	14/06/1928	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO
352	REGIO DECRETO	1377	17/06/1928	ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA À SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325
353	LEGGE	1473	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926, N. 1595, RIGUARDANTE LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICABILITÀ DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE
354	LEGGE	1577	21/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 27 OTTOBRE 1927, N. 2312, CONTENENTE NORME PER ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI

				CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA
355	LEGGE	1587	21/06/1928	PROVVEDIMENTI PER I TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE
356	REGIO DECRETO	1768	28/06/1928	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON CLASSIFICATE E L'EDILIZIA SCOLASTICA
357	LEGGE	1760	05/07/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO NEL REGNO
358	REGIO DECRETO	1954	20/07/1928	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI E DEL RELATIVO PERSONALE
359	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	FACOLTÀ AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI
361	REGIO DECRETO	2139	03/08/1928	FACOLTÀ AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI
362	REGIO DECRETO	2431	24/08/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE
363	REGIO DECRETO	2232	20/09/1928	NORME INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TIPI E DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO DIRETTO ALL'ESTERO.
364	REGIO DECRETO	2400	04/10/1928	MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA
365	REGIO DECRETO	2479	04/10/1928	CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE NAVIGABILI
366	REGIO DECRETO	2422	18/10/1928	AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI ELEMENTARI PROVVISI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI

				MAGISTERO FEMMINILE
367	REGIO DECRETO	2661	15/11/1928	NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI MAESTRI ELEMENTARI
368	LEGGE	2690	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELL'OLIVICOLTURA
369	LEGGE	2840	18/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE ISTITUÌ L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
370	LEGGE	2678	22/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.
371	LEGGE	2786	29/11/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO.
372	LEGGE	2796	02/12/1928	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO
373	LEGGE	2744	06/12/1928	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
374	LEGGE	2758	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 APRILE 1928, N. 847, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE LIGNITI ITALIANE
375	LEGGE	3045	06/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1570, RELATIVO AL PASSAGGIO DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A QUELLO DELLE COMUNICAZIONI

376 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

377	REGIO DECRETO	2982	06/12/1928	ESTENSIONE DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO
378	LEGGE	3040	13/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2307, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE DA PARTE DEL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI
379	LEGGE	3086	13/12/1928	NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI
380	LEGGE	3107	13/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2265, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO
381	LEGGE	3141	13/12/1928	DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLO STATO
382	LEGGE	3233	13/12/1928	MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
383	LEGGE	3042	16/12/1928	ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO
384	LEGGE	3479	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO
385	LEGGE	3134	24/12/1928	PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.
386	LEGGE	3487	24/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETÀ, FIRMATA IN MADRID IL 28 NOVEMBRE 1927
387	REGIO DECRETO	3105	25/12/1928	CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI POSTALI

388	LEGGE	3234	31/12/1928	APPLICABILITÀ AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1923, N. 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1608.
389	LEGGE	94	03/01/1929	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI
390	LEGGE	8	07/01/1929	COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIÀ ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
391	LEGGE	175	17/01/1929	DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE DALLO STATO
392	REGIO DECRETO	358	11/02/1929	ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

393 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

394	REGIO DECRETO	371	21/03/1929	NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI
-----	------------------	-----	------------	--

395 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

396	REGIO DECRETO	967	25/04/1929	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETÀ DI PRIMA CATEGORIA
-----	------------------	-----	------------	---

397	REGIO DECRETO	763	06/05/1929	ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
398	REGIO DECRETO	836	13/05/1929	PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
399	REGIO DECRETO	1075	13/06/1929	COORDINAMENTO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO
400	LEGGE	1095	17/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI - LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 18 MARZO 1929, N. 380, CONCERNENTE LA OBBLIGATORietà DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI MERCANTILI
401	LEGGE	1120	24/06/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE ROSSA
402	LEGGE	1366	29/06/1929	LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA
403	LEGGE	1152	02/07/1929	CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITÀ AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE ZONE DI CONFINE
404	LEGGE	1342	08/07/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
405	LEGGE	1260	11/07/1929	STRALCIO DAL CATASTO TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA
406	REGIO DECRETO	1302	11/07/1929	NORME CIRCA I TRASPORTI AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE
407	REGIO	1661	12/09/1929	TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN

	DECRETO			MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE
408	REGIO DECRETO	2350	14/11/1929	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 21 AGOSTO 1929.
409	LEGGE	2238	21/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N.1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
410	LEGGE	2328	30/12/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

411	LEGGE	279	31/03/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E FORESTALI
412	LEGGE	478	26/04/1930	NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE MONTANA
413	LEGGE	610	01/05/1930	PUBBLICITÀ A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI GENERI DI MONOPOLIO
414	REGIO	740	15/05/1930	NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESID E

	DECRETO			PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I REGI
415	LEGGE	825	30/05/1930	CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITÀ AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
416	LEGGE	824	05/06/1930	INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED ARTISTICA
417	LEGGE	943	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI
418	LEGGE	951	05/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE
419	LEGGE	940	03/07/1930	REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
420	LEGGE	995	10/07/1930	DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

421 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

422	LEGGE	1696	15/12/1930	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1854, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
-----	-------	------	------------	--

423 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

424	LEGGE	1809	22/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N.1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART.5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12
-----	-------	------	------------	---

				FEBBRAIO 1930, N.84, SULL'ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
425	LEGGE	1839	27/12/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930, N.1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII CENSIMENTO GENERALE
426	LEGGE	1737	29/12/1930	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA
427	LEGGE	22	06/01/1931	PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE SOCIALI ED ENOPOLII
428	REGIO DECRETO	164	08/01/1931	CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI.
429	LEGGE	17	08/01/1931	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI MERCANTILI
430	REGIO DECRETO	120	19/01/1931	AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTOVI.

431 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

432	LEGGE	377	16/03/1931	NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA BONIFICA INTEGRALE
433	LEGGE	361	09/04/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A COPERTURA DI ESPORTAZIONI CON ACCETTAZIONI BANCARIE
434	LEGGE	422	09/04/1931	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE

				D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTÀ DI FIUME.
435	REGIO DECRETO	864	25/05/1931	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 1 AGOSTO 1930
436	LEGGE	997	04/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
437	LEGGE	795	12/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI
438	LEGGE	813	12/06/1931	ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHETTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TRIESTE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITÀ DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST - ELEMENTARE E PER LE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE
439	LEGGE	929	12/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N.315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NEL REGNO E ALL'ESTERO
440	LEGGE	874	18/06/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E PROVVEDIMENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A CARBURANTE
441	LEGGE	1108	29/07/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO SUI FIUMI DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE
442	REGIO	1030	21/08/1931	DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL

	DECRETO			MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI DEL CONSIGLIO DI STATO
443	REGIO DECRETO	1175	14/09/1931	TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
444	REGIO DECRETO	1256	24/09/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI
445	REGIO DECRETO	1660	26/11/1931	MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO
446	LEGGE	1580	03/12/1931	NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITÀ E MANICOMIALI
447	LEGGE	1667	17/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO DAL LEGNO DI CASTAGNO.
448	LEGGE	1771	28/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
449	REGIO DECRETO	305	07/03/1932	MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI INSEGNANTI MEDI
450	LEGGE	270	24/03/1932	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO
451	LEGGE	273	24/03/1932	MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
452	LEGGE	490	22/04/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO
453	LEGGE	476	02/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PUBBLICI - SGRAVIO TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO "ONGARO SUPERIORE ED UNITI" DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
454	REGIO	640	09/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA

	DECRETO			L'ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO MARITTIMO
455	LEGGE	557	16/05/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1932, N.154, CONCERNENTE LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE
456	LEGGE	841	19/05/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA A VARSAVIA IL 12 OTTOBRE 1929
457	LEGGE	598	26/05/1932	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
458	LEGGE	638	26/05/1932	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO, SENZA AVERNE DIRITTO
459	LEGGE	668	30/05/1932	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITÀ DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIÙ DI UN ETTARO DI TERRENO
460	LEGGE	720	30/05/1932	PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA CEREALI
461	REGIO DECRETO	1365	28/07/1932	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA.
462	REGIO DECRETO	1391	22/09/1932	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCE NAPOLETANE E SICILIANE
463	REGIO DECRETO	1595	17/11/1932	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA
464	REGIO DECRETO	1550	24/11/1932	APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI HA DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE
465	LEGGE	1581	15/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE

				DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
466	LEGGE	1884	20/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N.813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE
467	LEGGE	2057	20/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI POMODORO
468	LEGGE	1701	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA VITICOLTURA
469	LEGGE	1710	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITÀ PER GIRATA E SENZA SPESE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETÀ DI PRIMA CATEGORIA A GARANZIA DI PRESTITI
470	LEGGE	1823	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N.1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLE ANNUALITÀ PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO
471	LEGGE	1933	22/12/1932	MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI
472	LEGGE	1946	22/12/1932	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO.
473	LEGGE	118	05/01/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO
474	LEGGE	260	16/03/1933	ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI

				RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
475	LEGGE	353	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N.23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO
476	LEGGE	442	03/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N.1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTÀ DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO.
477	LEGGE	522	10/04/1933	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATI IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI
478	LEGGE	397	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE
479	LEGGE	434	13/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N.1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE.
480	LEGGE	467	20/04/1933	ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE
481	LEGGE	504	20/04/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO E VALUTE
482	LEGGE	512	03/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
483	LEGGE	624	08/05/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FERROVIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL TRAFFICO.
484	LEGGE	665	05/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TERREMOTI

485	LEGGE	773	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
486	LEGGE	826	08/06/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITÀ DELLO STATO
487	LEGGE	1119	08/06/1933	TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCE ALLO STATO
488	LEGGE	778	15/06/1933	VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914
489	LEGGE	818	15/06/1933	NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO
490	LEGGE	947	06/07/1933	CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
491	REGIO DECRETO	1601	16/11/1933	MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.
492	LEGGE	1832	21/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI POSTALI DI BORDO
493	LEGGE	1941	28/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
494	LEGGE	45	04/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE E DEI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI AUTONOMI.
495	LEGGE	83	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL

				DIRETTORE GENERALE.
496	LEGGE	120	18/01/1934	PERIODICITÀ DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
497	LEGGE	170	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1430, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LE RIDUZIONI DI INTERESSE DEI MUTUI FONDIARI
498	LEGGE	211	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1933, N. 1045, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI GIORNALI QUOTIDIANI PER VIA AEREA
499	LEGGE	316	18/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1639, RIGUARDANTE LA ESENZIONE DALLA IMPOSTA E DALLE SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENZINA
500	LEGGE	121	22/01/1934	MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO A PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA A FAVORE DEI CONGIUNTI DI MILITARI MORTI PER CAUSA DI SERVIZIO.

501 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

502	LEGGE	225	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N.1752, RECANTE IL DIVIETO DI PRODUZIONE E DI VENDITA DI ALCUNI TIPI DI FORMAGGIO
503	LEGGE	233	25/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N.1718, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO E D'ABRUZZO
504	LEGGE	234	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N.1734, CHE HA MODIFICATO IL 2 COMMA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N.1710, CONCERNENTE LA TASSA SUI PASSAPORTI RILASCIATI A CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO.
505	LEGGE	332	29/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26

				OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ISTITUITO CON LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.1272
506	LEGGE	307	05/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE
507	LEGGE	391	05/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE
508	LEGGE	331	08/02/1934	STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA

509 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

510	LEGGE	995	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934, N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTITUIRE LE RENDITE DEL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL LITTORIO 5 PER CENTO.
511	LEGGE	1036	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI MUTUI FONDIARI
512	LEGGE	1062	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CORSA PER LE FERROVIE CONCESSE E PER LE TRAMVIE, PREVISTI DALL'ART. 118 DEL TESTO UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 1447.
513	LEGGE	1088	07/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, RECANTE ESTENSIONE AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI DELL'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALL'I.N.I.E.L. E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO.
514	LEGGE	1090	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 736 RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI INTEGRAZIONE DELLE

				NORME PER IL SERVIZIO DEL CHININO DI STATO
515	LEGGE	1158	14/06/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N.1956, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO
516	LEGGE	1253	05/07/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1934, N. 291, CON IL QUALE È STATA CONFERITA LA PERSONALITÀ GIURIDICA ALL'ISTITUTO COTONIERO ITALIANO E SONO STATI DETERMINATI I SUOI COMPITI, GLI ORGANI ED I MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO.
517	LEGGE	1607	05/07/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N.454, CONTENENTE NORME PER IL DISCIPLINAMENTO DELLE MOSTRE, FIERE ED
518	LEGGE	2167	20/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1929, CONTENENTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DA ADOTTARE NEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.
519	LEGGE	2298	20/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 2435, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I TITOLARI DELLE CONCESSIONI SPECIALI ED I COLTIVATORI DI TABACCO
520	LEGGE	353	25/03/1935	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 679, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
521	LEGGE	898	01/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1934, N. 1431, CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LA BONIFICA INTEGRALE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER L'AGRO PONTINO
522	LEGGE	454	04/04/1935	ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEI SERVIZI DIPENDENTI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E SUCCESSIVI FINO AL 1920
523	LEGGE	563	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1935, N.105, RELATIVO A VARIAZIONI A DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITTIMI DEL REGNO
524	LEGGE	806	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1362, CONCERNENTE ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO

525	LEGGE	881	04/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934, N. 2040, CHE DÀ FACOLTÀ AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI DI EMANARE LE NORME DA OSSERVARSI SULLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E SULLE FERROVIE ECONOMICHE IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO
-----	-------	-----	------------	---

526 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

527	LEGGE	770	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1175, RELATIVO ALLE FACILITAZIONI, A TITOLO DI RECIPROCIÀ, CONCERNENTI I PASSAPORTI TURISTICI DI DURATA LIMITATA E I BUONI ALBERGHIERI
528	LEGGE	688	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1128, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE DEGLI ZOLFI GREGGI
529	LEGGE	810	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 1934, N. 2126, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN PREMIO A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO
530	LEGGE	818	08/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1137, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI CONFINE E DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SUI PRODOTTI CHINACEI CHE SI ESPORTANO
531	REGIO DECRETO	575	11/04/1935	NORME RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E ALLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.
532	LEGGE	617	11/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1935, N. 58, RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI REGI ISTITUTI E DELLE REGIE SCUOLE D'ARTE
533	LEGGE	995	11/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1763, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEI METODI DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E D'ANALISI DEI FORMAGGI, CON PROTOCOLLO DI FIRMA,

				STIPULATA IN ROMA IL 26 APRILE 1934
534	LEGGE	1269	11/04/1935	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA ALL'AJA IL 12 APRILE 1933
535	LEGGE	931	18/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1178, CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE CONGRUE
536	LEGGE	915	06/05/1935	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1935, N. 40, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.
537	LEGGE	1125	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1935, N. 248, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI CONSORZIALI PER OPERE IDRAULICHE DI 2 E 3 CATEGORIA E DI GESTIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE.
538	REGIO DECRETO	1240	03/06/1935	ISTITUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE POPOLARI
539	LEGGE	1142	06/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ISPettorato DEL TEATRO ALLA DIPENDENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.
540	LEGGE	1084	13/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1935, N. 606, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI TASSE DI REGISTRO
541	LEGGE	1213	13/06/1935	AUMENTO DI FONDI PER CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI SYLOS DA CEREALI
542	LEGGE	1220	13/06/1935	ISTITUZIONE DEGLI ISPettorati PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
543	LEGGE	1346	13/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1935, N. 565, RELATIVO AI LIMITI DI ETÀ PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE
544	LEGGE	1250	20/06/1935	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA

				ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
545	LEGGE	1251	20/06/1935	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA
546	LEGGE	1320	20/06/1935	NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI LIMITATA POTENZA
547	REGIO DECRETO	1196	20/06/1935	DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI MAGISTRALI
548	REGIO DECRETO	1525	11/07/1935	PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO.
549	REGIO DECRETO	1677	16/07/1935	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA
550	REGIO DECRETO	2428	12/12/1935	NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO DEI PERITI AGRARI
551	LEGGE	2393	23/12/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI STATO
552	LEGGE	82	02/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA
553	LEGGE	116	06/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHI DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO NEUTRO
554	LEGGE	118	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5 PER CENTO

555	LEGGE	140	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO STATO
556	LEGGE	202	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N.1988, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO A MEZZO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE STESSO.
557	LEGGE	255	09/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1883, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO RIFERENTISI AD OPERAZIONI DI CREDITO IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA.
558	LEGGE	190	13/01/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1935, N.1406, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DENOMINATO AZIENDA CARBONI ITALIANI (A.CA.I.) CON SEDE IN ROMA.
559	REGIO DECRETO	801	16/01/1936	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA
560	LEGGE	413	03/02/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI PER IL TURISMO.
561	LEGGE	688	03/02/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1935, N. 1573, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE E DELLA VENDITA DEI QUADERNI SCOLASTICI
562	REGIO DECRETO	1029	27/02/1936	NORME PER L'ESERCIZIO DELLE TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE
563	LEGGE	489	16/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SULL'ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE ED ARTISTICA

564	LEGGE	498	16/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 1935, N. 2081, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA ISTRUZIONE ARTISTICA E ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO.
565	LEGGE	526	26/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 2049, CONTENENTE NORME PER REGOLARE LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI
566	LEGGE	689	26/03/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1935, N. 1935, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELL'ORO
567	LEGGE	798	16/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 337, CONTENENTE NORME PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO A TEMPO INDETERMINATO
568	LEGGE	848	16/04/1936	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
569	LEGGE	849	16/04/1936	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1934 , N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA
570	LEGGE	935	14/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO DEI LEBBROSI
571	LEGGE	1156	18/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE
572	LEGGE	1037	25/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ESPLODENTI
573	REGIO DECRETO	1042	25/05/1936	SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIoglimento DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI DELL'I.R.I.
574	LEGGE	1027	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI
575	LEGGE	1128	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 338,

				CONCERNENTE TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
576	LEGGE	1302	28/05/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTEGRATIVE E LIMITATIVE ALLA L. 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHÈ AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI
577	LEGGE	1318	02/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1936, N. 421, CHE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO TECNICO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.
578	LEGGE	1450	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO
579	LEGGE	1333	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936, N. 422, CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DEI MATERIALI RICUPERATI DALLA SOCIETÀ RECUPERI MARITTIMI DI GENOVA DA PIROSCAFI AFFONDATAI IN MARE APERTO A GRANDI PROFONDITÀ.
580	LEGGE	1342	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 70, CHE ISTITUISCE IL MONOPOLIO DI VENDITA DELLE CARTINE E DEI TUBETTI PER SIGARETTE
581	LEGGE	1511	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1936, N.270, CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE DEGLI OLI LEGGERI DERIVATI DAL CARBON FOSSILE

582 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

583	LEGGE	1231	08/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935,
-----	-------	------	------------	--

				N. 1887 CONCERNENTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, E DEL R.D.L. 13 GENNAIO 1936, N. 120 CONCERNENTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 1887 PORTANTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE (STRALCIO)
584	REGIO DECRETO	1313	08/06/1936	COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE, PER CIASCUNA PROVINCIA DEL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE DI CUI AL R.D. 24 NOVEMBRE 1932, N. 1550
585	REGIO DECRETO	1528	18/06/1936	MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO 10 NOVEMBRE 1905, N.647, SULLE VERIFICAZIONI DELLE OPERE IN AGRO ROMANO
586	REGIO DECRETO	1413	02/07/1936	COSTITUZIONE, CON SEDE IN ROMA, DEL CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
587	REGIO DECRETO	1634	16/07/1936	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI CONTENENTI DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI
588	REGIO DECRETO	1720	07/08/1936	APPROVAZIONE DELLE TABELLE INDICANTI I LAVORI PER I QUALI È VIETATA L'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI E DELLE DONNE MINORENNI E QUELLI PER I QUALI NE È CONSENTITA L'OCCUPAZIONE, CON LE CAUTELE E LE CONDIZIONI NECESSARIE
589	REGIO DECRETO	1895	08/10/1936	APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL RECLUTAMENTO NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI CAPITANO E DI MAGGIORE NEL CORPO STESSO
590	REGIO DECRETO	1926	08/10/1936	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEI VISTI CONSOLARI SULLE PATENTI DI SANITÀ, E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE PATENTI DI SANITÀ, STIPULATI A PARIGI IL 22 DICEMBRE 1934
591	LEGGE	2386	26/12/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO 1936

592	LEGGE	2424	28/12/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA
593	LEGGE	2416	31/12/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1119, CHE ISTITUISCE LA LEVA AERONAUTICA.
594	LEGGE	2427	31/12/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1772, CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIOVANI IN POSSESSO DEL BREVETTO DI PILOTA PREMILITARE O DA TURISMO E DEGLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE DI VOLO A VELA.
595	LEGGE	205	04/01/1937	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI, STIPULATA IN GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1933
596	LEGGE	50	04/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2008, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CHE ADDIVENGANO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE CASSA DI RISPARMIO
597	LEGGE	300	14/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 AGOSTO 1936, N. 1750, PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SU FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, CESSATO DAL SERVIZIO, SENZA DIRITTO A PENSIONE, DI CONTINUARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA
598	LEGGE	402	14/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI.
599	LEGGE	403	14/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1335, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUI CANALI DEMANIALI
600	LEGGE	169	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 376, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO MOBILIARE DA PARTE DI ISTITUTI DI

601	LEGGE	193	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1946, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO TEATRALE.
602	LEGGE	208	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 1925, CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2172, CIRCA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
603	LEGGE	314	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N.799, CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
604	LEGGE	218	25/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE
605	REGIO DECRETO	327	22/02/1937	NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA
606	LEGGE	921	25/03/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N.2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE
607	LEGGE	517	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
608	LEGGE	830	03/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.
609	LEGGE	594	08/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 635, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DÀ UN NUOVO ASSETTO

				ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI ESSI COME CARBURANTE
610	LEGGE	640	08/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.), CON SEDE IN ROMA
611	LEGGE	704	08/04/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1645, CHE RIDUCE IL PREZZO DELL'ALCOOL CARBURANTE ED IL RELATIVO DIRITTO ERARIALE
612	REGIO DECRETO	431	08/04/1937	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLE COLONIE.
613	REGIO DECRETO	862	22/04/1937	MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
614	REGIO DECRETO	752	27/05/1937	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA
615	LEGGE	847	03/06/1937	ISTITUZIONE IN OGNI COMUNE DEL REGNO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
616	LEGGE	1153	03/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
617	LEGGE	1228	03/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ZAFFERANO
618	LEGGE	1016	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N.1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI
619	LEGGE	1019	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE

				COL REGIME DEGLI ALCOLI
620	LEGGE	1168	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA
621	LEGGE	2726	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA, ALLA DETERMINAZIONE DEI SUOI COMPITI E DEI MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO
622	LEGGE	1002	10/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2081, RECANTE UN NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
623	LEGGE	1074	10/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2082, RECANTE PROVVEDIMENTI SPECIALI IN RAPPORTO AL NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
624	LEGGE	1266	10/06/1937	PROVVEDIMENTI PER LA VITICOLTURA E LA PRODUZIONE VINICOLA
625	LEGGE	1004	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1937, N. 226, CHE RECA MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'ALCOOL IMPIEGATO NELLA PREPARAZIONE DEL MARSALA, DEL VERMUT, DEI LIQUORI, DEL COGNAC E DI ALTRI PRODOTTI ALCOOLICI.
626	LEGGE	1112	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2469, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526, SULLA PUBBLICITÀ DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE.
627	LEGGE	1221	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 579, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA RISOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI ED ENTI PUBBLICI IN GENERE, DEI CONDOMINI TEATRALI
628	LEGGE	1250	17/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 456, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ITALIANO PER GLI

				SCAMBI TEATRALI, CON SEDE IN ROMA
629	REGIO DECRETO	1516	08/07/1937	NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPOSTE DIRETTE E PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
630	REGIO DECRETO	1588	21/08/1937	DISPOSIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DELLA VASELINA, DELLA PARAFFINA E DEL COKE DI PETROLIO
631	REGIO DECRETO	1706	26/08/1937	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE
632	REGIO DECRETO	2039	27/10/1937	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - FRANCESE, FIRMATO A PARIGI IL 6 LUGLIO 1937, CONCERNENTE LA RECIPROCA AMMISSIONE DI LAVORATORI CHE INTENDONO PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE PROFESSIONALI E LINGUISTICHE
633	REGIO DECRETO	2160	27/10/1937	RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI CAPRI
634	REGIO DECRETO	2031	05/11/1937	DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
635	LEGGE	2352	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO
636	LEGGE	2539	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 925, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA TURISTICA ALL'ESTERO
637	LEGGE	2592	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1937, N. 670, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 12 DEL R. DECRETO 29 DICEMBRE 1927, N. 2452, RIGUARDANTI LE FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER LA VENDITA DEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE
638	LEGGE	2647	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1520, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

639	LEGGE	2320	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1552, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI RELATIVE AL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.
640	LEGGE	2387	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 1334, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN CONGEDO STRAORDINARIO AGLI IMPIEGATI PER CONTRARRE MATRIMONIO
641	LEGGE	2563	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1937, N. 1668, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE E PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.
642	LEGGE	2640	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1568, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEL SEME DI BIETOLE ZUCCHERINE
643	LEGGE	2538	30/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 906, RECANTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA, NELLA QUALE È INTERESSATO L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
644	LEGGE	2651	30/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 975, CONTENENTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI E DELLE PENSIONI
645	LEGGE	11	13/01/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1937, N. 1924, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
646	LEGGE	97	13/01/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1937, N. 451, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER DISCIPLINARE L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.
647	LEGGE	148	13/01/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1937, N. 1691, RECANTE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1936, N. 708, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA

				VITA DA PARTE DEI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA MEDIANTE DELEGA SUI SALARI E SUGLI STIPENDI
648	REGIO DECRETO	955	14/02/1938	NORME PER I CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO MERCANTILE E DI ASSISTENTE E SEGRETARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI DI ESAME
649	REGIO DECRETO	329	24/02/1938	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO
650	REGIO DECRETO	400	24/02/1938	DISCIPLINA DEL TRAFFICO MARITTIMO NELLE ACQUE DELL'ESTUARIO DI LA MADDALENA
651	REGIO DECRETO	337	07/03/1938	NORME PER LA CONCESSIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI IN VENEZIA IN DIPENDENZA DI OPERE DI ESCAVAZIONE DEI RII E CANALI
652	REGIO DECRETO	1054	10/03/1938	DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ E DELLE RENDITE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
653	REGIO DECRETO	391	14/03/1938	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILO ITALIANA
654	REGIO DECRETO	643	14/03/1938	DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA DEL MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
655	REGIO DECRETO	746	14/03/1938	ORDINAMENTO DIDATTICO DEI REGI ISTITUTI TECNICI NAUTICI
656	LEGGE	542	31/03/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1937, N. 2298, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA POLLICOLTURA E DELLA CONIGLICOLTURA
657	LEGGE	472	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2245, RECANTE NORME INTESA A FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE NAZIONALE

658	LEGGE	473	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E L'EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO
659	LEGGE	475	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO
660	LEGGE	636	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 LUGLIO 1937, N. 1400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA
661	LEGGE	707	07/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
662	LEGGE	498	11/04/1938	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
663	LEGGE	510	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1937, N. 2232, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.).
664	LEGGE	569	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
665	LEGGE	612	11/04/1938	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
666	LEGGE	723	11/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO ZAFFERANO

667	LEGGE	546	28/04/1938	ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE VARIETÀ STESSE
668	REGIO DECRETO	1165	28/04/1938	ARTT. DA 118 A 124 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULLE EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

669 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

670	LEGGE	886	17/05/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI MOBILITAZIONE
671	LEGGE	778	03/06/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1 CATEGORIA
672	LEGGE	851	16/06/1938	NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DEL LATTE
673	REGIO DECRETO	1530	05/09/1938	NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
674	REGIO DECRETO	1652	30/09/1938	DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO
675	LEGGE	2224	22/12/1938	DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI PUBBLICI ANTIAEREI
676	LEGGE	2082	30/12/1938	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
677	LEGGE	58	03/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121,

				RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO INDUSTRIALE
678	LEGGE	7	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI CARICO NEI BINARI DI RACCORDO CON LE FERROVIE DELLO STATO

679 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

680	LEGGE	15	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 928, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI PRIVATI D'ISTRUZIONE MEDIA
681	LEGGE	18	05/01/1939	PASSAGGIO DEI SERVIZI GEOFISICI DAL REGIO UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEOFISICA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
682	LEGGE	24	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 828, PER LA COSTRUZIONE E PER L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE DI ROMA
683	LEGGE	25	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1168, CONCERNENTE LA PROROGA DI UN ANNO DEL TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 847, ISTITUTIVA DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA.
684	LEGGE	35	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1094, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE E PER QUELLI MIGLIORATI
685	LEGGE	61	05/01/1939	MODIFICAZIONI DELLA DATA DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE
686	LEGGE	96	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1465, CHE RECA PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EX MILITARI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO - UNGARICO E DEI LORO CONGIUNTI PERTINENTI AI TERRITORI ANNESSI AL REGNO.

687	LEGGE	123	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 781, CHE AUTORIZZA AD APPORTARE MODIFICAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE ALL'ELENCO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.
688	LEGGE	133	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 871, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA INTERNA DI PREVIDENZA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), CON SEDE IN ROMA, AD ESERCITARE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ATLETI
689	LEGGE	136	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1494, CONTENENTE NORME PER L'ECONOMIA ED IL MAGGIOR IMPIEGO DEI COMBUSTIBILI NAZIONALI NEGLI IMPIANTI TERMICI
690	LEGGE	137	05/01/1939	NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BONIFICA CIRCA LE PRESTAZIONI PERPETUE GRAVANTI SUI TERRENI BONIFICATI
691	LEGGE	368	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1938, N. 1803, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO AERONAUTICO E MARITTIMO DI GENOVA - SESTRI
692	LEGGE	422	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1398, CONCERNENTE IL DIVIETO DI INSTALLARE E PORRE IN ESERCIZIO NUOVI APPARECCHI OD IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE DA COMBUSTIBILI LIQUIDI.
693	LEGGE	142	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1938, N. 1468, PER LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA DI MERCI A PREZZO UNICO
694	LEGGE	380	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, RECANTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO
695	LEGGE	74	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1938, N. 1464, COL QUALE SI AFFIDA ALL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE FOGNATURE NEI COMUNI SERVITI DALL'ACQUEDOTTO STESSO

696	LEGGE	226	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114, CONTENENTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI UNIVERSITARI
697	LEGGE	290	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1380, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI
698	LEGGE	446	16/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1771, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE RURALI
699	LEGGE	382	18/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1729, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE
700	LEGGE	458	18/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NAZIONALE (10)
701	LEGGE	214	19/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 954, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI ORGANI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

702 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

703	LEGGE	485	19/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183, RECANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON R. DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604.
704	LEGGE	159	02/02/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N.1593, CONCERNENTE LA RIFORMA DELLA NATURA E DELL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI
705	LEGGE	374	02/02/1939	NORME PER LA CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI
706	LEGGE	396	02/02/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17

				MAGGIO 1938, N. 1177, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLE VENDITA DEI FORMAGGI
707	LEGGE	467	02/02/1939	RIORDINAMENTO DELLA DISCOTECA DI STATO E ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE CENSURA SUI NUOVI TESTI ORIGINALI DA INCIDERSI SUI DISCHI
708	REGIO DECRETO	902	04/04/1939	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO IN ALCUNI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.
709	REGIO DECRETO	905	04/04/1939	ESTENSIONE AGLI ASSISTENTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSUNZIONE DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA
710	REGIO DECRETO	720	08/04/1939	DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI PROGETTI DI BILANCIO E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI IMPORTANZA NAZIONALE SOVVENZIONATI DALLO STATO.
711	LEGGE	809	15/05/1939	CONGEDO ORDINARIO DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI IN SERVIZIO PRESSO REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI IN SEDI TRANSOCEANICHE
712	LEGGE	831	15/05/1939	APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939
713	LEGGE	762	19/05/1939	PROVVEDIMENTI PER INCORAGGIARE IL RECUPERO E LA DEMOLIZIONE DI NAVI AFFONDATE
714	LEGGE	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA
715	LEGGE	812	22/05/1939	ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA E DELIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI
716	LEGGE	815	22/05/1939	NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER I LIBRI DI TESTO, ISTITUITA CON REGIO DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, E SUE ATTRIBUZIONI

717 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

718	LEGGE	845	22/05/1939	PROROGA DI TERMINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORO NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908
719	LEGGE	961	22/05/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA.
720	LEGGE	781	25/05/1939	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1939, DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
721	LEGGE	918	25/05/1939	PROVVEDIMENTO PER LA CREAZIONE DI UN POSTO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO IL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA
722	LEGGE	927	29/05/1939	COSTITUZIONE, NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, DI UNA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA
723	LEGGE	928	01/06/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1938, N. 2163, CONTENENTE NORME PER LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI
724	LEGGE	930	06/06/1939	ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA DEL BOLLO CHIUDILETTERA
725	LEGGE	942	16/06/1939	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N.

				1401, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
726	LEGGE	1112	16/06/1939	ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI ALBERGHI
727	LEGGE	916	23/06/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
728	LEGGE	1497	29/06/1939	PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI
729	LEGGE	993	06/07/1939	ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE DEI CONTI
730	LEGGE	1120	13/07/1939	DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE DI SCUOLE MEDIE
731	LEGGE	1123	13/07/1939	AUMENTO DEI RUOLI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
732	LEGGE	1222	13/07/1939	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TITOLO I E AL TITOLO II DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1956, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1158, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO NONCHÈ ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DEL SEME BACHI E LA STUFATURA ED ESSICCAZIONE DEI BOZZOLI, CONTENUTE NEL R.D.L. 15 APRILE 1937, N. 812, CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2623
733	LEGGE	1232	13/07/1939	ESECUTORIETÀ DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 25 APRILE 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
734	LEGGE	1096	22/07/1939	MODIFICAZIONE DI ALCUNE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LICENZE DI VENDITA E DI VINCOLI SULLA CIRCOLAZIONE DELL'ALCOLE, DEI PRODOTTI ALCOLICI E DEGLI ESTRATTI PER LIQUORI
735	LEGGE	1450	22/07/1939	COSTITUZIONE DI UN ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA
736	LEGGE	1626	22/07/1939	DURATA DEGLI INCARICHI D'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE PER LE QUALI

				NON SONO PREVISTE CATTEDRE DI RUOLO NEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA
737	LEGGE	1436	28/07/1939	RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI PARASTATALI ED ASSIMILATI
738	LEGGE	1822	28/09/1939	DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA (AUTOLINEE) PER VIAGGIATORI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA
739	REGIO DECRETO	1746	05/10/1939	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1932, N. 1086, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI.
740	LEGGE	1797	16/11/1939	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO

741	LEGGE	1911	20/11/1939	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE
742	LEGGE	1886	30/11/1939	ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
743	LEGGE	2016	30/11/1939	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GIUGNO 1939, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA NEI DUE PAESI
744	LEGGE	1913	04/12/1939	DISPOSIZIONI CIRCA LE CONTRATTAZIONI DEI TITOLI A TERMINE
745	LEGGE	1922	14/12/1939	NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO
746	LEGGE	2194	22/12/1939	MODIFICAZIONE ALLE NORME VIGENTI SULL'ALLEVAMENTO E

				SULL'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI
747	LEGGE	165	22/02/1940	ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DANZA PRESSO LA REGIA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA IN ROMA
748	LEGGE	233	20/03/1940	CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI
749	LEGGE	364	20/03/1940	DISPOSIZIONI SULLA PESCA
750	LEGGE	384	20/03/1940	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1939, N. 1953, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA
751	LEGGE	283	23/03/1940	IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETÀ E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ IMMOBILIARI
752	LEGGE	295	29/03/1940	PRODUZIONE NEL REGNO DELLA SACCARINA
753	LEGGE	465	29/03/1940	ACCORDO STIPULATO A CORTINA D'AMPEZZO, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 26 AGOSTO 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI
754	LEGGE	486	29/03/1940	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 OTTOBRE 1939, PER REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI
755	LEGGE	287	02/04/1940	ISTITUZIONE DELL'ENTE ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.)
756	LEGGE	332	02/04/1940	PROROGA DEL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO DEI PROVVEDITORATI DELLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO E CAGLIARI ED AUMENTO DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO - AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO.
757	LEGGE	336	04/04/1940	PROROGA AL 30 GIUGNO 1940 DELLE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
758	LEGGE	406	04/04/1940	CLASSIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE.

759	LEGGE	860	04/04/1940	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, SULLA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
760	LEGGE	325	08/04/1940	NUOVI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI, DI SILI E MAGAZZINI PER FORAGGIO E DI STABILIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DELLE FRUTTA E DEGLI ORTAGGI.
761	LEGGE	475	11/04/1940	RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, A NORMA DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1934, N. 977, PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ORCHESTRALE E DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI MUSICA.
762	REGIO DECRETO	452	15/04/1940	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

763 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

764	LEGGE	500	06/05/1940	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI
-----	-------	-----	------------	---

765 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

766	LEGGE	725	06/05/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
767	LEGGE	416	21/05/1940	ORDINAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

768	LEGGE	627	27/05/1940	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI
-----	-------	-----	------------	--

769 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

770	LEGGE	694	30/05/1940	ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL'OBLIGO DI UNA SPECIALE LICENZA PER COLORO CHE, NON MUNITI DI PORTO D'ARMI, DETENGANO NELLA PROPRIA ABITAZIONE FUCILI DA CACCIA PER MUNIZIONI SPEZZATE
771	LEGGE	713	03/06/1940	TRASFERIMENTO DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI
772	LEGGE	767	03/06/1940	DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER L'ANNO 1940
773	REGIO DECRETO	724	06/06/1940	APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE
774	LEGGE	868	13/06/1940	MODIFICAZIONE AL REGIO DECRETO - LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N. 2726, RELATIVO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA
775	LEGGE	762	19/06/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
776	LEGGE	853	21/06/1940	CONCESSIONE DI PROROGHE PER L'ULTIMAZIONE DI LAVORI SUSSIDIATI DALLO STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITÀ
777	LEGGE	872	06/07/1940	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTÀ AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI
778	LEGGE	900	06/07/1940	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI

				AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI
779	LEGGE	952	06/07/1940	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
780	LEGGE	1038	06/07/1940	ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE
781	REGIO DECRETO	1157	12/07/1940	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL REGNO
782	LEGGE	1139	12/07/1940	PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
783	LEGGE	1199	12/07/1940	ILLEGITTIME RICHIESTE DI CONTRIBUZIONI E MESSA IN ESAZIONE DI TRIBUTI O CONTRIBUTI LEGALMENTE NON DOVUTI
784	LEGGE	1109	16/07/1940	ADEGUAMENTO DELLE NORME LEGISLATIVE SULLA TUTELA DEL LAVORO ALLE ESIGENZE DELLA NAZIONE IN GUERRA
785	LEGGE	1334	13/08/1940	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1940, N. 588, CONCERNENTE IL REGIME DELLE ESPORTAZIONI
786	LEGGE	1289	21/08/1940	CESSIONE AL COMUNE DI MESSINA DELLE AREE, BARACCHE E CASE ECONOMICHE POPOLARI E ULTRA POPOLARI FINORA IN GESTIONE DELLO STATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE STESSO
787	LEGGE	1393	21/08/1940	DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI NEGLI ABITATI MINACCIATI DA FRANE
788	LEGGE	1382	25/08/1940	PAGAMENTO DI PARTE DI INDENNITÀ CAPITALE IN CASO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER I DETERMINATI DA ESIGENZE MILITARI
789	LEGGE	1458	25/09/1940	ESTENSIONE AGLI INVALIDI E AGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI NELL'ATTUALE GUERRA, DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI A FAVORE DEGLI INVALIDI, DEGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA
790	LEGGE	1477	14/10/1940	PROVVEDIMENTI PER LE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

791	LEGGE	1518	21/10/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1940, N.856, CONTENENTE LE NORME PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO IN PERIODO DI GUERRA
792	LEGGE	1676	26/10/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE
793	LEGGE	1606	30/10/1940	CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCE DELLA VENEZIA GIULIA
794	LEGGE	1724	30/10/1940	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA VENDITA DELLA CAMOMILLA
795	LEGGE	1677	01/11/1940	ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA DELLA FACOLTÀ DI RICEVERE I TESTAMENTI DEI MILITARI E DELLE PERSONE IMPIEGATE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.
796	LEGGE	1767	13/11/1940	ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI LABORATORI CHIMICI MERCEOLOGICI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI
797	LEGGE	1965	05/12/1940	ESENZIONI FISCALI E TRIBUTARIE ALLA REALE UNIONE NAZIONALE AERONAUTICA
798	LEGGE	1913	19/12/1940	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 196, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1928, N. 2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
799	LEGGE	1868	23/12/1940	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
800	LEGGE	52	23/01/1941	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI INTERESSE LOCALE
801	LEGGE	286	27/01/1941	DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN ANNO
802	LEGGE	148	30/01/1941	SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

803	LEGGE	153	03/02/1941	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERRATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
804	LEGGE	499	03/04/1941	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939.
805	LEGGE	266	07/04/1941	TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA
806	LEGGE	319	11/04/1941	NORME CONCERNENTI IL PERIODO DI PROVA PER GLI UDITORI GIUDIZIARI MILITARI E IL CONFERIMENTO DI POSTI VACANTI NEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
807	LEGGE	393	24/04/1941	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
808	LEGGE	422	01/05/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
809	REGIO DECRETO	639	19/05/1941	COSTITUZIONE PRESSO IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ALBANESI DI TRE DIREZIONI GENERALI E PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UN UFFICIO INTENDENZA
810	LEGGE	737	04/07/1941	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
811	LEGGE	770	04/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
812	LEGGE	786	04/07/1941	RINVIO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI
813	LEGGE	685	11/07/1941	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO
814	LEGGE	733	11/07/1941	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROVVIDENZE PER LA PROVINCIA DI LITTORIA
815	LEGGE	735	11/07/1941	AGEVOLAZIONI PER L'ESERCIZIO TEATRALE LIRICO E DRAMMATICO
816	LEGGE	867	19/07/1941	MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI TUTELA DEL

				PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
817	LEGGE	1041	25/07/1941	NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE, DELLE QUOTE ANNUALI E DEGLI ALTRI PROVENTI DOVUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
818	LEGGE	1137	08/08/1941	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1941, N. 124, CONCERNENTE LA EVOLUZIONE DA 120 E 180 DEL LIMITE DELLE GIORNATE PER LE QUALI VA CORRISPOSTA L'INDENNITÀ GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE.
819	LEGGE	1058	29/08/1941	ISTITUZIONE DI SCUOLE, PRESSO LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, PER L'INSEGNAMENTO PRATICO DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE
820	REGIO DECRETO	1173	10/10/1941	INTEGRAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO
821	LEGGE	1338	29/11/1941	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1941, N. 856, CONCERNENTE IL RIASSETTO DEI SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI
822	LEGGE	1540	05/12/1941	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 27, 106, 297, 369, 373 E 376 DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 28 APRILE 1938, N. 1165
823	LEGGE	1476	05/12/1941	DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO
824	LEGGE	1478	05/12/1941	MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 1032, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 84, RECANTE NORME PER DISCIPLINARE LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE PER IL PERSONALE STATALE DESTITUITO.
825	LEGGE	1490	05/12/1941	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SUGLI AUTOSERVIZI DI LINEA
826	LEGGE	1567	08/12/1941	DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TUTORIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE SU ALCUNI ATTI DEI CONSORZI
827	LEGGE	1649	27/12/1941	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA A) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
828	LEGGE	24	19/01/1942	ISTITUZIONE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.)

829	LEGGE	86	19/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON REGIE E GLI ESAMI DI STATO DI MATURITÀ E DI ABILITAZIONE
830	LEGGE	92	22/01/1942	NOTE CARATTERISTICHE E RAPPORTI PERSONALI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO
831	LEGGE	187	22/01/1942	VARIAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI
832	LEGGE	52	26/01/1942	CONFERIMENTO DEL GRADO DI TENENTE AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA ED AI MAESTRI DI SCHERMA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA
833	LEGGE	78	26/01/1942	ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA, AD ECCEZIONE DELL'ART. 13.

834 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

835 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

836	LEGGE	165	12/02/1942	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AVICOLO NAZIONALE
837	LEGGE	218	16/02/1942	ESTENSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI DELLE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE
838	LEGGE	133	19/02/1942	MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI VALORI VENALI STABILITO DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639
839	REGIO DECRETO	310	19/02/1942	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO

840	LEGGE	427	12/03/1942	DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITÀ NELLA DONNA
841	LEGGE	294	16/03/1942	AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114.
842	REGIO DECRETO	481	16/03/1942	DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA
843	LEGGE	397	19/03/1942	MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N.794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 380.
844	LEGGE	406	26/03/1942	AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER IMPIANTI RADIOFONICI CENTRALIZZATI IN QUARTIERI E VILLAGGI POPOLARI

845 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

846	LEGGE	511	30/03/1942	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1139, RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE
847	REGIO DECRETO	442	30/03/1942	NORME CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI BILANCI E DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO
848	REGIO DECRETO	458	30/03/1942	TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI TERRITORI DI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
849	LEGGE	514	15/04/1942	DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA INTEGRALE

850	LEGGE	515	15/04/1942	NORME PER LA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO E PER LA PREPARAZIONE TECNICA DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE AGRICOLE NEI COMPENSORI DI BONIFICA
851	LEGGE	797	12/05/1942	NORME RIGUARDANTI IL REIMPIEGO DELLE INDENNITÀ DI PERDITA DELLE NAVI REQUISITE ED IL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE INDENNITÀ DI PERDITA E SUI COMPENSI DI REQUISIZIONE DELLE NAVI STESSE
852	LEGGE	625	15/05/1942	PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GELSIKOLO
853	REGIO DECRETO	941	18/05/1942	SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
854	LEGGE	846	26/05/1942	DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
855	REGIO DECRETO	745	26/05/1942	ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE
856	LEGGE	1070	08/06/1942	APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.
857	LEGGE	840	21/06/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA.
858	LEGGE	897	27/06/1942	PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
859	LEGGE	799	03/07/1942	PROVVEDIMENTI PER I SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA E PER I MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

860	REGIO DECRETO	1101	03/07/1942	ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEI PRESIDI, DEI SEGRETARI E DEI BIDEELLI DELLE REGIE SCUOLE MEDIE
861	REGIO DECRETO	861	24/07/1942	NOMINATIVITÀ OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI POSSEDUTI DALLE SOCIETÀ COSTITUITE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PER AZIONI
862	REGIO DECRETO	1122	24/07/1942	INTEGRAZIONI AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
863	LEGGE	1128	04/08/1942	DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE VENEREE, RICOVERATI NEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ART. 303 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
864	LEGGE	1145	08/08/1942	RIORDINAMENTO DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI
865	REGIO DECRETO	1097	17/08/1942	NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI PUERICULTURA
866	REGIO DECRETO	1091	24/08/1942	SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E ARTISTICO
867	REGIO DECRETO	1192	24/08/1942	MODIFICAZIONI AL CALENDARIO SCOLASTICO
868	REGIO DECRETO	1319	05/09/1942	ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER ALCUNI CORSI DI LAUREA
869	LEGGE	1251	02/10/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITÀ DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
870	LEGGE	1328	09/10/1942	RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI

				CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI
871	LEGGE	1407	18/10/1942	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI
872	LEGGE	1426	18/10/1942	SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ DI MISURA NELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE
873	LEGGE	1434	18/10/1942	ISTITUTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
874	LEGGE	1423	31/10/1942	NORME CIRCA IL DEPOSITO DI OGGETTI E DENARO APPARTENENTI AD INFERMI RICOVERATI E DECEDUTI NEGLI OSPEDALI
875	REGIO DECRETO	1849	31/10/1942	SOSTITUZIONE DEL VAGLIA POSTALE PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CON OPERAZIONI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTERESSANTI IL SERVIZIO STESSO
876	LEGGE	1528	07/11/1942	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 124 E 167 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
877	LEGGE	1670	20/11/1942	NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI OSTETRICA CONDOTTA
878	REGIO DECRETO	1501	23/11/1942	MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
879	LEGGE	1548	03/12/1942	NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE E AL BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI NEI PROCEDIMENTI CIVILI
880	LEGGE	35	07/01/1943	PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO
881	LEGGE	102	21/01/1943	PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME PER LA NOMINA A NOTAIO
882	REGIO DECRETO	24	06/02/1943	ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA

883	LEGGE	351	08/03/1943	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI DI LIGNITE
884	LEGGE	193	25/03/1943	CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E 1933
885	REGIO DECRETO	471	19/04/1943	MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N. 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA MILITARE
886	LEGGE	419	29/04/1943	CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1940 - 1945
887	REGIO DECRETO	400	06/05/1943	DETERMINAZIONE DELLA DATA DI FUSIONE DELL' "ENTE MUTUALITÀ FASCISTA" ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE PROVINCE
888	LEGGE	569	31/05/1943	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1942, N. 1665, RECANTE NORME PER L'AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE.
889	LEGGE	570	31/05/1943	COLLOCAMENTO DEI DIRETTORI DIDATTICI NEL GRADO 9, GRUPPO B, SISTEMAZIONE DEI MAESTRI ELEMENTARI INCARICATI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE RURALI E PASSAGGIO ALLA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI DELLE SCUOLE GESTITE DALL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA E DALL'ENTE "LE SCUOLE PER I CONTADINI DELL'AGRO ROMANO"
890	REGIO DECRETO	651	07/06/1943	ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO.
891	LEGGE	609	28/06/1943	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1943, N. 86, CONCERNENTE DIRITTI ERARIALI PER LE CORSE DI CAVALLI ED ALTRE GARE
892	LEGGE	666	28/06/1943	IMPOSTE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE PER LA ESECUZIONE

				DEI PIANI REGOLATORI
893	REGIO DECRETO	714	04/08/1943	ESTENSIONE DELLO STATO DI GUERRA A TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO
894	REGIO DECRETO	142	29/05/1944	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE IN QUELLA DI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
895	D.LGS. LGT.	772	07/09/1945	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO NELLA PARTE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA
896	D.LGS. LGT.	601	05/05/1946	NORME PER IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE SOTTRATTE DALLA GERMANIA DURANTE LA GUERRA.
897	REGIO D. LGS.	534	27/05/1946	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.
898	REGIO D. LGS.	535	27/05/1946	RIASSUNZIONE IN RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI GIÀ DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.

899 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

900	LEGGE	512	16/05/1947	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO EGIZIANO CIRCA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'EGITTO PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI MILITARI SVOLTESI NEL SUO TERRITORIO ED IL DISSEQUESTRO DEI BENI ITALIANI IN EGITTO.
901	LEGGE	530	09/06/1947	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
902	D. LGS. C.P.S.	1048	25/07/1947	NORME PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE

				PUBBLICHE
903	D. LGS. C.P.S.	1510	26/11/1947	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
904	D. LGS. C.P.S.	1501	06/12/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
905	LEGGE	1379	12/12/1947	NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
906	LEGGE	1477	30/12/1947	RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
907	LEGGE	1629	31/12/1947	NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA
908	DECRETO LEGISLATIVO	3	18/01/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE SCOMMESSE
909	DECRETO LEGISLATIVO	19	20/01/1948	MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
910	DECRETO LEGISLATIVO	86	30/01/1948	FACOLTÀ AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA
911	DECRETO LEGISLATIVO	99	30/01/1948	MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12
912	DECRETO LEGISLATIVO	218	30/01/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI
913	DECRETO LEGISLATIVO	109	31/01/1948	CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA
914	LEGGE	25	04/02/1948	NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
915	DECRETO	61	05/02/1948	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI

	LEGISLATIVO			RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI PUBBLICI LOCALI
916	DECRETO LEGISLATIVO	168	14/02/1948	TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
917	DECRETO LEGISLATIVO	159	15/02/1948	RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL BESTIAME DA MACELLO
918	DECRETO LEGISLATIVO	215	17/02/1948	RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
919	DECRETO LEGISLATIVO	62	20/02/1948	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL TEATRO
920	DECRETO LEGISLATIVO	264	25/02/1948	RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
921	DECRETO LEGISLATIVO	107	26/02/1948	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
922	DECRETO LEGISLATIVO	315	27/02/1948	CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO CONTINUATIVO
923	DECRETO LEGISLATIVO	161	02/03/1948	PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI
924	DECRETO LEGISLATIVO	145	04/03/1948	MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
925	DECRETO LEGISLATIVO	333	05/03/1948	RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE

926	DECRETO LEGISLATIVO	284	06/03/1948	NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
927	DECRETO LEGISLATIVO	341	06/03/1948	MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
928	DECRETO LEGISLATIVO	451	09/03/1948	INDENNITÀ PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO MARE
929	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	757	17/03/1948	RIPRISTINO DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO NEL PORTO DI MESSINA
930	DECRETO LEGISLATIVO	558	17/03/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO E DELLO STELVIO
931	DECRETO LEGISLATIVO	410	18/03/1948	REVOCA DELLA ESTENSIONE DELLE RIDUZIONI FERROVIARIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
932	DECRETO LEGISLATIVO	249	19/03/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165, RELATIVO ALLA REVOCA DI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE ACCORDATE AGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITÀ E AI CITTADINI AVENTI BENEMERENZE FASCISTE
933	DECRETO LEGISLATIVO	735	19/03/1948	AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, MODIFICATO CON L'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183
934	DECRETO LEGISLATIVO	212	24/03/1948	MODIFICAZIONI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD

				AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
935	DECRETO LEGISLATIVO	711	25/03/1948	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI SCOMPARI
995	DECRETO LEGISLATIVO	397	27/03/1948	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO STATALE.
936	DECRETO LEGISLATIVO	398	01/04/1948	NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI MACCHINE
937	DECRETO LEGISLATIVO	371	03/04/1948	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA
938	DECRETO LEGISLATIVO	752	06/04/1948	INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI LABORATORI SCUOLA
939	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE
940	DECRETO LEGISLATIVO	486	09/04/1948	AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE
941	DECRETO LEGISLATIVO	524	09/04/1948	NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
942	DECRETO LEGISLATIVO	1156	10/04/1948	ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
943	DECRETO LEGISLATIVO	487	12/04/1948	PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI URBANI

944 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

945	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	511	14/04/1948	CONCESSIONE DI CONDONO DI PENE A FAVORE DI CITTADINI JUGOSLAVI
946	DECRETO LEGISLATIVO	538	15/04/1948	AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI AFFEZIONE TUBERCOLARE
947	DECRETO LEGISLATIVO	463	16/04/1948	FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO NAZIONALE "LUCE"
948	DECRETO LEGISLATIVO	540	16/04/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA
949	DECRETO LEGISLATIVO	551	16/04/1948	ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE RURALI
950	DECRETO LEGISLATIVO	576	16/04/1948	SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI DEI CONVITTI NAZIONALI
951	DECRETO LEGISLATIVO	525	17/04/1948	RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL "CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI"
952	DECRETO LEGISLATIVO	736	17/04/1948	RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI
953	DECRETO LEGISLATIVO	774	17/04/1948	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 24, SULL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
954	DECRETO LEGISLATIVO	1029	17/04/1948	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399, E 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
955	DECRETO LEGISLATIVO	571	21/04/1948	RILASCIO, IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA, BOLLO E SPESA, DI CERTIFICATI E DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI

				OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA O PER QUELLA JUGOSLAVA, NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO DI PACE
956	DECRETO LEGISLATIVO	1372	21/04/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI
957	DECRETO LEGISLATIVO	578	21/04/1948	AUMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI PER IMPIEGHI PRESSO ENTI PUBBLICI LOCALI
958	DECRETO LEGISLATIVO	1372	21/04/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI
959	DECRETO LEGISLATIVO	689	24/04/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1031, RIGUARDANTE LA CONSERVAZIONE O REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE PREGIUDICATI IN CONSEGUENZA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
960	DECRETO LEGISLATIVO	896	24/04/1948	RICONSEGNA DEI BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI.
961	DECRETO LEGISLATIVO	534	03/05/1948	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA A PASSO RIDOTTO
962	DECRETO LEGISLATIVO	668	03/05/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1945, N. 618, RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO
963	DECRETO LEGISLATIVO	799	03/05/1948	NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
964	DECRETO LEGISLATIVO	801	03/05/1948	PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

965	DECRETO LEGISLATIVO	821	03/05/1948	ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI FISSI DI ABBONAMENTO OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI
966	DECRETO LEGISLATIVO	843	03/05/1948	ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITÀ, ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETÀ RICUPERI MARITTIMI
967	DECRETO LEGISLATIVO	844	03/05/1948	LIMITE DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO STATO
968	DECRETO LEGISLATIVO	937	03/05/1948	RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA
969	DECRETO LEGISLATIVO	949	03/05/1948	NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI
970	DECRETO LEGISLATIVO	502	05/05/1948	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
971	DECRETO LEGISLATIVO	527	05/05/1948	TERMINE PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIÀ TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHÈ AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI
972	DECRETO LEGISLATIVO	589	05/05/1948	RIASSESTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI
973	DECRETO LEGISLATIVO	596	05/05/1948	PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

974 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

975	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI
-----	------------------------	-----	------------	---

				ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE
--	--	--	--	---

976 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

977	DECRETO LEGISLATIVO	546	07/05/1948	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE
978	DECRETO LEGISLATIVO	636	07/05/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
979	DECRETO LEGISLATIVO	657	07/05/1948	INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DI RUOLO DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, DEL PERSONALE EFFETTIVO DI AUTOFILOVIE ESERCITATE DA AZIENDE TRAMVIARIE NELLO STESSO CENTRO URBANO
980	DECRETO LEGISLATIVO	702	07/05/1948	ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI DELLE PROVVIDENZE DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121
981	DECRETO LEGISLATIVO	810	07/05/1948	COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA E DISPENSA DAL SERVIZIO, A DOMANDA O D'AUTORITÀ, DEGLI UFFICIALI INFERIORI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA
982	DECRETO LEGISLATIVO	811	07/05/1948	VARIAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
983	DECRETO LEGISLATIVO	825	07/05/1948	VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
984	DECRETO LEGISLATIVO	865	07/05/1948	MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE

985	DECRETO LEGISLATIVO	878	07/05/1948	LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI
986	DECRETO LEGISLATIVO	1033	07/05/1948	DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULLA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIÀ DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.
987	DECRETO LEGISLATIVO	1038	07/05/1948	MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI EDUCANDATI GOVERNATIVI FEMMINILI
988	DECRETO LEGISLATIVO	1042	07/05/1948	AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL TESORO NEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE E SUBCONCESSIONARIE DI FERROVIE, TRANVIE A TRAZIONE MECCANICA E DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE CHE FRUISCONO DI ANTICIPAZIONI RIMBORSABILI CONCESSE DALLO STATO
989	DECRETO LEGISLATIVO	1114	07/05/1948	INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIÀ ISCRITTO NEL RUOLO EGEO
990	DECRETO LEGISLATIVO	1173	07/05/1948	TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI
991	DECRETO LEGISLATIVO	1235	07/05/1948	ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
992	DECRETO LEGISLATIVO	1253	07/05/1948	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.
993	DECRETO LEGISLATIVO	1347	07/05/1948	REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE
994	DECRETO LEGISLATIVO	1204	08/05/1948	MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
996	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1125	21/06/1948	MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DEI COMMISSARI TECNICI PER L'ORIENTE.

997	LEGGE	1100	13/07/1948	MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA
998	LEGGE	1094	04/08/1948	PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE
999	LEGGE	1095	06/08/1948	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE, CON DECORRENZA DALL'ANNATA AGRARIA 1948 - 49, DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 19 OTTOBRE 1944, N. 279 E 26 APRILE 1946, N. 597
1000	LEGGE	1140	18/08/1948	CONTRATTO DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO
1001	LEGGE	1363	10/11/1948	ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA DI PUBBLICA UTILITÀ ALLE OPERE FERROVIARIE
1002	LEGGE	1387	03/12/1948	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
1003	LEGGE	1440	21/12/1948	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI ED ISTITUZIONE DI UN SOVRAPREZZO SUI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1004	LEGGE	1443	21/12/1948	NORME D'ORDINAMENTO E TEMPORANEE DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
1005	LEGGE	1456	22/12/1948	DISPOSIZIONI PER LE MODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE E DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO
1006	LEGGE	1471	30/12/1948	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
1007	LEGGE	1	07/01/1949	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1008	LEGGE	23	12/02/1949	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-

				LEGGE 14 DICEMBRE 1948, N. 1419, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
1009	LEGGE	48	14/02/1949	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 952, CONTENENTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX - GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
1010	LEGGE	33	15/02/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE
1011	LEGGE	27	18/02/1949	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1948, N. 1427, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
1012	LEGGE	86	26/02/1949	NORME TRANSITORIE PER LA RETRODATAZIONE DELLE NOMINE A STRAORDINARIO NELLE UNIVERSITÀ NEI CONFRONTI DI PROFESSORI LA CUI ASSUNZIONE IN RUOLO FU RITARDATA PERCHÈ CELIBI
1013	LEGGE	43	28/02/1949	PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI
1014	LEGGE	76	01/03/1949	ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1015	LEGGE	74	03/03/1949	SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N.949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI
1016	LEGGE	106	09/03/1949	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO SOGGETTI A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1017	LEGGE	88	15/03/1949	DETERMINAZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DELLA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA DI CINECITTÀ
1018	LEGGE	162	29/03/1949	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
1019	LEGGE	94	01/04/1949	TRASFERIMENTO A CAPITALE DEI SALDI ATTIVI DELLE RIVALUTAZIONI PER CONGUAGLIO MONETARIO OPERATO A MENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 49
1020	LEGGE	165	23/04/1949	UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITÀ INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI
1021	LEGGE	160	29/04/1949	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1022	LEGGE	217	07/05/1949	CONFERIMENTO DEL GRADO DI CAPITANO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
1023	LEGGE	206	12/05/1949	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI
1024	LEGGE	321	03/06/1949	PROROGA DEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO
1025	LEGGE	422	04/06/1949	COSTITUZIONE DI UN COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
1026	LEGGE	605	08/06/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE INCARICATA DI DIRIGERE IL LAVORO DI REVISIONE TOPONOMASTICA DELLA CARTA D'ITALIA
1027	LEGGE	353	25/06/1949	PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE, NONCHÉ DELLE CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE
1028	LEGGE	329	27/06/1949	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACQUISTARE O A COSTRUIRE CASE A TIPO POPOLARE PER DARE ALLOGGI IN AFFITTO AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI

1029	LEGGE	477	30/06/1949	CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ AVENTI SEDE IN TERRITORI SUI QUALI LO STATO ITALIANO HA CESSATO DI ESERCITARE LA SUA SOVRANITÀ
1030	LEGGE	417	01/07/1949	AUMENTO DELL'AMMENDA STABILITA DALL'ART. 219 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
1031	LEGGE	439	08/07/1949	ISTITUZIONE NEI RUOLI ORGANICI DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLA CATEGORIA DEGLI INTERPRETI
1032	LEGGE	995	24/07/1949	ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE TASSE PREVISTE DAL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI SULL'EMIGRAZIONE
1033	LEGGE	448	26/07/1949	COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI FILM ESTERI PARLATI IN LINGUA ITALIANA
1034	LEGGE	473	29/07/1949	NORME AGGIUNTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1035	LEGGE	585	29/07/1949	ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1925, N. 1574, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, RELATIVO AI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI POSTALI E TELEGRAFICI
1036	LEGGE	476	03/08/1949	PROROGA PER L'ANNATA AGRARIA 1948 - 49 DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI
1037	LEGGE	522	03/08/1949	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STATALE AL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
1038	LEGGE	700	20/08/1949	MODIFICAZIONI ALLE PENALITÀ PER LE CONTRAVVENZIONI ED IL CONTRABBANDO SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE E LE TASSE DI LICENZA PER LA FABBRICAZIONE E VENDITA DEGLI STESSI

1039 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1040	LEGGE	840	20/10/1949	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
1041	LEGGE	789	29/10/1949	NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI
1042	LEGGE	826	29/10/1949	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SULLA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA
1043	LEGGE	806	04/11/1949	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1949, N. 644, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE NORME PER OPERARE IL RAGGUAGLIO IN LIRE ITALIANE DELLE DIVISE ESTERE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AD VALOREM, DELLA TASSA DI BOLLO, DELLA IMPOSTA DI ASSICURAZIONE E DELLA RELATIVA IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA
1044	LEGGE	866	10/11/1949	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO", CON SEDE IN TORINO
1045	LEGGE	858	21/11/1949	ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MAGGIO 1946, N. 356, CIRCA L'IMPIEGO DELLA SACCARINA E DELLA DULCINA NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, GELATI, CONSERVE, CONCENTRATI DI FRUTTA E BIBITE ANALCOOLICHE E DELLA DULCINA PER USI FARMACEUTICI
1046	LEGGE	870	06/12/1949	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1949, N. 707, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI
1047	LEGGE	1137	15/12/1949	AUMENTO DEI LIMITI FISSATI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 29 APRILE 1940, N. 496, PER LE CAUZIONI DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI
1048	LEGGE	1051	19/12/1949	PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
1049	LEGGE	940	24/12/1949	REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE NATURALI ED ARTIFICIALI
1050	LEGGE	941	24/12/1949	IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA RELATIVA AL GRANO, GRANOTURCO,

				RISO, ORZO, SEGALA ED OLI VEGETALI
1051	LEGGE	968	24/12/1949	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 589, CONCERNENTE RIASSETTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI.
1052	LEGGE	993	24/12/1949	DELEGAZIONE AL GOVERNO DI EMANARE UNA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI
1053	LEGGE	955	29/12/1949	NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1054	LEGGE	958	29/12/1949	DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA
1055	LEGGE	959	29/12/1949	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL TEATRO
1056	LEGGE	23	05/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N.1033, CONCERNENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIÀ DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.
1057	LEGGE	89	10/01/1950	AUMENTO DA L. 50 A L. 500 DELLA TASSA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI
1058	LEGGE	22	11/01/1950	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, E RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399 E 17 APRILE 1948, N. 1029, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1059	LEGGE	72	15/02/1950	AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI COMANDANTI DI PORTO
1060	LEGGE	54	20/02/1950	AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI
1061	LEGGE	101	20/02/1950	VARIAZIONI DEL COMPENSO DOVUTO ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE, PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI
1062	LEGGE	93	23/02/1950	PROROGA E RIPRISTINO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO
1063	LEGGE	103	06/03/1950	PROROGA AL 30 GIUGNO 1950 DEL TERMINE FISSATO CON L'ART. 34 DELLA

				LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, RIGUARDANTE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELlici
1064	LEGGE	181	06/03/1950	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA E PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DI LICENZA PER TALUNI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI
1065	LEGGE	109	13/03/1950	COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ITALIANA PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI DAI TERRITORI ATTUALMENTE NON SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ DELL'ITALIA IN FORZA DEL TRATTATO DI PACE
1066	LEGGE	144	22/03/1950	RATIFICA, SENZA MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 1242 E RATIFICA CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1067	LEGGE	189	23/03/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 1948, N. 264, CONCERNENTE IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
1068	LEGGE	228	25/03/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, RELATIVO A PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI
1069	LEGGE	328	02/04/1950	MODIFICAZIONI ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE MOSTRE D'ARTE
1070	LEGGE	224	04/04/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1253, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.
1071	LEGGE	199	18/04/1950	NORME MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI TERRENI INCOLTI AI CONTADINI
1072	LEGGE	261	09/05/1950	AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

1073	LEGGE	308	12/05/1950	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E DEI DETERSIVI
1074	LEGGE	333	19/05/1950	APPLICABILITÀ ALLE PROVINCE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1075	LEGGE	367	19/05/1950	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI

1076 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1077	LEGGE	310	25/05/1950	RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ ELETTE DI FRUMENTO"
1078	LEGGE	373	25/05/1950	MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI DI BONIFICA
1079	LEGGE	392	03/06/1950	RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE
1080	LEGGE	376	15/06/1950	ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE, DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON PRECEDENZA AI CIECHI
1081	LEGGE	399	22/06/1950	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI LIRE 1.500.000.000
1082	LEGGE	471	22/06/1950	AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN

				MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951 - 52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE MILIARDI DEL 1950 - 51
1083	LEGGE	452	05/07/1950	APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892
1084	LEGGE	484	08/07/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE
1085	LEGGE	674	15/07/1950	ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUÌ LA SPECIALITÀ "AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1086	LEGGE	505	15/07/1950	PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, COMPARTECIPAZIONE E AFFITTO DI FONDI RUSTICI
1087	LEGGE	592	15/07/1950	ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI ALCUNI CONTRATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI COMUNI
1088	LEGGE	525	25/07/1950	DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI JONICI CONTERMINI
1089	LEGGE	689	28/07/1950	NORME E MAGGIORAZIONI DI SPESE CIRCA LA ESECUZIONE PER CONTO DI TERZI DI LAVORI ATTINENTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E POSTALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1090	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	733	30/07/1950	FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI RENDITA SU TITOLI NOMINATIVI DI DEBITO PUBBLICO

1091	LEGGE	575	30/07/1950	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FINANZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
1092	LEGGE	630	30/07/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 811, CONCERNENTE VARIAZIONE AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
1093	LEGGE	647	10/08/1950	ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1094	LEGGE	793	21/08/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA
1095	LEGGE	860	26/08/1950	TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1096	LEGGE	835	06/10/1950	RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPRENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
1097	LEGGE	842	10/10/1950	DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI
1098	LEGGE	907	10/10/1950	AUMENTO DA 250 MILIONI DI LIRE A 10 MILIARDI DI LIRE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ERARIO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL FONDO PENSIONI, DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1936, N. 844
1099	LEGGE	920	18/10/1950	PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETÀ E DI CONSORZI
1100	LEGGE	943	21/10/1950	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE
1101	LEGGE	990	21/10/1950	NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1948, NUMERO 249 , E DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1949, N. 20, CIRCA PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE ABBIANO FATTO PARTE DI FORMAZIONI

				ANTIFRANCHISTE.
1102	LEGGE	1073	21/10/1950	AUMENTO ED ESTENSIONE DELLA INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA AGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1103	LEGGE	910	27/10/1950	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIÀ OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA
1104	LEGGE	1068	04/11/1950	NORME RELATIVE AL TERRITORIO DI PRODUZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL VINO TIPICO DENOMINATO "MOSCATO DI PANTELLERIA"
1105	LEGGE	978	09/11/1950	MODIFICAZIONE ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER L'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458, ED ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1579
1106	LEGGE	992	09/11/1950	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE FUNERARIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1107	LEGGE	927	16/11/1950	MODIFICAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE OPZIONI DEGLI ALTO ATESINI
1108	LEGGE	1030	21/11/1950	AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE
1109	LEGGE	1031	30/11/1950	COMPLETAMENTO DELLA PRIMA LINEA METROPOLITANA DI ROMA
1110	LEGGE	986	12/12/1950	DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI, GESTANTI E PUERPERE
1111	LEGGE	987	12/12/1950	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1951 DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 26,

				SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860, CONCERNENTE LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1112	LEGGE	1106	14/12/1950	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 600 MILIONI PER NUOVO APPORTO STATALE ALLA "CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA"
1113	LEGGE	1151	14/12/1950	AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER QUANTO HA RIFERIMENTO ALL'ACETO
1114	LEGGE	1020	28/12/1950	PROROGA DI DURATA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA
1115	LEGGE	5	04/01/1951	SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO COMBUSTIBILI LIQUIDI
1116	LEGGE	56	11/01/1951	NORME PER L'IDONEITÀ ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE ESATTORIALE
1117	LEGGE	19	17/01/1951	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE PRO VITTIME POLITICHE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 50 MILIONI

1118	LEGGE	22	29/01/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 2 MARZO 1948, N. 161, CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI.
1119	LEGGE	114	03/02/1951	ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI AGRARI DI GENOVA E PERUGIA
1120	LEGGE	126	06/02/1951	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, AGLI ENTI LOCALI CHE PROVVEDONO ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA IL CONTROLLO STATALE

1121	LEGGE	161	06/02/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITÀ DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (LIMITE DELLE RICHIESTE DI CARTE VALORI DA PARTE DEGLI UFFICI POSTALI SUCCURSALI)
1122	LEGGE	143	07/02/1951	NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO PER GLI ANNI 1951 - 52 E PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI ESATTORIALI MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA

1123 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1124	LEGGE	94	22/02/1951	NORME A FAVORE DELL'ENTE EDILIZIO PER I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
1125	LEGGE	189	03/03/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 825, CONCERNENTI VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO
1126	LEGGE	105	09/03/1951	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI
1127	LEGGE	293	15/03/1951	RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI POLITICI
1128	LEGGE	205	22/03/1951	REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1129	LEGGE	337	22/03/1951	CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI
1130	LEGGE	210	29/03/1951	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI
1131	LEGGE	226	02/04/1951	MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI

				SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON AVANSPECTACOLO
1132	LEGGE	252	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
1133	LEGGE	291	02/04/1951	PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
1134	LEGGE	299	02/04/1951	MISURA DELLE INDENNITÀ AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA.
1135	LEGGE	316	28/04/1951	ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO, CON SEDE IN NAPOLI, DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI
1136	LEGGE	341	05/05/1951	MODIFICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 1946, N. 569, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER I SEGRETARI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
1137	LEGGE	367	11/05/1951	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI
1138	LEGGE	328	18/05/1951	ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
1139	LEGGE	333	18/05/1951	NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE L'ESPROPRIAZIONE, LA BONIFICA, LA TRASFORMAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI
1140	LEGGE	388	21/05/1951	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA LIRE 750.000 A LIRE 20.000.000
1141	LEGGE	391	21/05/1951	AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 198 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, A FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI AUTORI E SCRITTORI E DEI MUSICISTI
1142	LEGGE	394	23/05/1951	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI
1143	LEGGE	357	23/05/1951	PROROGA DEGLI SFRATTI NEI COMUNI CHE PRESENTANO ECCEZIONALE PENURIA DI ABITAZIONI

1144	LEGGE	394	23/05/1951	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI
1145	LEGGE	358	29/05/1951	DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA
1146	LEGGE	444	29/05/1951	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1147	LEGGE	539	29/05/1951	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1912, N. 612, RECANTE NORME PER IL TRANSITO ED IL SOGGIORNO DELLE NAVI MERCANTILI LUNGO LE COSTE DELLO STATO
1148	LEGGE	541	10/07/1951	ISTITUZIONE DELL'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'ANNATA AGRARIA 1950 - 1951
1149	LEGGE	594	10/07/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MAGGIO 1947, N. 491, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1150	LEGGE	961	30/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1948, N. 1372, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI
1151	LEGGE	628	08/08/1951	DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE NORME PER L'ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI
1152	LEGGE	940	30/08/1951	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
1153	LEGGE	950	30/08/1951	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1951, N. 490, RECANTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI MATERIE PRIME PER COSTITUZIONE DI RISERVE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

1154	LEGGE	1141	01/10/1951	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E ALLA LEGGE 15 GIUGNO 1950, N. 569, CONCERNENTI RICOSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
1155	LEGGE	1130	09/10/1951	MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
1156	LEGGE	1186	19/10/1951	AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1157	LEGGE	1152	19/10/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1158	LEGGE	1173	19/10/1951	AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE
1159	LEGGE	1183	20/10/1951	PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA DEI BREVETTI
1160	LEGGE	1188	04/11/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI
1161	LEGGE	1504	04/11/1951	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 12 LUGLIO 1950, N. 591, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLE CAUZIONI COMMERCIALI
1162	LEGGE	1297	20/11/1951	AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI - AGEVOLAZIONI FISCALI
1163	LEGGE	1354	20/11/1951	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RATIFICATO CON LA LEGGE 22 MARZO 1950, N. 144, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1164	LEGGE	1512	20/11/1951	AUMENTO DEL LIMITE DI SOMMA PREVISTO PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO PER LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE PERCETTE E DI DIRITTI SU PRODOTTI CHE SI ESPORTANO

1165	LEGGE	1324	24/11/1951	MODIFICAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, SUL RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE
1166	LEGGE	1611	27/11/1951	MODIFICAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, NUMERO 1482, CONTENENTE "NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHÈ DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE"
1167	LEGGE	1630	07/12/1951	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1934, N. 653, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEL PERIODO DI LAVORO NOTTURNO VIETATO ALLE DONNE E AGLI ADOLESCENTI
1168	LEGGE	1572	07/12/1951	AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, A FAVORE DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE DI TRIESTE
1169	LEGGE	1551	18/12/1951	AUMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI; ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE.
1170	LEGGE	1569	18/12/1951	INTEGRAZIONE DEL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1933, N. 786, E DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1934, N. 1352, CIRCA IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEI COMUNI AUTONOMI
1171	LEGGE	1585	24/12/1951	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 341, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
1172	LEGGE	1669	24/12/1951	SOSTITUZIONE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 22, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
1173	LEGGE	10	02/01/1952	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1174	LEGGE	19	02/01/1952	PROVVIDENZE PER LA FABBRICERIA DI SANTA MARIA DEL FIORE

1175	LEGGE	32	08/01/1952	CLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA BONIFICA, DEI TERRITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841
1176	LEGGE	53	08/01/1952	DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE
1177	LEGGE	3	10/01/1952	PROVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951
1178	LEGGE	16	10/01/1952	RIPRISTINO DEL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI

1179 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1180	LEGGE	37	23/01/1952	PROROGA AL 30 SETTEMBRE 1956 DELLA RITENUTA DELL'UNO PER CENTO SULLE VINCITE AL LOTTO A FAVORE DELL'ENTE FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL LOTTO
1181	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	180	26/01/1952	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA RADIO AUDIZIONI ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI DEL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE CIRCOLARE E DEL SERVIZIO DI TELEDIFFUSIONE SU FILO
1182	LEGGE	49	09/02/1952	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
1183	LEGGE	60	09/02/1952	REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO
1184	LEGGE	69	11/02/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL POPOLO"
1185	LEGGE	70	11/02/1952	NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI

				STATO PER I TERRENI ESPROPRIATI
1186	LEGGE	71	11/02/1952	ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO
1187	LEGGE	74	11/02/1952	NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER CONGUAGLIO MONETARIO
1188	LEGGE	58	16/02/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI VINCOLO ALBERGHIERO
1189	LEGGE	136	26/02/1952	AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951 - 52 AL 1955 - 56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI
1190	LEGGE	113	01/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165
1191	LEGGE	110	04/03/1952	MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1192	LEGGE	196	14/03/1952	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645
1193	LEGGE	213	14/03/1952	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA
1194	LEGGE	184	19/03/1952	PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
1195	LEGGE	202	19/03/1952	AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL - OLIO)

1196	LEGGE	175	22/03/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA
1197	LEGGE	397	22/03/1952	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
1198	LEGGE	347	27/03/1952	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 1947, N. 177, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI
1199	LEGGE	200	28/03/1952	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 6 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE IN NAPOLI DI CASE ULTRAPOPOLARI
1200	LEGGE	339	02/04/1952	NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E 18 MAGGIO 1951, N. 333
1201	LEGGE	234	05/04/1952	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL VINCOLO ALBERGHIERO
1202	LEGGE	341	05/04/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 799, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1203	LEGGE	357	09/04/1952	MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1208, RELATIVA ALLA "COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO AUTORIZZATI AD OPERARE NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N. 165"
1204	LEGGE	403	14/04/1952	AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO
1205	LEGGE	415	23/04/1952	MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

				GIURISDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO È ELEVATO A SEI MESI.
1206	LEGGE	472	23/04/1952	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA PREVIDENZA
1207	LEGGE	527	23/04/1952	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE 28 MARZO 1951, N. 266
1208	LEGGE	456	15/05/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 117, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI
1209	LEGGE	572	17/05/1952	PASSAGGIO DEI SERVIZI STATISTICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
1210	LEGGE	619	17/05/1952	RISANAMENTO DEI RIONI DEI "SASSI" NELL'ABITATO DEL COMUNE DI MATERA
1211	LEGGE	624	23/05/1952	NUOVA ASSEGNAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1952, N. 9, CONCERNENTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE DISASTRATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E DELL'AUTUNNO 1951 IN CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA, LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA, PUGLIA E CAMPANIA
1212	LEGGE	630	23/05/1952	STANZIAMENTO DI 750 MILIONI DI LIRE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO
1213	LEGGE	635	27/05/1952	AUMENTO DELLA TASSA D'INGRESSO, ATTUALMENTE IN VIGORE, PER L'ACCESSO DEI VISITATORI AI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ DELLO STATO
1214	DECRETO DEL	1984	04/06/1952	ISTITUZIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA, PER GLI ITALIANI

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			ALL'ESTERO, NELLE CITTÀ DI VENEZIA E DI BRINDISI
1215	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1985	04/06/1952	SOPPRESSIONE DELL'ISPettorato DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO DI VENTIMIGLIA
1216	LEGGE	678	06/06/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1939, N. 1450, SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA
1217	LEGGE	693	13/06/1952	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954 - 1963 E MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI
1218	LEGGE	810	13/06/1952	ABROGAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 1946, N. 37, E MODIFICAZIONI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1951, N. 164
1219	LEGGE	724	20/06/1952	NORME INTEGRATIVE CIRCA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
1220	LEGGE	677	28/06/1952	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO ED ALBERGHIERO
1221	LEGGE	1050	29/06/1952	PROVVEDIMENTI PER LA GALLERIA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO
1222	LEGGE	813	30/06/1952	RIPRISTINO DELLE NORME PENALI CONTENUTE NEI R.D.L. 2 GENNAIO 1936, N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 279 E R.D.L. 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955 E NEL D.LGS.LGT. 17 SETTEMBRE 1944, N. 213, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE AL TRE FIBRE VEGETALI
1223	LEGGE	864	01/07/1952	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE

				DALL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165
1224	LEGGE	703	02/07/1952	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
1225	LEGGE	964	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L. 750.000 A L. 20.000.000
1226	LEGGE	965	11/07/1952	AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO DELLA F. A. O.
1227	LEGGE	1641	11/07/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO 1942, N. 907
1228	LEGGE	1006	20/07/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ
1229	LEGGE	1008	20/07/1952	NORME A FAVORE DEGLI ALTO - ATE SINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA
1230	LEGGE	998	25/07/1952	PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA DEL MEZZOGIORNO)
1231	LEGGE	1229	25/07/1952	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
1232	LEGGE	1090	31/07/1952	PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
1233	LEGGE	1131	31/07/1952	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE SOMME DOVUTE DALLA JUGOSLAVIA PER LA PERDITA DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA, O ESISTENTI NEL SUO ANTICO TERRITORIO
1234	LEGGE	1206	16/08/1952	INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, RECANTE NORME PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI

1235	LEGGE	1348	20/10/1952	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO
1236	LEGGE	1901	31/10/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 13 SETTEMBRE 1946, N.90, E 8 SETTEMBRE 1947, N.1045, CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI CONSUMO E LA CONCESSIONE DI RELATIVI FINANZIAMENTI
1237	LEGGE	1902	03/11/1952	MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
1238	LEGGE	1973	03/11/1952	MODIFICAZIONE TEMPORANEA ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1942, N. 128, IN MATERIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
1239	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4471	12/11/1952	REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI DAL GRADO 7 AL 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
1240	LEGGE	1904	15/11/1952	MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 860 DEL 26 AGOSTO 1950, SULLA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI
1241	LEGGE	2379	15/11/1952	CONFERIMENTO DI POSTI DI IMPIEGO CIVILE AI SOTTOUFFICIALI, ALLE GUARDIE SCELTE ED ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1242	LEGGE	1995	29/11/1952	ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1243	LEGGE	1846	07/12/1952	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART.2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993
1244	LEGGE	2467	11/12/1952	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28

				DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915
1245	LEGGE	2520	11/12/1952	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI
1246	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4433	11/12/1952	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, CHE MODIFICA LA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI
1247	LEGGE	2380	11/12/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1947, N. 820, CONCERNENTE NORME PER UN CONCORSO NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIÀ TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHÈ AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI
1248	LEGGE	2467	11/12/1952	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915
1249	LEGGE	2521	11/12/1952	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A COSTRUIRE EDIFICI PER ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE DA CONCEDERE IN USO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1250	LEGGE	2529	11/12/1952	AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A PROVVEDERE ALL'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE AVENTI PARTICOLARE IMPORTANZA, E A CONCORRERE ALLA SPESA PER GLI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE
1251	LEGGE	3096	11/12/1952	ELEVAZIONE DELLA MISURA DEL PREMIO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1935, N. 861
1252	LEGGE	2989	18/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI L'IGIENE E LA

				SANITÀ PUBBLICA, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1253	LEGGE	3088	18/12/1952	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
1254	LEGGE	3089	18/12/1952	INCLUSIONE DELLA LAUREA IN SCIENZE COLONIALI FRA I TITOLI DI STUDIO AMMESSI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO COMMISSARIATO.
1255	LEGGE	3136	18/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1256	LEGGE	2390	19/12/1952	RIORGANIZZAZIONE GIURIDICA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
1257	LEGGE	2377	20/12/1952	NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI RIFORMA FONDARIA
1258	LEGGE	3137	22/12/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1947, N. 883, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI SERVIZI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
1259	LEGGE	3595	22/12/1952	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 221, SULL'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI ORDINARIE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE STATALE DEL DAZIO DI CONSUMO DI ROMA, NAPOLI, PALERMO E VENEZIA, TRASFERITO AI COMUNI E NON ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA FRA GLI ENTI LOCALI
1260	LEGGE	2524	27/12/1952	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1946, N. 94, CONCERNENTE CONCESSIONE AI PARTIGIANI COMBATTENTI DI PROMOZIONE ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA E DI TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA NELLA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO, E DEI SOTTUFFICIALI IN CARRIERA CONTINUATIVA
1261	LEGGE	3596	27/12/1952	DELEGA AL GOVERNO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

				LEGISLATIVA PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE IMPOSTE SUL BOLLO E SULLA PUBBLICITÀ
1262	LEGGE	4436	28/12/1952	NORME INTEGRATIVE E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI PER LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAI TERREMOTI FRA IL 1908 E IL 1936
1263	LEGGE	30	05/01/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1264	LEGGE	32	05/01/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1265	LEGGE	33	05/01/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 LUGLIO 1946, N. 39, CONCERNENTE DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE
1266	LEGGE	34	05/01/1953	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE
1267	LEGGE	48	31/01/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1268	LEGGE	68	31/01/1953	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI
1269	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	232	10/02/1953	NUOVI PUNZONI PER LA BOLLATURA DI PESI E MISURE DI PICCOLE DIMENSIONI, AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE E PARTICOLARE DELICATEZZA
1270	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	251	10/02/1953	NORME PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER TITOLI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO DELLA MARINA MILITARE

	REPUBBLICA			
1271	LEGGE	59	10/02/1953	DISPOSIZIONI PER L'ESTENSIONE AGLI ENTE STRANIERI DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA LIBERALITÀ A SCOPO DI BENEFICENZA, ISTRUZIONE OD EDUCAZIONE
1272	LEGGE	69	10/02/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1273	LEGGE	79	10/02/1953	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1947, N. 134, CONCERNENTE ISTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AD INTEGRARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE
1274	LEGGE	83	15/02/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 433, CONCERNENTE ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI
1275	LEGGE	89	24/02/1953	MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
1276	LEGGE	90	24/02/1953	NORME PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE IN DENARO
1277	LEGGE	95	24/02/1953	MODIFICAZIONI ALLE QUOTE DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO STABILITE DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 689
1278	LEGGE	108	24/02/1953	ESTENSIONE AL PERSONALE ECCLESIASTICO DEI RUOLI AUSILIARIO E DI RISERVA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PREVISTO PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 886.
1279	LEGGE	143	24/02/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1173, CONCERNENTE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

1280	LEGGE	86	28/02/1953	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO
1281	LEGGE	149	28/02/1953	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO
1282	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	363	11/03/1953	EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ENTE DI ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO
1283	LEGGE	150	11/03/1953	DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI D'INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
1284	LEGGE	180	11/03/1953	DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
1285	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	112	20/03/1953	TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1286	LEGGE	168	21/03/1953	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 367, RECANTE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI
1287	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
1288	LEGGE	224	21/03/1953	PAGAMENTI DELL'INDENNITÀ PER I TERRENI ESPROPRIATI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 21 OTTOBRE 1950, N. 841
1289	LEGGE	230	21/03/1953	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONSEGUIRE LA RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO DEI BENI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI, DEGLI EDIFICI DI CULTO E DI QUELLI

				DESTINATI AD USO DI BENEFICENZA ED ASSISTENZA, DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI BELlici
1290	LEGGE	290	21/03/1953	RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1947, N. 568, CONCERNENTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1291	LEGGE	211	25/03/1953	NORME PER L'ASSORBIMENTO DELL'ENTE SARDO DI COLONIZZAZIONE (GIÀ ENTE FERRARESE DI COLONIZZAZIONE) DA PARTE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA
1292	LEGGE	245	27/03/1953	MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296
1293	LEGGE	261	04/04/1953	MODIFICAZIONI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI DI CREDITO DEI MUTUI E DEGLI APPALTI
1294	LEGGE	285	04/04/1953	ESENZIONE FISCALE PER LA PROIEZIONE NELLE SCUOLE E LA IMPORTAZIONE DI FILMS DIDATTICI
1295	LEGGE	213	09/04/1953	MIGLIORAMENTO DEL SUSSIDIO POST - SANATORIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI ANTITUBERCOLARI
1296	LEGGE	296	09/04/1953	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1947, N. 1006, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A.
1297	LEGGE	297	09/04/1953	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
1298	LEGGE	310	09/04/1953	CONCESSIONI DI UNA INDENNITÀ DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI

1299	LEGGE	318	09/04/1953	AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
1300	LEGGE	308	11/04/1953	AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1301	LEGGE	309	11/04/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1302	LEGGE	312	11/04/1953	LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE
1303	LEGGE	340	13/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI STATO
1304	LEGGE	320	16/04/1953	REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA
1305	LEGGE	321	16/04/1953	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
1306	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	492	25/06/1953	NUOVE NORME SUL' IMPOSTA DI BOLLO
1307	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	693	09/07/1953	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DEL COMANDO IN CAPO FORZE ALLEATE SETTORE SUD EUROPA, CON SEDE IN NAPOLI, E DEI COMANDI NATO DA ESSO DIPENDENTI STABILITI IN ITALIA
1308	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	495	11/07/1953	NORME COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI

1309	LEGGE	588	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI SCRUTINI E SUGLI ESAMI NELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1952 - 53
1310	LEGGE	589	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO
1311	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	988	21/10/1953	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI ZONA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN LUCCA
1312	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1067	27/10/1953	ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
1313	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1068	27/10/1953	ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
1314	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	842	17/11/1953	RIORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, DEGLI ENTI SVOLGENTI LA LORO ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA CANAPICOLTURA
1315	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	859	18/11/1953	SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO
1316	LEGGE	900	01/12/1953	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 MAGGIO 1947, N. 399, RATIFICATO CON LEGGE 11 GENNAIO 1950, N. 22
1317	LEGGE	901	01/12/1953	AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE LIMITE DI IMPEGNO DI L.

				1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1318	LEGGE	952	16/12/1953	MODIFICAZIONI ALL'ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1943, N. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DI COMMERCIO
1319	LEGGE	935	17/12/1953	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 01952, N. 677, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA
1320	LEGGE	937	17/12/1953	MODIFICAZIONE DELL'ART. 255 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
1321	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	27/12/1953	NUOVE TABELLE DEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI MANDAMENTO NEI QUALI I VETTORI DI EMIGRANTI SONO AUTORIZZATI AD ISTITUIRE UN LORO RAPPRESENTANTE
1322	LEGGE	938	27/12/1953	PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA
1323	LEGGE	949	27/12/1953	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1953, N. 843, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI LIQUIDI
1324	LEGGE	5	14/02/1954	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1953, N. 916, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI
1325	LEGGE	32	02/03/1954	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO 1945, N.915, RECANTE NORME PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO
1326	LEGGE	79	20/03/1954	ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI BENEFICI CONCESSI DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165
1327	LEGGE	73	23/03/1954	AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI LIRE 100 MILIONI QUALE CONCORSO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA

1328	LEGGE	117	31/03/1954	DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI
1329	LEGGE	100	07/04/1954	AUMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO CON LEGGE 21 MAGGIO 1951, N. 391, DA DESTINARSI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "GIUSEPPE VERDI"
1330	LEGGE	104	08/04/1954	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137, PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE AI CONNAZIONALI GIÀ TITOLARI DI FARMACIE IN TERRITORIO OCCUPATO A SEGUITO DI EVENTI BELLICI
1331	LEGGE	84	10/04/1954	APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUITO CON LA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 1954
1332	LEGGE	129	10/04/1954	SOSTITUZIONE DELLA TABELLA C ANNESSA AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, RECANTE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI DI IMPRESA
1333	LEGGE	189	10/04/1954	DISCIPLINA E FINALITÀ DEI DUE FONDI DI RISERVA ESISTENTI PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
1334	LEGGE	108	16/04/1954	AUMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI LIRE 3 MILIARDI
1335	LEGGE	112	16/04/1954	PROROGA DI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
1336	LEGGE	169	22/04/1954	AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1500 MILIONI PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER L'ESERCIZIO 1953 - 54
1337	LEGGE	148	26/04/1954	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI IN CALABRIA
1338	LEGGE	190	26/04/1954	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MARZO 1951, N. 105, RELATIVA

				ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI
1339	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	195	07/05/1954	NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297
1340	LEGGE	211	07/05/1954	MODIFICAZIONE DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NAVI AMMESSE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
1341	LEGGE	232	15/05/1954	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO
1342	LEGGE	262	15/05/1954	AUMENTO DELLE PENALITÀ PREVISTE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA RISICOLTURA
1343	LEGGE	263	15/05/1954	NORME A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ELEMOSINIERI DELLA SICILIA PER LA LIBERA DISPOSIZIONE DELLE RENDITE GIÀ VINCOLATE CON IL DECRETO DITTATORIALE 9 GIUGNO 1860, N. 24
1344	LEGGE	272	15/05/1954	CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA ALLA SOCIETÀ TRAMVIE E FERROVIE ELETTRICHE DI ROMA (S.T.E.F.E.R.)
1345	LEGGE	336	15/05/1954	AUMENTO DEL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO CON LA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 737, CONCERNENTE COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA
1346	LEGGE	303	19/05/1954	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
1347	LEGGE	325	29/05/1954	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO
1348	LEGGE	380	05/06/1954	APPORTO DI NUOVI FONDI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

1349	LEGGE	382	05/06/1954	ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA
1350	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	847	10/06/1954	APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MODALITÀ DELLE PROVE DI ESAMI DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'ARMA AERONAUTICA
1351	LEGGE	343	18/06/1954	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 150, PER LA DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
1352	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	575	22/06/1954	AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEGLI STRUMENTI AUTOMATICI DESTINATI A PESARE MATERIE TRASPORTATE DA UN NASTRO IN MOTO CONTINUO
1353	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	342	24/06/1954	NUOVE NORME SULLA IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

1354 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1355	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	728	26/06/1954	ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE
------	---	-----	------------	---

1356	LEGGE	549	30/06/1954	RIFORMA DEI DEPOSITI CAVALLI STALLONI
1357	LEGGE	439	13/07/1954	DISPOSIZIONI SUI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE
1358	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	747	13/07/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
1359	LEGGE	551	13/07/1954	PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE RELATIVE AI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRI A NORMA DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.230 E 21 OTTOBRE 1950, N.841, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1360	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	845	15/07/1954	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA SUI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.A.R.)
1361	LEGGE	543	15/07/1954	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N.647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1362	LEGGE	648	17/07/1954	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 305, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI DEI METALLI PREZIOSI
1363	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	908	31/07/1954	PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA DEI TENENTI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO SPECIALISTI, DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE, NONCHI I PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ ED A SCELTA DEI CAPITANI DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE
1364	LEGGE	608	31/07/1954	ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE RENDITE DEGLI ENTI DI MANOMORTA

1365	LEGGE	723	31/07/1954	NORME CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
------	-------	-----	------------	--

1366 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1367	LEGGE	718	06/08/1954	MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1182, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
1368	LEGGE	816	06/08/1954	ESONERO DEI PROPRIETARI, IL CUI REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO NON SUPERI LE 1500 LIRE DELLA STIMA CATASTALE 1937 - 1939, DAL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LETTERA B) DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1947, N. 1629
1369	LEGGE	705	09/08/1954	AUTORIZZAZIONE DI LIMITI D'IMPEGNO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI, PER GLI ESERCIZI DAL 1954 - 55 AL 1958 - 59
1370	LEGGE	642	09/08/1954	ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO - ATE SINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555
1371	LEGGE	636	09/08/1954	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE REGIONI COLPITE DA ALLUVIONI DAL 1 GENNAIO 1951 AL 15 LUGLIO 1954
1372	LEGGE	638	09/08/1954	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 68, CONCERNENTE

				LA SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI CON RIFERIMENTO AL PIANO ORIENTATIVO DI CUI ALLA LEGGE 19 MARZO 1952, N. 184
1373	LEGGE	639	09/08/1954	MODIFICAZIONE ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA NEL TERRITORIO DEL FUCINO
1374	LEGGE	642	09/08/1954	ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO - ATE SINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555
1375	LEGGE	649	09/08/1954	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589, E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184
1376	LEGGE	653	09/08/1954	ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ANESTESIA NEGLI OSPEDALI
1377	LEGGE	657	09/08/1954	PROVVEDIMENTI RELATIVI A LAVORATORI TUBERCOLOTICI E LORO FAMILIARI, ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO E DISCIPLINA DELLA INDENNITÀ POST - SANATORIALE A FAVORE DEI COLONI E MEZZADRI
1378	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	676	14/08/1954	APPROVAZIONE DELLE TABELLE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULLE IMPORTAZIONI
1379	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234	30/08/1954	NORME PER IL CONCORSO DI MERITO DISTINTO PER LA PROMOZIONE ANTICIPATA DEI PROFESSORI DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE AL GRADO FINALE DELLA CARRIERA
1380	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1137	16/10/1954	MODIFICAZIONE ALL'ART. 58 DEL REGIO DECRETO 28 GIUGNO 1933, N. 704, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PENSIONI AI PENSIONATI RICOVERATI IN STABILIMENTI DI CURA

1381 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1382	LEGGE	989	16/10/1954	PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI SEMENTI SELEZIONATE
1383	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	20/10/1954	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA CHE ABBIA OPTATO PER LA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A CONTRATTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1954, N. 431
1384	LEGGE	1044	20/10/1954	MODIFICAZIONE AL SISTEMA DI ACCERTAMENTO DEGLI IMPONIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE
1385	LEGGE	1048	29/10/1954	PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE E LA PRESCRIZIONE DEI BIGLIETTI DI STATO DA L. 1 A L. 100 E LA SOSTITUZIONE DI ESSI CON LE NUOVE MONETE METALLICHE
1386	LEGGE	1075	29/10/1954	NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE SALARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
1387	LEGGE	1082	29/10/1954	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1388	LEGGE	1087	10/11/1954	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE
1389	LEGGE	1142	10/11/1954	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO
1390	LEGGE	1107	22/11/1954	ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI
1391	LEGGE	1108	22/11/1954	ABROGAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 11 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTE LA PIANTA ORGANICA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA
1392	LEGGE	1121	22/11/1954	NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 FEBBRAIO 1948, N. 48, PER LA SISTEMAZIONE DEI PROFESSORI ORDINARI UNIVERSITARI PROSCIOLTI NEL GIUDIZIO DI EPURAZIONE.

1393	LEGGE	1129	22/11/1954	NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ PER DANNI ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
1394	LEGGE	1169	27/11/1954	ISCRIZIONE DEL CANALE MAROZZO TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE
1395	LEGGE	1440	27/11/1954	MODIFICAZIONE DELL'ART. 31 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE
1396	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1255	30/11/1954	ISTITUZIONE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DI PRIMA CATEGORIA A CONTRATTO TIPO ED A CONTRATTO SPECIALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO PR IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SANITARI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA
1397	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1451	30/11/1954	ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ANCHE SANITARIO DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA
1398	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1452	30/11/1954	ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO CON RAPPORTO STABILE D'IMPIEGO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LIBIA, L'UFFICIO ERITREO DELL'ECONOMIA, IL COMITATO DELL'ECONOMIA DELLA SOMALIA E GLI UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA
1399	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1466	30/11/1954	APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 29 APRILE 1953, N. 430, RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DELL'ART. 2 DELLA L. 9 LUGLIO 1954, N. 431, RECANTE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA L. 29 APRILE 1953, N. 430, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA
1400	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1496	30/11/1954	NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI RUOLI ORGANICI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA ALLE DIPENDENZE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESSE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO

1401	LEGGE	1164	10/12/1954	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1402	LEGGE	1165	10/12/1954	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1067, CONCERNENTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLA BIRRA
1403	LEGGE	1167	10/12/1954	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1071, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1404	LEGGE	1219	20/12/1954	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1954, N. 1080, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE AI 12 C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI
1405	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1217	22/12/1954	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI

1406 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1407	LEGGE	4	05/01/1955	NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 476, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1950, N. 505
1408	LEGGE	5	05/01/1955	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125, SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI
1409	LEGGE	6	05/01/1955	DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PIANI GENERALI E DEI

				PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI BONIFICA
1410	LEGGE	21	13/01/1955	MODIFICAZIONE DEL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1411	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	330	22/01/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE
1412	LEGGE	22	27/01/1955	PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
1413	LEGGE	27	02/02/1955	AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO
1414	LEGGE	80	02/02/1955	RIAPERTURA DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 5, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1949, N. 269, RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE
1415	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	59	12/02/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO PRESIDENZIALE 12 NOVEMBRE 1952, N. 4471, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI AL GRADO 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
1416	LEGGE	37	12/02/1955	INTEGRAZIONE DELLE NORME DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1950, N. 1030 E 27 GIUGNO 1952, N. 861, RECANTI AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE
1417	LEGGE	38	12/02/1955	FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
1418	LEGGE	43	12/02/1955	AGGIUNTE E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA
1419	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	450	27/02/1955	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI TALASSOGRAFICI

	REPUBBLICA			
1420	LEGGE	83	27/02/1955	COMPENSO PER LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1421	LEGGE	97	10/03/1955	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI
1422	LEGGE	102	10/03/1955	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI UN PRIMO TRONCO (MILANO - PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA CLASSE MILANO - VENEZIA
1423	LEGGE	110	10/03/1955	NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIUOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1424	LEGGE	112	19/03/1955	DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO.
1425	LEGGE	188	19/03/1955	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLÌ
1426	LEGGE	190	31/03/1955	RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
1427	LEGGE	209	31/03/1955	CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO" (C.I.R.M.)
1428	LEGGE	265	31/03/1955	PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
1429	LEGGE	279	09/04/1955	PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

1430	LEGGE	368	01/05/1955	NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1431	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	448	03/05/1955	SISTEMAZIONE DI TALUNE SITUAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
1432	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	449	03/05/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE)
1433	LEGGE	406	03/05/1955	ESTENSIONE AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA E FUMANE DI VALPOLICELLA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 21 AGOSTO 1950, N. 793
1434	LEGGE	427	03/05/1955	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 50 MILIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTI PER LA PESCA (F.A.R.P.)
1435	LEGGE	509	10/05/1955	AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO"
1436	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	502	06/06/1955	ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO MEDIANTE APPLICAZIONI DI "VISTO PER BOLLO"
1437	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	854	10/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
1438	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	987	10/06/1955	DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1439	LEGGE	481	12/06/1955	NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DELL'ORO E DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO
1440	LEGGE	532	19/06/1955	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 15, LETTERA D), E 19, LETTERA B), DEL D.LGS. 17 APRILE 1948, N. 547, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, CON LA L. 2 GENNAIO 1952, N. 41, RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO DELL'A.N.A.S. E CONFERIMENTO DEI POSTI DI ECONOMO - CASSIERE E VICE ECONOMO - CASSIERE DELL'A.N.A.S. STESSA
1441	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	619	28/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1442	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	630	28/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL COMMISSARIATO PER IL TURISMO

1443 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1444	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	766	30/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1445	LEGGE	550	01/07/1955	DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO SINO AL 70 ANNO DI ETÀ DEI PRIMARI OSPITALIERI ALLONTANATI DAL SERVIZIO PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI

1446	LEGGE	553	01/07/1955	DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DEI CREDITI DELLO STATO DI MODICO VALORE
1447	LEGGE	556	01/07/1955	MODIFICA DELLA LEGGE 21 AGOSTO 1940, N. 1289
1448	LEGGE	688	04/08/1955	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
1449	LEGGE	698	04/08/1955	MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1953, N. 935, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA.
1450	LEGGE	703	04/08/1955	CONCESSIONI DEI BENEFICI PREVISTI PER LE FARMACIE DI "ANTICO DIRITTO" AI CONNAZIONALI ASSEGNATARI DI FARMACIA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104
1451	LEGGE	729	04/08/1955	CONCORSO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO DEI BOZZOLI DI PRODUZIONE 1955
1452	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1298	22/09/1955	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEGLI "ISTITUTI INCREMENTO IPPICO"
1453	LEGGE	930	18/10/1955	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LO SCIoglimento E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ IMMOBILIARI
1454	LEGGE	1062	30/10/1955	PROROGA DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO
1455	LEGGE	1053	31/10/1955	DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO DEI DISEGNATORI DEL CORPO DEL GENIO CIVILE
1456	LEGGE	1066	09/11/1955	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CONTRARRE MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE FINO A CONCORRENZA DI ULTERIORI 40 MILIARDI DI LIRE PER LE OPERE PATRIMONIALI E DI RIPRISTINO
1457	LEGGE	1108	21/11/1955	DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE

				DELLO STATO
1458	LEGGE	1148	26/11/1955	PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1459	LEGGE	1109	26/11/1955	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI
1460	LEGGE	1148	26/11/1955	PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1461	LEGGE	1225	26/11/1955	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1462	LEGGE	1317	26/11/1955	MODIFICHE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITÀ DELLO STATO.
1463	LEGGE	1417	30/11/1955	STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.).
1464	LEGGE	1110	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA ERARIALE SUL GAS METANO
1465	LEGGE	1111	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, A DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINE - LLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI LUBRIFICANTI
1466	LEGGE	1112	03/12/1955	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL CAFFÈ
1467	LEGGE	1226	05/12/1955	ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA FONDARIA
1468	LEGGE	1288	05/12/1955	ISTITUZIONE DI VAGLIA POSTALI A TAGLIO FISSO
1469	LEGGE	1297	05/12/1955	VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2

				AGOSTO 1946, N. 70
1470	LEGGE	1319	14/12/1955	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N.720, CONTENENTE PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI.
1471	LEGGE	1357	21/12/1955	MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
1472	LEGGE	1329	21/12/1955	MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, SULL'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA E AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 DICEMBRE 1947, N. 1664.
1473	LEGGE	1339	21/12/1955	APPORTO DI NUOVI FONDI ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1474	LEGGE	1357	21/12/1955	MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
1475	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1550	24/12/1955	FISSAZIONE AL 31 DICEMBRE 1954 DEL TERMINE DI APPLICABILITÀ DELLA LEGGE 23 MARZO 1952 N. 207, PER L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI VITTIME DI AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI SLAVI.
1476	LEGGE	1	05/01/1956	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1951, N.25, SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.
1477	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	4	11/01/1956	AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN PARTICOLARI SITUAZIONI.
1478	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	6	11/01/1956	DISPOSIZIONI SULL'INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO.

1479	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	11	11/01/1956	CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STRAORDINARIO GIÀ APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DEL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI.
1480	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	21	11/01/1956	CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI DI AEROPORTO CIVILE.
1481	LEGGE	33	04/02/1956	MODIFICA ALLE NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DEL BESTIAME BOVINO, OVINO, SUINO ED EQUINO.
1482	LEGGE	36	10/02/1956	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1955, N.1227, CONCERNENTE PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA.
1483	LEGGE	55	10/02/1956	VENDITA ALLE INDUSTRIE DI TUTTI I TIPI DI SALE PRODOTTI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
1484	LEGGE	46	15/02/1956	ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOLFATI NEI VINI.
1485	LEGGE	68	20/02/1956	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SANITARI OSPEDALIERI DI RUOLO.
1486	LEGGE	70	20/02/1956	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL'ART.9, LETTERA B), DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N.165, AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO.
1487	LEGGE	144	20/02/1956	TRASFERIMENTO DI BENI RUSTICI PATRIMONIALI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.
1488	LEGGE	147	25/02/1956	TASSE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 1952,

				N. 328
1489	LEGGE	156	15/03/1956	NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI RIFORMA AGRARIA.
1490	LEGGE	166	15/03/1956	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.
1491	LEGGE	210	15/03/1956	ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE COLLEGANTI ELETTRODOTTI DIVERSI TRA LORO INTERCONNESSI.
1492	LEGGE	137	23/03/1956	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N.1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI.
1493	LEGGE	265	24/03/1956	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 GENNAIO 1956.N.23, CONTENENTE NORME SULL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.
1494	LEGGE	277	29/03/1956	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N.835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO DI TRIESTE.
1495	LEGGE	267	31/03/1956	NORME SULLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE VENDITE DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI PRODUTTORI.
1496	LEGGE	286	31/03/1956	MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO.
1497	LEGGE	287	31/03/1956	DECLASSIFICAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE DEL CANALE NAVIGLIO, INTERNO ALLA CITTÀ DI PADOVA, E CLASSIFICA TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2A CLASSE DEL TRONCO IDROVIARIO BASSANELLO - VOLTABAROZZO - SAN GREGORIO - PIOVEGO, LUNGO LA LINEA VICENZA - PADOVA - FUSINA
1498	DECRETO DEL PRESIDENTE	533	14/04/1956	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL SINDACATO NAZIONALE DEI MUSICISTI.

	DELLA REPUBBLICA			
1499	LEGGE	402	03/05/1956	PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLE SCUOLE DELLA REPUBBLICA.
1500	LEGGE	487	03/05/1956	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI INFERIORI DELL'ESERCITO CESSATI DAL SERVIZIO PER SOPPRESSIONE DI RUOLI DELLE PROVVIDENZE STABILITE DALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 114.
1501	LEGGE	511	03/05/1956	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DI COLOMBI VIAGGIATORI
1502	LEGGE	503	16/05/1956	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI FATTE DALL'I.N.C.I.S. E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
1503	LEGGE	513	16/05/1956	ESTENSIONE DELL'ART.156 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 MAGGIO 1912 N.1447, AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI NAVIGAZIONE INTERNA.
1504	LEGGE	703	25/06/1956	DISTACCO DI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRE ARMI PRESSO IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
1505	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	583	28/06/1956	DETERMINAZIONE DELLA FORMA, DEI TAGLI ED ALTRE CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DI FOGLIETTI BOLLATI PER CONTRATTI DI BORSA A TERMINE E DI RIPORTO SU TITOLI.
1506	LEGGE	778	11/07/1956	PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI MOLINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1949, N. 857
1507	LEGGE	754	18/07/1956	MODIFICA DELL'ART.18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GIUGNO 1955, N.987, SUL DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE RIGUARDANTI LA CACCIA.

1508	LEGGE	761	18/07/1956	AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE NELLA COMPETENZA DEI CONCILIATORI E DEI PRETORI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.
1509	LEGGE	823	25/07/1956	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
1510	LEGGE	837	25/07/1956	RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.
1511	LEGGE	924	25/07/1956	ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO PER LE API
1512	LEGGE	839	26/07/1956	PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA
1513	LEGGE	872	31/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
1514	LEGGE	897	31/07/1956	MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA.
1515	LEGGE	1001	31/07/1956	AUMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA STRANIERA.
1516	LEGGE	1016	31/07/1956	MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA.
1517	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	1250	09/08/1956	APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE.

	REPUBBLICA			
1518	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1278	10/10/1956	STAZZATURA DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA.
1519	LEGGE	1184	12/10/1956	MODIFICA DELL'ART.8 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1956, N.53, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA.
1520	LEGGE	1249	23/10/1956	ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE, GLI ATTI, I CONTRATTI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO DI SALME DI MILITARI E CIVILI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA.
1521	LEGGE	1300	08/11/1956	MODIFICAZIONE DELL'ART.229 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1522	LEGGE	1325	08/11/1956	CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI AI TITOLARI DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA.
1523	LEGGE	1326	08/11/1956	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 1947, N.1510, RIGUARDANTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.
1524	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1719	09/11/1956	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA DEI FARMACISTI E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
1525	LEGGE	1337	22/11/1956	ACQUISTO DI UN NUOVO MATERIALE ROTABILE E LAVORI DI MIGLIORIA DI QUELLO ESISTENTE, PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
1526	LEGGE	1435	22/11/1956	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE A BANDIRE UN CONCORSO SPECIALE PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI IN

				LINGUA TEDESCA E IN LINGUA LADINA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
1527	LEGGE	1367	27/11/1956	DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.
1528	LEGGE	1329	29/11/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1956, N.1109, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLE MISURE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SUL GLUCOSIO, SUL MALTOSIO E SUGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI, LA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E LA ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI
1529	LEGGE	1377	04/12/1956	SOSTITUZIONE DELL'ART. 53 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
1530	LEGGE	1403	04/12/1956	AUTORIZZAZIONE DELL'ULTERIORE SPESA DI LIRE 3.000.000.000 PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522.
1531	LEGGE	1437	04/12/1956	RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1925, N. 1173, PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERE DEI PIANI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO - VALLIVA DEI CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE
1532	LEGGE	1420	13/12/1956	TITOLO DI STUDIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE - CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE, ISTITUITE A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1925, N. 1832
1533	LEGGE	1524	19/12/1956	MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, SUL CREDITO ALL'ARTIGIANATO
1534	LEGGE	1386	20/12/1956	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1956, N. 1194, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI ACIDI GRASSI DI ORIGINE

				ANIMALE E VEGETALE CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE INFERIORE A 48°C, MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 30°C E DEGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 12°C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI, NONCHÈ LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE SUPERIORE A 30°C
1535	LEGGE	1504	27/12/1956	PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1536	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1648	27/12/1956	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
1537	LEGGE	1413	27/12/1956	REVISIONE DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE.
1538	LEGGE	1414	27/12/1956	DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO.
1539	LEGGE	1416	27/12/1956	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE.
1540	LEGGE	1449	27/12/1956	MODIFICAZIONI DELLA L. 18 DICEMBRE 1951, N. 1551, CONCERNENTE AUMENTI DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE.
1541	LEGGE	1456	27/12/1956	SCHERMOGRAFIA DI MASSA, EFFETTUATA DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
1542	LEGGE	1457	27/12/1956	ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO PESCHERECCIO

1543	LEGGE	1464	27/12/1956	ABROGAZIONE DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA
1544	LEGGE	1504	27/12/1956	PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1545	LEGGE	5	11/01/1957	NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI IMPRESE ARTIGIANE
1546	LEGGE	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE
1547	LEGGE	59	08/02/1957	MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEI DIRITTI DI CONFINE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI
1548	LEGGE	87	13/02/1957	TRASFORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE
1549	LEGGE	88	21/02/1957	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
1550	LEGGE	103	26/02/1957	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTÀ DI MILANO E DI GENOVA
1551	LEGGE	222	28/03/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402
1552	LEGGE	223	28/03/1957	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
1553	LEGGE	235	03/04/1957	PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1554	LEGGE	238	04/04/1957	MODIFICA DELL'ART. 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
1555	LEGGE	259	14/04/1957	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI
1556	LEGGE	308	25/04/1957	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA.
1557	LEGGE	337	06/05/1957	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI
1558	LEGGE	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITÀ DI OLIO COMBUSTIBILE, NONCHÈ DELLE ECCEDENZE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
1559	LEGGE	474	02/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI
1560	LEGGE	554	13/07/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITÀ NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E DELTA PADANO
1561	LEGGE	602	14/07/1957	INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA SALINA DI CERVIA
1562	LEGGE	605	15/07/1957	UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA
1563	LEGGE	633	24/07/1957	MODIFICHE ALL'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N.

				148, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE
1564	LEGGE	615	26/07/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1957, N. 374, RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645
1565	LEGGE	635	29/07/1957	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE
1566	LEGGE	741	26/07/1957	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO, APPROVATO CON R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE PRESSO LE FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
1567	LEGGE	653	30/07/1957	LIMITÈ DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI PERSONALE NON DI RUOLO ALLE DIPENDENZE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
1568	LEGGE	657	30/07/1957	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI
1569	LEGGE	667	30/07/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
1570	LEGGE	687	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 1954 IN PROVINCIA DI SALERNO
1571	LEGGE	743	01/08/1957	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASSETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE ED OSPEDALI CLINICIZZATI
1572	LEGGE	676	02/08/1957	ESENZIONE DAL LIMITE DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIÀ IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL

				REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281
1573	LEGGE	777	08/08/1957	PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA
1574	LEGGE	757	12/08/1957	IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI TESSILI
1575	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1136	17/08/1957	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180
1576	LEGGE	966	29/09/1957	MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 9 AGOSTO 1954, N. 640 E 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087
1577	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1509	30/09/1957	ISTITUZIONE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL TURISMO DI ROMA
1578	LEGGE	967	07/10/1957	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1579	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1333	18/10/1957	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE I.N.A. - CASA OVVERO DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE, IN BASE ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148
1580	LEGGE	1031	27/10/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE ECCEZIONALI PER LO SPIRITO E L'ACQUAVITE DI VINO; ESENZIONE DALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LA VENDITA DI VINO AL PUBBLICO DA PARTE DEI PRODUTTORI; NUOVA DISCIPLINA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINO; CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI

				GESTORI DEGLI AMMASSI VOLONTARI DI UVA ATTUATI PER LA CAMPAGNA VINICOLA 1957
1581	LEGGE	1050	03/11/1957	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI
1582	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1124	08/11/1957	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICO - CONSOLARE
1583	LEGGE	1126	09/11/1957	CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ POST - SANATORIALE NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTITI DALLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI CHE ATTENDONO A PROFICUO LAVORO
1584	LEGGE	1127	16/11/1957	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA DISTACCATO NELLA POSIZIONE DI COMANDO PRESSO I SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA.
1585	LEGGE	1128	25/11/1957	DISPOSIZIONI CIRCA L'ACCETTAZIONE DI DOMANDE OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1050
1586	LEGGE	1153	26/11/1957	VARIAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1587	LEGGE	1155	29/11/1957	RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO
1588	LEGGE	1178	03/12/1957	PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE VERIFICATE SI NELL'ANNATA AGRARIA 1955 - 56
1589	LEGGE	1210	03/12/1957	STATIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NAVALE E ORIENTALE DI NAPOLI.
1590	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	1386	04/12/1957	DETERMINAZIONE DELLA SOPRATTASSA DA APPLICARE PER IL SERVIZIO DI DETTATURA FONICA DEI TELEGRAMMI E DELLE ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA SOPRATTASSA MEDESIMA AI

	REPUBBLICA			SENSI DELL'ART. 236 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
1591	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1311	06/12/1957	DETERMINAZIONE DEL TENORE SALINO MEDIO SUL QUALE È DOVUTO IL DIRITTO PER L'INTRODUZIONE DELLE BUDELLA SALATE.
1592	LEGGE	1218	10/12/1957	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE
1593	LEGGE	1227	13/12/1957	STANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO DELLA NAZIONE
1594	LEGGE	1229	17/12/1957	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI RURALI
1595	LEGGE	1231	19/12/1957	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 APRILE 1952, N. 524, SUI PIANI REGOLATORI E DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE
1596	LEGGE	1305	22/12/1957	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD INVESTIRE IN OPERAZIONI DI MUTUI AL PERSONALE LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO" COSTITUITESI PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 MARZO 1954, N. 19
1597	LEGGE	1252	23/12/1957	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.
1598	LEGGE	1306	28/12/1957	MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.
1599	LEGGE	6	08/01/1958	MODIFICA DELL'ART.6 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1951, N. 1334, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, N. 50, MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1954, N. 234.
1600	LEGGE	19	24/01/1958	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26

				NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI
1601	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	413	26/01/1958	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO DELLE MINIERE.
1602	LEGGE	21	04/02/1958	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97
1603	LEGGE	41	04/02/1958	AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL BESTIAME SUINO ED OVINO MACELLATO PER IL CONSUMO FAMILIARE DEI PROPRIETARI ALLEVATORI DIRETTI
1604	LEGGE	51	04/02/1958	CANCELLAZIONE DA LINEA NAVIGABILE DELL'ALLACCIAMENTO IDROVIARIO FRA AQUILEIA E PORTO BUSO PER IL FIUME TERZO E PER IL CANALE ANFORA
1605	LEGGE	43	07/02/1958	RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1606	LEGGE	44	11/02/1958	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N. 1084, RIGUARDANTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE
1607	LEGGE	95	11/02/1958	AUMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DOVUTE PER LE SCUOLE DI OSTETRICIA, A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1957 - 58
1608	LEGGE	30	12/02/1958	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1957 E 1958
1609	LEGGE	74	15/02/1958	REGOLAMENTAZIONE DEI CANONI LIVELLARI VENETI.
1610	LEGGE	90	15/02/1958	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTÀ DI MILANO E GENOVA
1611	LEGGE	64	27/02/1958	MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1612	LEGGE	141	27/02/1958	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI L. 1.950.000.000 DA RIPARTIRSI IN CINQUE ESERCIZI FINANZIARI AD INIZIARE DA QUELLO 1957 - 58, PER LA COPERTURA DEI DANNI ACCERTATI CAUSATI DAI TERREMOTI DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31 DICEMBRE 1957 IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
1613	LEGGE	170	04/03/1958	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 9 GENNAIO 1927, N. 36, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE
1614	LEGGE	180	04/03/1958	ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218
1615	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	481	05/03/1958	VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE, 8 GENNAIO 1952, N. 15
1616	LEGGE	177	06/03/1958	DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 195 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175
1617	LEGGE	237	07/03/1958	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.1221, E DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE SUZZARA - FERRARA E PARMA - SUZZARA
1618	LEGGE	201	08/03/1958	PROROGA, PER UN TRIENNIO, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1957, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE INVASIONI DELLE TERMITI
1619	LEGGE	231	08/03/1958	MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N.6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
1620	LEGGE	232	08/03/1958	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25

				LUGLIO 1952, N. 949
1621	LEGGE	263	13/03/1958	MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITÀ DELLO STATO
1622	LEGGE	281	13/03/1958	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA
1623	LEGGE	309	13/03/1958	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE
1624	LEGGE	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE.
1625	LEGGE	258	21/03/1958	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER L'ANNO 1957.
1626	LEGGE	235	21/03/1958	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265
1627	LEGGE	267	21/03/1958	MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1957, N.757, CONCERNENTE L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA UNA TANTUM SUI PRODOTTI TESSILI
1628	LEGGE	286	21/03/1958	ESTENSIONE DELLA INDENNITÀ DI PROFILASSI, DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, N.310, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO INFERMIERE, OSTETRICO, AUSILIARIO E PORTANTINO DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE DELLA INDENNITÀ DI SERVIZIO NOTTURNO A FAVORE DI DETTO PERSONALE E DEL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
1629	LEGGE	287	21/03/1958	DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
1630	LEGGE	289	21/03/1958	PRIMA ESECUZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE

				FERROVIE DELLO STATO
1631	LEGGE	290	21/03/1958	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 100 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PESCHERECCE NELLE ACQUE INTERNE
1632	LEGGE	336	21/03/1958	ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLE PROVINCE.
1633	LEGGE	366	21/03/1958	AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE AREZZO - STIA E AREZZO - SINALUNGA E NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.
1634	LEGGE	447	21/03/1958	DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO COSTRUITI O DA COSTRUIRE A TOTALE CARICO DELLO STATO OVVERO CON IL SUO CONCORSO O CONTRIBUTO.
1635	LEGGE	315	23/03/1958	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N.640, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE.
1636	LEGGE	328	24/03/1958	INTEGRAZIONI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N.859, A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1637	LEGGE	358	24/03/1958	PROROGA AL 30 GIUGNO 1960 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" ESTIMATE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
1638	LEGGE	304	02/04/1958	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N.751, CONCERNENTE REGOLAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNALI DEGLI STIPENDI, DELLE PAGHE E DELLE ETRIBUZIONI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N.19

1639 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1640	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	846	11/06/1958	REGOLAMENTO PER I CONCORSI PER MERITO DISTINTO E PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ NELLE CARRIERE DI CONCETTO E PER IL CONCORSO PER ESAMI IN QUELLA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
1641	LEGGE	790	06/08/1958	DISPOSIZIONI SUI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI COMPOSTI IN CANAPA NELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA
1642	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1313	12/11/1958	AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DELLA BILANCIA AUTOMATICA A FUNZIONAMENTO ELETTRONICO DENOMINATA "STREETER - AMET"
1643	LEGGE	1018	21/11/1958	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO- LEGGE 24 SETTEMBRE 1958, N. 918, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE
1644	LEGGE	1072	03/12/1958	NUOVO TERMINE PER IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N. 6.
1645	LEGGE	1094	10/12/1958	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE SEMENTI SELEZIONATE
1646	LEGGE	1129	22/12/1958	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "LARDERELLO" PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI SALINI ESISTENTI NELLA ZONA PREVISTA DALL'ART.1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939, N.318, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N.739
1647	DECRETO DEL	1105	26/12/1958	NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE SECONDO

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			LA NOMENCLATURA DI CUI ALLA CONVENZIONE FIRMATA DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 31 OTTOBRE 1952, N.1976, E RELATIVE DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
1648	LEGGE	1130	26/12/1958	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 10 E 21 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.
1649	LEGGE	1175	30/12/1958	ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA - AD ECCEZIONE DELL'ART. 10
1650	LEGGE	1210	30/12/1958	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA E DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI ED ENTI MONTANI
1651	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	42	25/01/1959	APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
1652	LEGGE	8	25/01/1959	INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407, SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DI FACCHINAGGIO
1653	LEGGE	33	02/02/1959	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
1654	LEGGE	100	18/03/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.
1655	LEGGE	101	18/03/1959	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO.
1656	LEGGE	141	18/03/1959	CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE NAVIGABILI
1657	LEGGE	178	26/03/1959	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO
1658	LEGGE	136	01/04/1959	PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I

				CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97
1659	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	801	07/04/1959	SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE
1660	LEGGE	253	09/04/1959	CONCESSIONE GRATUITA DEL PASSAPORTO AGLI EMIGRANTI.
1661	LEGGE	200	14/04/1959	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, ISTITUITA CON IL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1418.
1662	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	426	16/04/1959	MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERSI DAI MUTUATARI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO.
1663	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	167	18/04/1959	VARIAZIONI ALLA TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI
1664	LEGGE	256	20/04/1959	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1957, N. 1155, CONCERNENTE IL RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO
1665	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	471	28/04/1959	NORME SULLA ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
1666	LEGGE	394	09/05/1959	DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI STRANIERI E NORME PER L'USO DELLE STAZIONI

				RADIOELETTRICHE INSTALLATE A BORDO DI NAVI MERCANTILI E DA DIPORTO IN SOSTA NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO
1667	LEGGE	334	21/05/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1045, PER L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1668	LEGGE	396	21/05/1959	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SV.I.MEZ.)
1669	LEGGE	355	27/05/1959	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
1670	LEGGE	356	27/05/1959	MODIFICHE ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE
1671	LEGGE	357	27/05/1959	AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE 4.000.000
1672	LEGGE	358	27/05/1959	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1673	LEGGE	361	28/05/1959	ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE
1674	LEGGE	402	03/06/1959	RIFORNIMENTO IDRICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO
1675	LEGGE	405	11/06/1959	AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
1676	LEGGE	476	26/06/1959	MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO 1943, N.153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE
1677	LEGGE	487	26/06/1959	PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA ESORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
1678	LEGGE	490	07/07/1959	COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHERIERA

1679	LEGGE	550	19/07/1959	PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO.
1680	LEGGE	551	19/07/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME.
1681	LEGGE	607	21/07/1959	INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.SV.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INDUSTRIALE SARDO (C.I.S.)
1682	LEGGE	701	24/07/1959	AUMENTO DELLE QUOTE ANNUUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.
1683	LEGGE	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
1684	LEGGE	558	30/07/1959	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI
1685	LEGGE	559	30/07/1959	CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE
1686	LEGGE	573	30/07/1959	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO
1687	LEGGE	611	30/07/1959	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
1688	LEGGE	615	30/07/1959	MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI
1689	LEGGE	703	01/08/1959	CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE

				ESERCITANO L'ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
1690	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	750	11/08/1959	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.
1691	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1028	17/10/1959	MODIFICAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
1692	LEGGE	939	23/10/1959	NORME PER FACILITARE L'EROGAZIONE DEL CREDITO A FAVORE DELLA PESCA COSTIERA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORMIMENTO PESCA (F.A.R.P.)
1693	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1042	10/11/1959	SOTTOPOSIZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, DELL'OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIULIANI E DALMATI, CON SEDE IN ROMA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO ORGANICO
1694	LEGGE	1001	25/11/1959	RIDUZIONE A METÀ DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SOCIETÀ PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI
1695	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1114	15/12/1959	TARIFFE DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE
1696	LEGGE	1071	15/12/1959	ABOLIZIONE DEL BOLLO SULLE BOLLETTE DI MISURA E PESA PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DI BOLLO
1697	LEGGE	1111	15/12/1959	PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 26 MARZO 1959, N. 178, RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO

				ADRIATICO.
1698	LEGGE	1079	18/12/1959	ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO.
1699	LEGGE	1142	18/12/1959	FINANZIAMENTO DELLA SECONDA FASE ESECUTIVA DEL PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1700	LEGGE	1097	22/12/1959	PROVVEDIMENTI PER LA CINEMATOGRAFIA
1701	LEGGE	1120	22/12/1959	DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI NOMINATI NEI RUOLI UNIVERSITARI A SEGUITO DI REVISIONE DI CONCORSO
1702	LEGGE	1130	24/12/1959	NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
1703	LEGGE	1131	24/12/1959	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI
1704	LEGGE	1149	24/12/1959	ISTITUZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI - VENEZIA GIULIA
1705	LEGGE	1202	30/12/1959	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 175 DELLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1706	LEGGE	1215	30/12/1959	PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI
1707	LEGGE	1236	30/12/1959	TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
1708	LEGGE	1254	30/12/1959	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE ZONE MONTANE.
1709	LEGGE	16	15/01/1960	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO

1710	DECRETO LEGGE	1	19/01/1960	EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1° APRILE 1969
1711	LEGGE	11	25/01/1960	MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITÀ NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE STATALI
1712	LEGGE	18	28/01/1960	ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635
1713	LEGGE	31	28/01/1960	PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATE IN ITALIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 10 DICEMBRE 1959
1714	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	53	31/01/1960	RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTÀ DI INGEGNERIA
1715	LEGGE	39	31/01/1960	MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425.
1716	LEGGE	66	31/01/1960	SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA AUTONOMA DI FERRARA
1717	LEGGE	26	01/02/1960	RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPettorato GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
1718	LEGGE	35	02/02/1960	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA
1719	LEGGE	40	02/02/1960	AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI VENEZIA.
1720	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	212	19/02/1960	RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA
1721	LEGGE	163	25/02/1960	ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI

				RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO, L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ E L'IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI
1722	LEGGE	182	27/02/1960	AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
1723	LEGGE	183	27/02/1960	DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO
1724	LEGGE	265	27/02/1960	AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8 - A, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16.
1725	LEGGE	190	03/03/1960	PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI
1726	LEGGE	237	03/03/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI
1727	LEGGE	519	20/05/1960	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1728	LEGGE	556	21/05/1960	NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI
1729	LEGGE	520	22/05/1960	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
1730	LEGGE	538	30/05/1960	PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI
1731	LEGGE	557	30/05/1960	MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N.522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1732	LEGGE	623	16/06/1960	DISCIPLINA FISCALE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA

				MARGARINA DESTINATA ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE.
1733	LEGGE	640	18/06/1960	MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97, E ULTERIORE PROROGA DELLA MEDESIMA.
1734	LEGGE	650	29/06/1960	DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.
1735	LEGGE	676	02/07/1960	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 626, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.
1736	LEGGE	677	02/07/1960	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.
1737	LEGGE	678	06/07/1960	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 28 MARZO 1957, N. 222, E DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 83.
1738	LEGGE	755	06/07/1960	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1958 - 59, 1959 - 60 E 1960 - 61
1739	LEGGE	633	07/07/1960	DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTÀ DI EMANARE, CON DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE, PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALL'ESPORTAZIONE E D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO ALL'IMPORTAZIONE
1740	LEGGE	725	10/07/1960	NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A 300 POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE
1741	LEGGE	736	10/07/1960	MANTENIMENTO DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI CHE PRESTINO SERVIZIO IN OSPEDALI ITALIANI ALL'ESTERO

1742	LEGGE	726	12/07/1960	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA E PROROGA DELLE NORME SULLA PROPRIETÀ CONTADINA
1743	LEGGE	661	13/07/1960	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1960, N. 406, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BENZINA NONCHÈ SUGLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI.
1744	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1034	19/07/1960	APPROVAZIONE ED ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 21 MAGGIO 1959 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA
1745	LEGGE	764	19/07/1960	MODIFICHE ALLE NORME SULLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI DOGANALI E SULLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1746	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	794	22/07/1960	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'I.G.E. PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.
1747	LEGGE	786	28/07/1960	DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI POPOLAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589
1748	LEGGE	851	28/07/1960	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI IN PROVINCIA DI SAVONA E PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA PAOLA - COSENZA
1749	LEGGE	787	09/08/1960	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N. 1848, CHE RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 598, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL

				CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
1750	LEGGE	867	09/08/1960	MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1956, N.1328
1751	LEGGE	870	11/08/1960	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 14, 24, E 29 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N.987, PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DELLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI.
1752	LEGGE	822	14/08/1960	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO
1753	LEGGE	823	14/08/1960	ESTENSIONE DEGLI USI AGEVOLATI PER LO ZUCCHERO E PER IL GLUCOSIO
1754	LEGGE	824	14/08/1960	DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1755	LEGGE	825	14/08/1960	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1960, N. 590, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI
1756	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	905	23/08/1960	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.
1757	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1044	27/08/1960	RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO.
1758	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	909	31/08/1960	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONI DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA

1759 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1760	LEGGE	1218	14/10/1960	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
1761	LEGGE	1228	14/10/1960	NUOVE NORME PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI A CATTEDRE DI SCUOLE SECONDARIE
1762	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1770	15/10/1960	CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MECCANICO NAVALE DI I CLASSE PER MOTONAVI E DI MECCANICO NAVALE DI II CLASSE PER MOTONAVI DA PARTE DEI MOTORISTI NAVALI DI PRIMA E DI SECONDA CLASSE
1763	LEGGE	1236	19/10/1960	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO RELATIVA A MODIFICAZIONI E SOPPRESSIONI DI UFFICI, ENTI E ISTITUZIONI DI SERVIZI OPERANTI NEL CAMPO DELL'IGIENE E DELLA SANITÀ PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 3 MARZO 1958, N. 296
1764	LEGGE	1230	20/10/1960	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA
1765	LEGGE	1231	20/10/1960	MODIFICA ALL'ART. 36 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, RELATIVO AI SERVIZI FINANZIARI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
1766	LEGGE	1232	20/10/1960	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1 MARZO 1957, N. 89, CHE AUTORIZZA UN CONCORSO SPECIALE A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO
1767	LEGGE	1237	20/10/1960	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
1768	LEGGE	1253	20/10/1960	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DA TERREMOTI IN FRIULI NELLA PRIMAVERA DEL 1959
1769	LEGGE	1254	20/10/1960	PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE

				DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI ED AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
1770	LEGGE	1264	20/10/1960	ATTRIBUZIONE DI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI ED AGLI IDONEI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580/69, E DI PRECEDENTI CONCORSI

1771 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1772	LEGGE	1371	21/10/1960	ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL BESTIAME
1773	LEGGE	1319	23/10/1960	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE VERIFICATE IN CALABRIA, LUCANIA E SICILIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 30 APRILE 1960 E IN TOSCANA ED EMILIA DALL'11 DICEMBRE 1959 AL 31 MAGGIO 1960.
1774	LEGGE	1316	25/10/1960	DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI ARRETRATI DI IMPOSTE DIRETTE
1775	LEGGE	1327	26/10/1960	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1776	LEGGE	1396	29/10/1960	ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE NAZIONALE DI DIRETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI PER CIECHI
1777	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1655	06/11/1960	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI.
1778	LEGGE	1508	25/11/1960	INTEGRAZIONI DI FONDI PER IL CONCORSO STATALE NEL

				PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI
1779	LEGGE	1607	06/12/1960	RUOLI ORGANICI E CARRIERA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
1780	LEGGE	1541	07/12/1960	NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RELATIVI RUOLI ORGANICI
1781	LEGGE	1557	07/12/1960	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.)
1782	LEGGE	1576	10/12/1960	ISTITUZIONE DELLE FACOLTÀ DI MAGISTERO E DI FARMACIA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE.
1783	LEGGE	1596	12/12/1960	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA
1784	LEGGE	1597	12/12/1960	MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1952, N. 43 RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA.
1785	LEGGE	1483	15/12/1960	ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE GENERALE E RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.
1786	LEGGE	1560	15/12/1960	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI RADIODIFFUSIONE.
1787	LEGGE	1611	20/12/1960	MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409

1788	LEGGE	1562	22/12/1960	PROROGA DEL TERMINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
------	-------	------	------------	--

				TESORERIA STATALE
1789	LEGGE	1565	22/12/1960	PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, MODIFICATE E INTEGRATE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1959, N.1097, SULLA CINEMATOGRAFIA
1790	LEGGE	1599	22/12/1960	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA.
1791	LEGGE	1614	22/12/1960	ELEVAZIONE A LIRE CINQUE MILIARDI DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951 N 1512
1792	LEGGE	1726	22/12/1960	ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA PER L'EMISSIONE DELLE APERTURE DI CREDITO PER TALUNE SPESE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1793	LEGGE	1676	30/12/1960	NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI
1794	LEGGE	1727	30/12/1960	ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA
1795	LEGGE	1728	30/12/1960	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, PER QUANTO CONCERNE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI.
1796	LEGGE	1734	30/12/1960	ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE "AUGUSTO ROMAGNOLI" DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA
1797	LEGGE	31	02/02/1961	ESONERO DALL'AGGIO ESATTORIALE SUI SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N.959.
1798	LEGGE	80	10/02/1961	PROROGA E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI PROFUGHI DAI TERRITORI CEDUTI ALLO STATO JUGOSLAVO CON

				TRATTATO DI PACE E DALLA ZONA B DEL TERRITORIO DI TRIESTE E DELLE ALTRE CATEGORIE DI PROFUGHI
1799	LEGGE	84	21/02/1961	PROROGA PER UN QUINQUENNIO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 1960, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.
1800	LEGGE	85	21/02/1961	ESTINZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE VENDUTE DALLO STATO AI COMUNI
1801	LEGGE	158	05/03/1961	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN RELAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI L. 45.134.000.000 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1959 - 60 E 1960 - 61.
1802	LEGGE	201	05/03/1961	ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI SANITARI
1803	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	390	09/03/1961	DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ITALIA DEL SALE E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA C.E.E.
1804	LEGGE	111	09/03/1961	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1961, N. 2, RECANTE RITOCCHI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA
1805	LEGGE	171	09/03/1961	COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
1806	LEGGE	181	09/03/1961	NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI NELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
1807	LEGGE	131	14/03/1961	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI E DELLE FAMIGLIE DEI

				CADUTI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO - UNGARICO.
1808	LEGGE	174	14/03/1961	NORME INTESE A SNELLIRE LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI A COPERTURA DEI DISAVANZI ECONOMICI DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
1809	LEGGE	183	14/03/1961	RICHIAMO IN VIGORE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1957, N. 1299, SULLA CONCESSIONE DI UN PREMIO AGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO
1810	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	197	30/03/1961	REVISIONE DELLE CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO
1811	LEGGE	255	03/04/1961	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI SEMENTI ELETTE DI COTONE.
1812	LEGGE	283	03/04/1961	ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI
1813	LEGGE	421	25/04/1961	ISTITUZIONE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA DELLE FERROVIE DELLO STATO
1814	LEGGE	414	05/05/1961	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N.598, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N.1848, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
1815	LEGGE	430	13/05/1961	VARIAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI
1816	LEGGE	526	13/06/1961	MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.635 (ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE).
1817	LEGGE	528	13/06/1961	PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO CANALE CORSINI DELL'ANNESSA ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA E DEL PORTO DI VENEZIA
1818	LEGGE	532	23/06/1961	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A

				POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N.97
1819	LEGGE	578	05/07/1961	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N.1407, SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII DI OLIVA
1820	LEGGE	668	05/07/1961	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE IN ROMA
1821	LEGGE	645	08/07/1961	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA
1822	LEGGE	706	19/07/1961	IMPIEGO DELLA BACCIA NELLA PITTURA
1823	LEGGE	707	21/07/1961	MODIFICAZIONI ALLE TASSE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE
1824	LEGGE	729	24/07/1961	PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI
1825	LEGGE	649	25/07/1961	DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI 30 LUGLIO 1959, N. 623 (INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO) E 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016 (FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO)
1826	LEGGE	711	26/07/1961	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TASSA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
1827	LEGGE	719	26/07/1961	CONTRIBUTO DELLO STATO AI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
1828	LEGGE	705	28/07/1961	ELIMINAZIONE DI ABITAZIONI MALSANE, INTERVENTI IN DIPENDENZA DI ALLUVIONI, PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE, PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, ALTRI PROVVEDIMENTI DIVERSI, NONCHÈ VARIAZIONI AL BILANCIO DELO STATO E A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960 - 61
1829	LEGGE	768	28/07/1961	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1961, N. 505, CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1962 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI

				ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
1830	LEGGE	769	28/07/1961	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1961, N. 510, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI DI SEMI
1831	LEGGE	828	28/07/1961	MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO E DELLE CONCESSIONI DI PUBBLICO SERVIZIO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

1832 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1833	LEGGE	835	28/07/1961	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
1834	LEGGE	838	28/07/1961	ESONERO DA IMPOSIZIONI TRIBUTARIE DEI REDDITI MINIMI DEI TERRENI
1835	LEGGE	849	28/07/1961	TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI GIOCHI DI ABILITÀ E DEI CONCORSI PRONOSTICI ESERCITATI DALLO STATO
1836	LEGGE	834	03/08/1961	ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N.425.

1837 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1838	LEGGE	852	03/08/1961	RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO ANNUALE STABILITO IN
------	-------	-----	------------	---

				FAVORE DELL'ISTITUTO DI MALARIOLOGIA DALL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1933, N. 1185, CONVERTITO NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1934, N. 288
1839	LEGGE	975	30/09/1961	MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1960, N. 1521.
1840	LEGGE	1278	18/10/1961	COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE FUNZIONI DI MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE
1841	LEGGE	1245	23/10/1961	VALIDITÀ, PER LA CLASSE DI CONCORSO VI AVV., DELLA ABILITAZIONE PER LA CLASSE DI CONCORSO F I
1842	LEGGE	1196	31/10/1961	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1843	LEGGE	1232	03/11/1961	NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'USO DI LINEE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI APPARATI TELEGRAFICI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEI CANONI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI LINEE ED APPARATI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI O DI TERZI, E PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI SPESE GENERALI, DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO
1844	LEGGE	1247	08/11/1961	NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 MARZO 1958, N. 199, RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE AL MINISTERO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI STATALI IN MATERIA ALIMENTARE
1845	LEGGE	1255	03/11/1961	REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI.
1846	LEGGE	1281	10/11/1961	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN MATERIA FISCALE.
1847	LEGGE	1268	14/11/1961	COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO E PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLE OPERE PORTUALI
1848	LEGGE	1296	18/11/1961	ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DELLA LEGGE DI BOLLO E DI QUELLA SULLE TASSE PER IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

1849	LEGGE	1283	24/11/1961	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
1850	LEGGE	1301	29/11/1961	NORMA INTERPRETATIVA DELL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 18 MAGGIO 1931, N. 544 "CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO" NEI RIGUARDI DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI ED AFFINI
1851	LEGGE	1327	01/12/1961	MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MARINA MERCANTILE E DEL COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE
1852	LEGGE	1330	02/12/1961	ATTIVITÀ E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA
1853	LEGGE	1256	04/12/1961	DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ED ATTINENTI MODIFICHE ALLO STATO GIURIDICO
1854	LEGGE	1266	08/12/1961	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, RECANTE MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI FIBRE TESSILI
1855	LEGGE	1304	15/12/1961	ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.
1856	LEGGE	1463	16/12/1961	MODIFICA DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1955, N. 1117, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE CIVILE E MILITARE LIBICO ED ERITREO GIÀ DIPENDENTE DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA LIBIA E DELL'ERITREA
1857	LEGGE	1525	16/12/1961	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE

1858	LEGGE	1348	20/12/1961	NUOVE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
1859	LEGGE	1370	20/12/1961	RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI COLTIVATI A TABACCO, E DANNEGGIATI DALLA PERONOSPORA TABACINA NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1960 - 61
1860	LEGGE	1339	21/12/1961	APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE CON L'INQUADRAMENTO DELLE SOTTOVOCI DELLA TARIFFA NAZIONALE IN QUELLE CORRISPONDENTI DELLA TARIFFA DOGANALE ESTERA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E CON IL REGIME DAZIARIO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1962
1861	LEGGE	1527	21/12/1961	DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE
1862	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1551	21/12/1961	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N. 1429
1863	LEGGE	1552	21/12/1961	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
1864	LEGGE	22	24/01/1962	IMPIEGO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, DI SOCIETÀ PER AZIONI ED A RESPONSABILITÀ LIMITATA, AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI, DI MACCHINE ELETTRICHE BOLLATRICI PER LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO
1865	LEGGE	23	24/01/1962	DEROGA ALL'ART.47 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3269, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE IMPOSTE DI REGISTRO
1866	LEGGE	25	25/01/1962	PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915
1867	LEGGE	6	26/01/1962	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DOGANALI E DI EMANARE PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE

				IL RITMO DELLE MODIFICAZIONI DELLE TARIFFE DOGANALI STABILITE DAL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E PER ANTICIPARE LA PROGRESSIVA INSTALLAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
1868	LEGGE	18	30/01/1962	RISANAMENTO DI QUATTRO MANDAMENTI E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO
1869	LEGGE	28	30/01/1962	PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI MANDAMENTI MONTE DI PIETÀ, PALAZZO REALE, TRIBUNALE E CASTELLAMMARE E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO
1870	LEGGE	15	10/02/1962	RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA
1871	LEGGE	153	12/04/1962	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1950, N. 181, RELATIVAMENTE ALLE ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO

1872 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1873	LEGGE	187	16/04/1962	ABOLIZIONE DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1614
1874	LEGGE	206	18/04/1962	VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELLE CATEGORIE A E B
1875	LEGGE	208	18/04/1962	MODIFICHE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1876	LEGGE	195	21/04/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ

				PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI
1877	LEGGE	226	21/04/1962	RITENUTE DI ACCONTO SU COMPENSI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE IN CATEGORIA C - 1 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI
1878	LEGGE	211	27/04/1962	RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO
1879	LEGGE	904	19/06/1962	MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DEI CANONI DI UTENZE DI ACQUA DA PARTE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
1880	LEGGE	884	26/06/1962	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART.91 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
1881	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	885	26/06/1962	ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
1882	LEGGE	569	29/06/1962	PROROGA DEL REGIME VINCOLISTICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE
1883	LEGGE	921	06/07/1962	NORME SUI SUSSIDI DEI LEBBROSI E DEI FAMILIARI A LORO CARICO
1884	LEGGE	890	10/07/1962	INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1177, SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA
1885	LEGGE	908	10/07/1962	INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 DICEMBRE 1947, N.1501, PORTANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
1886	LEGGE	1101	18/07/1962	MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, NELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, E NELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1952, N. 4436, RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI DA CONCEDERE AI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI SUCCEDUTISI DAL 1908 AL 1936 INCLUSO

1887	LEGGE	1103	21/07/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA
1888	LEGGE	1053	27/07/1962	PROROGA DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.
1889	LEGGE	1113	27/07/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1955, N. 1293, SULLA ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI CIECHI
1890	LEGGE	1228	27/07/1962	TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
1891	LEGGE	1185	02/08/1962	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1962, N. 570 CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1964 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET - FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
1892	LEGGE	1331	02/08/1962	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
1893	LEGGE	1332	12/08/1962	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1949, N.320, SULLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO - MILITARE DETERMINATASI TRA IL 10 GIUGNO 1940 E IL 31 DICEMBRE 1945
1894	LEGGE	1341	16/08/1962	NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI CENSIMENTI GENERALI.
1895	LEGGE	1360	18/08/1962	DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991, DAL 1 LUGLIO 1962 AL 30 GIUGNO 1967, E PER L'ESPROPRIO E L'ACQUISTO DI TERRENI MONTANI ABBANDONATI.

1896	LEGGE	1430	29/09/1962	NORME IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI FITTI IN GRANO.
1897	LEGGE	1492	05/10/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE
1898	LEGGE	1485	13/10/1962	ISCRIZIONE DELL'IDROVIA DAL TICINO PER MILANO - NORD AL MINCIO FRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE
1899	LEGGE	1550	18/10/1962	UNIFICAZIONE DEI TAGLI DI CARTA BOLLATA
1900	LEGGE	1551	18/10/1962	NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIE DI FINANZA
1901	LEGGE	1543	23/10/1962	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938 N.1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.
1902	LEGGE	1633	08/11/1962	SISTEMAZIONE NEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO.
1903	LEGGE	1609	14/11/1962	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1955, N. 519, RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.
1904	LEGGE	1616	14/11/1962	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHÈ PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
1905	LEGGE	1619	14/11/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE
1906	LEGGE	1677	22/11/1962	MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA(10)
1907	LEGGE	1706	22/11/1962	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044, RICHIAMATA DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1959, N. 355, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI VALORE NEI TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI, INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE
1908	LEGGE	1708	22/11/1962	PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA LIBERA NAVIGAZIONE SUL FIUME PO MEDIANTE DIVIETO DI COSTRUZIONE DI PONTI DI CHIATTE

				E COSTRUZIONE DI PONTI STABILI IN SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PONTI DI CHIATTE
1909	LEGGE	1709	22/11/1962	NORME PER IL CONFERIMENTO DELLA STABILITÀ D'IMPIEGO AL PERSONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI
1910	LEGGE	1651	25/11/1962	NORME PER LA ELEZIONE DEI SENATORI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE DI TRIESTE
1911	LEGGE	1697	29/11/1962	MODIFICHE ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1957, N. 464, CONCERNENTE SGRAVI FISCALI SU OLI MINERALI DISTILLATI E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
1912	LEGGE	1689	03/12/1962	NORME IN MATERIA DI ALLESTIMENTI DIFENSIVI SULLE NAVI MERCANTILI
1913	LEGGE	1701	12/12/1962	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1955, N. 1534, RECANTE NORME PER IL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
1914	LEGGE	1702	12/12/1962	OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO NELLE PATENTI DI GUIDA
1915	LEGGE	1716	18/12/1962	MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
1916	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1717	18/12/1962	MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1940, N. 762, CHE CONVERTE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, ISTITUTIVO DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
1917	LEGGE	1740	18/12/1962	NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI TECNICI FEMMINILI DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E TECNICO DELLE SOPPRESSE SCUOLE DI MAGISTERO FEMMINILE E DELLE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI
1918	LEGGE	1748	18/12/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904

1919	LEGGE	1719	20/12/1962	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI.
1920	LEGGE	1743	20/12/1962	INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI E CAPI DI ISTITUTI DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA PROVENIENTI DALLE SCUOLE DI AVVIAMENTO DEI COMUNI DI AUTONOMIA SCOLASTICA
1921	LEGGE	1749	20/12/1962	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLA SCUOLA.
1922	LEGGE	1750	20/12/1962	INTEGRAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEI PICCOLI PRESTITI DA PARTE DELLE CASSE MUTUE O SOVVENZIONI MINISTERIALI E DI ISTITUZIONI SIMILARI
1923	LEGGE	1751	20/12/1962	ESTENSIONE AL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI DELLE DIPENDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 24 LUGLIO 1954, N. 596
1924	LEGGE	1744	29/12/1962	NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEL BOLLO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI URBANI
1925	LEGGE	1754	31/12/1962	ISTITUZIONE DI UNA INDENNITÀ DI STUDIO PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA
1926	LEGGE	1866	31/12/1962	MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N.1378.
1927	LEGGE	4	03/01/1963	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI ZONE ALLUVIONATE O TERREMOTATE NEGLI ANNI 1960 E 1961
1928	LEGGE	13	06/01/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1959, N.1236, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
1929	LEGGE	39	11/01/1963	ISTITUZIONE DI DIRITTI ANTI - DUMPING E DI DIRITTI COMPENSATIVI
1930	LEGGE	31	26/01/1963	DISPOSIZIONE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI

				ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 126, O NON COMPRESI NEI PIANI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE STESSA
1931	LEGGE	47	26/01/1963	NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA PREFABBRICATA.
1932	LEGGE	105	30/01/1963	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E DI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE
1933	LEGGE	49	03/02/1963	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1956, N. 515, CONTENENTE NORME PER I CONCORSI AD AGENTI DI CAMBIO.
1934	LEGGE	50	03/02/1963	MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 GENNAIO 1960, N. 5, CONCERNENTE RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETÀ PENSIONABILE PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
1935	LEGGE	51	03/02/1963	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1955, N. 1064, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GENERALITÀ IN ESTRATTI, ATTI E DOCUMENTI E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE
1936	LEGGE	56	03/02/1963	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1962, 1963, 1964 E 1965
1937	LEGGE	75	03/02/1963	PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.

1938 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1939	LEGGE	92	03/02/1963	AUTORIZZAZIONE DELLE SPESA DI L. 6.600.000.000 PER LA SISTEMAZIONE DELL'IDROVIA PADOVA - VENEZIA
1940	LEGGE	103	03/02/1963	PAGAMENTO DEL GRANO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PER USO DI SEMINA A FAVORE DEI COLTIVATORI DANNEGGIATI DA AVVERSITÀ NATURALI

1941	LEGGE	108	03/02/1963	MODIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE
1942	LEGGE	110	03/02/1963	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E DELLE SEZIONI SPECIALI DI RIFORMA FONDARIA
1943	LEGGE	116	03/02/1963	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI
1944	LEGGE	119	04/02/1963	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERI INFERMI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA
1945	LEGGE	120	04/02/1963	ISTITUZIONE DI UN QUADRO SPECIALE PER I MAESTRI NON DI RUOLO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
1946	LEGGE	46	09/02/1963	MODIFICA ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, CONTENENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI
1947	LEGGE	59	09/02/1963	NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI
1948	LEGGE	130	09/02/1963	NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI CONCORSO STATALE SUI PRESTITI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 16, LETTERA A), E 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454
1949	LEGGE	153	09/02/1963	ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI DELLA UNIVERSITÀ DI ROMA
1950	LEGGE	223	09/02/1963	ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
1951	LEGGE	234	09/02/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N.68, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DI CASE PER FERIE E DI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
1952	LEGGE	325	09/02/1963	RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONCESSIONE DELLA FERROVIA SONDRIO - TIRANO CON INCLUSIONE DELLA LINEA

				NELLA RETE STATALE
1953	LEGGE	98	11/02/1963	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1954	LEGGE	145	14/02/1963	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2, SULLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO
1955	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1343	14/02/1963	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DEBITO PUBBLICO
1956	LEGGE	76	14/02/1963	MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
1957	LEGGE	163	14/02/1963	INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.290, RELATIVA ALL'INCREMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLA PESCA E DELLE PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE
1958	LEGGE	133	15/02/1963	TRASFORMAZIONE DELL'U.N.R.R.A. - CASAS IN ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE (I.S.E.S.)
1959	LEGGE	147	15/02/1963	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1960	LEGGE	137	15/02/1963	MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO
1961	LEGGE	147	15/02/1963	NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA
1962	LEGGE	149	15/02/1963	PROVVEDIMENTO PER I FARMACISTI PROFUGHI GIÀ TITOLARI DI

				FARMACIA
1963	LEGGE	150	15/02/1963	MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1014, E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE
1964	LEGGE	151	15/02/1963	MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 41, 66 E 67 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
1965	LEGGE	67	18/02/1963	ABOLIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI SOCCORSO INVERNALE, FINANZIAMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E ALLA TASSA DI LOTTERIA
1966	LEGGE	87	18/02/1963	ORDINAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
1967	LEGGE	190	18/02/1963	MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO DEI LAVORI IN ORO, IN PLATINO ED IN ARGENTO.
1968	LEGGE	243	18/02/1963	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" E DEL "CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO"
1969	LEGGE	318	18/02/1963	INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART.9 DELLA LEGGE 31 MARZO 1961, N.301, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO
1970	LEGGE	244	21/02/1963	NORME GENERALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI MEDICO - CHIRURGICHE E ISTITUZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA
1971	LEGGE	251	21/02/1963	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 151, LETTERA D), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645, NEI RIGUARDI DEGLI ENTI FIERISTICI IN PARTICOLARE SITUAZIONE
1972	DECRETO DEL	138	25/02/1963	NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE ALLE

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			IMPRESE ASSOGGETTATE A TRASFERIMENTO ALL'ENEL
1973	LEGGE	258	25/02/1963	NORME REGOLATRICI DELL'ASSETTO E DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE
1974	LEGGE	166	02/03/1963	ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 100 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.42 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073.
1975	LEGGE	191	02/03/1963	PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO.
1976	LEGGE	265	02/03/1963	AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE A SEGUITO DI PUBBLICHE CALAMITÀ
1977	LEGGE	267	02/03/1963	ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO ASSISTITE DA PROVVIDENZE LEGISLATIVE PROVINCIALI NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
1978	LEGGE	291	02/03/1963	TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI AUTONOMI PORTUALI E DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI DEI PORTI
1979	LEGGE	362	02/03/1963	MODIFICHE CON INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1955, N. 908, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA
1980	LEGGE	387	02/03/1963	NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 MARZO 1958, N. 269, SULLA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI, SITUATI NELLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

1981 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

1982	LEGGE	322	05/03/1963	NORME TRANSITORIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E DI ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA.
1983	LEGGE	180	12/03/1963	INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO, NONCHÈ VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962 - 63
1984	LEGGE	1327	15/05/1963	CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI MARITTIMO ABILITATO PER IMBARCAZIONI DI SALVATAGGIO
1985	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	729	22/05/1963	NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ ELETTRICHE E AL TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE DI CUI AL N.8 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N.1643
1986	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	2398	04/06/1963	ISTITUZIONE E CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA
1987	LEGGE	1011	04/08/1963	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1962, N. 1552, RELATIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI SANITARI E DELLE OSTETRICHE OSPEDALIERE
1988	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1237	11/08/1963	COMPETENZE MEDIE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA
1989	LEGGE	1316	27/09/1963	ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO

				LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 399, RECANTE MODIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
1990	LEGGE	1317	27/09/1963	MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI.
1991	LEGGE	1442	19/10/1963	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO- LEGGE 11 SETTEMBRE 1963, N. 1180, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
1992	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1730	23/10/1963	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 3 MARZO 1927, N. 478, CONTENENTE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI
1993	LEGGE	1481	23/10/1963	NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
1994	LEGGE	1458	31/10/1963	CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE
1995	LEGGE	1459	31/10/1963	MODIFICHE ALLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER ALCUNI PRODOTTI DI LUSO
1996	LEGGE	1460	04/11/1963	DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
1997	LEGGE	1523	06/11/1963	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1963, N. 1358, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI BELLUNO ED UDINE COLPITI DAL DISASTRO DEL VAJONT
1998	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	2204	13/11/1963	NORME SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

1999	LEGGE	1544	13/11/1963	FACILITAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI
2000	LEGGE	1540	14/11/1963	AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI
2001	LEGGE	1855	23/12/1963	RISCATTO E GESTIONE COMMISSARIALE DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE
2002	LEGGE	1868	27/12/1963	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1963, N. 1408, RECANTE NORME PER ASSICURARE GLI INTERVENTI INDISPENSABILI PER LA SICUREZZA DELLE ZONE COLPITE DALLA SCIAGURA DELLA DIGA DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963
2003	LEGGE	1878	27/12/1963	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 4 E 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, IN MATERIA DI PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO
2004	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	2194	31/12/1963	DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE AL CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE, PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI, AI SENSI DELL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1961, N. 1443
2005	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	2	22/01/1964	RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N.1860, SULL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE
2006	LEGGE	3	03/02/1964	NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE
2007	LEGGE	38	14/02/1964	PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI O AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
2008	LEGGE	112	24/02/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 261, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE

2009	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	272	09/03/1964	ELENCO DEI LAVORI LEGGERI CONSENTITI AI MINORI DI ETÀ NON INFERIORE AI TREDICI ANNI
2010	LEGGE	127	12/03/1964	DEROGA ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1956, N.1300, PER LA DEVOLUZIONE ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE O CONSORZIALE DEL PARERE SUI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI.
2011	LEGGE	115	20/03/1964	ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 150 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
2012	LEGGE	188	02/04/1964	MODIFICA ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1619, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE
2013	LEGGE	189	12/04/1964	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1964, N. 25, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE
2014	LEGGE	310	26/04/1964	COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO
2015	LEGGE	311	08/05/1964	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI SVILUPPO
2016	LEGGE	402	20/05/1964	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 1961, N. 1668, CONCERNENTI LA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
2017	LEGGE	370	22/05/1964	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT

2018	LEGGE	380	23/05/1964	NORME RELATIVE AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI
2019	LEGGE	403	23/05/1964	NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO
2020	LEGGE	404	23/05/1964	PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNICA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA

2021 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2022	LEGGE	486	13/06/1964	MODIFICA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.
2023	LEGGE	477	14/06/1964	MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59 RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI.
2024	LEGGE	462	21/06/1964	INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1963, N. 318, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.
2025	LEGGE	559	21/06/1964	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 53, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE
2026	LEGGE	419	24/06/1964	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 211, CONCERNENTE FACILITAZIONI PER LA RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI.
2027	LEGGE	420	24/06/1964	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 212, CONCERNENTE MODIFICHE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VENDITE DI MERCI ALLO STATO ESTERO
2028	LEGGE	436	26/06/1964	PROROGA DEL TERMINE STABILITO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 54 DELLA

				LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073
2029	LEGGE	452	27/06/1964	RINNOVO DI DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643
2030	LEGGE	606	05/07/1964	ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA PREVISTA DAL TERZO COMMA, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI E PROVVIDENZE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.
2031	LEGGE	619	05/07/1964	AUMENTO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) E DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

2032 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2033	LEGGE	609	18/07/1964	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (I.S.C.O.)
2034	LEGGE	717	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 595, CONCERNENTE NORME SULL'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE IGIENICHE
2035	LEGGE	694	11/08/1964	NORME CONCERNENTI LE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA
2036	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	735	09/09/1964	ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI PORDENONE
2037	DECRETO DEL	741	17/09/1964	DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA UNICA

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1964, E MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA FRA GLI ENTI INTERESSATI
2038	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1613	19/09/1964	STATUIZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI COPERTINA DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI
2039	LEGGE	789	19/09/1964	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
2040	LEGGE	790	19/09/1964	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
2041	LEGGE	872	29/09/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA
2042	LEGGE	873	29/09/1964	CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI CANALE DEL NAVIGLIO, DA BOLOGNA AL SUO SBOCCO NEL FIUME RENO
2043	LEGGE	1056	07/10/1964	AUMENTO DELLA SPESA AUTORIZZATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1708, PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO
2044	LEGGE	858	09/10/1964	PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.
2045	LEGGE	948	09/10/1964	IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA PRELIEVO DI GRANO E REINTEGRO DI QUELLO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DI PASTE E PRODOTTI DA FORNO ESPORTATI
2046	LEGGE	986	09/10/1964	ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE.

2047 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2048	LEGGE	1068	14/10/1964	ISTITUZIONE PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI UN FONDO CENTRALE DI GARANZIA E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELLA OCCUPAZIONE
------	-------	------	------------	--

2049 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2050	LEGGE	1049	17/10/1964	PROROGA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI AGLI AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI .
2051	LEGGE	1013	21/10/1964	ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SPECIALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI DI LUSO
2052	LEGGE	1069	30/10/1964	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1964, N. 721, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE RITOCCHI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI
2053	LEGGE	1132	02/11/1964	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL "FONDO DI ROTAZIONE", PREVISTO DAL CAPO III DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
2054	LEGGE	1170	03/11/1964	NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO SU STRADA DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
2055	LEGGE	1190	03/11/1964	VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.
2056	DECRETO DEL	1340	06/11/1964	MODIFICA DELL'ART. 198 DELL'ORDINAMENTO CENTRALE E

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1928
2057	LEGGE	1162	15/11/1964	ISTITUZIONE DI UN'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
2058	LEGGE	1271	18/11/1964	PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'AGRICOLTURA
2059	LEGGE	1259	03/12/1964	NUOVE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.
2060	LEGGE	1267	05/12/1964	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO.
2061	LEGGE	1269	05/12/1964	DETERMINAZIONE DELL'ALiquota DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI
2062	LEGGE	1331	06/12/1964	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
2063	LEGGE	1349	13/12/1964	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1964, N. 987, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO, 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE
2064	LEGGE	1398	14/12/1964	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 LUGLIO 1960, N. 736, PER LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
2065	LEGGE	1359	18/12/1964	DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI
2066	LEGGE	1412	18/12/1964	ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE

				PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA
2067	LEGGE	1406	21/12/1964	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI
2068	LEGGE	13	01/02/1965	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE UNA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI
2069	LEGGE	60	01/02/1965	COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO L'ISVEIMER, IRFIS E CIS PER MUTUI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.
2070	LEGGE	11	03/02/1965	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI PUBBLICI SPETTACOLI.

2071 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9. NUMERO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

2072	LEGGE	15	05/02/1965	NORME CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELL'ALTO ADIGE DEL RUOLO SPECIALE DI SECONDA LINGUA NEL RUOLO NORMALE
2073	LEGGE	106	15/02/1965	SOPPRESSIONE DELLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420, PER L'ABOLIZIONE DEL DIVISORIO SUI TAXI
2074	LEGGE	98	16/02/1965	NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA
2075	LEGGE	30	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1356, CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

2076	LEGGE	33	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO- LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1357, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA.
2077	LEGGE	108	24/02/1965	MODIFICHE ALLE NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, CONTENUTE NEL TITOLO V, CAPO III, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
2078	LEGGE	125	25/02/1965	NORME SUGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA
2079	LEGGE	117	01/03/1965	NORME PER LA RIDUZIONE DA 30 A 28 ANNI DEL LIMITE DI ETÀ PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO AI BRIGADIERI, VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
2080	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	670	08/03/1965	COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE CON LE NORME DELLA LEGGE 1 MARZO 1964, N. 62
2081	LEGGE	123	11/03/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO- LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
2082	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	342	18/03/1965	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 E NORME RELATIVE AL COORDINAMENTO E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ELETTRICHE ESERCITATE DA ENTI ED IMPRESE DIVERSI DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
2083	LEGGE	217	29/03/1965	NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE

				CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
2084	LEGGE	223	29/03/1965	REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI PER OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI
2085	LEGGE	218	29/03/1965	PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE
2086	LEGGE	217	29/03/1965	NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
2087	LEGGE	219	29/03/1965	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI ANNUI PER GLI SCOPI DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, RELATIVA A NUOVI INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
2088	LEGGE	336	29/03/1965	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DI SCUOLE D'ARTE TRASFORMATE IN ISTITUTI D'ARTE ED ALTRE NORME SUGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
2089	LEGGE	333	06/04/1965	CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2090	LEGGE	335	06/04/1965	PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO.
2091	LEGGE	341	06/04/1965	AUMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454
2092	LEGGE	351	06/04/1965	PROVVIDENZE PER LE ZONE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
2093	LEGGE	343	12/04/1965	NORMA INTEGRATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 1948, N. 262, RATIFICATO CON LEGGE 29 GENNAIO 1951, N. 33, A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE SCUOLE ED ISTITUTI SECONDARI STATALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
2094	LEGGE	411	12/04/1965	NORMA INTEGRATIVA DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 92, PER QUANTO RIGUARDA IL CONSORZIO PER L'IDROVIA PADOVA - VENEZIA.
2095	LEGGE	352	23/04/1965	PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO

				DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT
2096	LEGGE	493	07/05/1965	MODIFICA ALLA LEGGE 1 AGOSTO 1959, N. 703
2097	LEGGE	480	11/05/1965	MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1958, N. 916
2098	LEGGE	495	14/05/1965	MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DEL TITOLO XI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645
2099	LEGGE	506	19/05/1965	NORME RIGUARDANTI IL CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE DI PISA.
2100	LEGGE	582	24/05/1965	DEROGA ALLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N.655, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PER I LAVORATORI AGRICOLI COSTRUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676.
2101	LEGGE	583	26/05/1965	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 1963, N.1315, SUL MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE ED ESTENSIONE DELLA LEGGE STESSA AI TITOLARI DEL SUSSIDIO DI QUIESCENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 4107
2102	LEGGE	574	30/05/1965	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI EDILIZIA OSPEDALIERA.
2103	LEGGE	580	30/05/1965	NORME PER LE GRADUATORIE DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER L'ACCESSO AI CONCORSI MAGISTRALI.
2104	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1001	03/06/1965	MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
2105	LEGGE	698	05/06/1965	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N.1255, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL

				PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
2106	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	760	05/06/1965	SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI E PER LE VARIAZIONI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268
2107	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1097	09/06/1965	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N. 11 EMANATO DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
2108	LEGGE	832	26/06/1965	VARIAZIONE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1952, N. 656, ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICI LOCALI, AGENZIE, RICEVITORIE ED IL RELATIVO PERSONALE.
2109	LEGGE	817	05/07/1965	RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014, PER LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
2110	LEGGE	835	13/07/1965	PROROGA DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER LE IMPRESE ARTIGIANE, LE PICCOLE INDUSTRIE, LE IMPRESE ALBERGHIERE E DI TRASPORTO
2111	LEGGE	884	13/07/1965	ISTITUZIONE NELLA SEZIONE DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
2112	LEGGE	893	13/07/1965	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589 E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184 PER QUANTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E LE RETI INTERNE DI DISTRIBUZIONE NEI COMUNI DELLA SICILIA
2113	LEGGE	901	14/07/1965	DELEGA AL GOVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO E NORME RELATIVE ALLA LORO ATTIVITÀ

2114	LEGGE	902	14/07/1965	NORME RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA MAGISTRALE
2115	LEGGE	911	14/07/1965	MODIFICA AL REGIME TRIBUTARIO DEGLI APPALTI
2116	LEGGE	904	21/07/1965	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.
2117	LEGGE	970	26/07/1965	NORMA MODIFICATIVA DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1850, N. 1037, PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
2118	LEGGE	969	26/07/1965	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONSENTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N.739, E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, NEI TERRITORI COLPITI DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI.
2119	LEGGE	974	26/07/1965	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 310, PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO
2120	LEGGE	976	26/07/1965	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59, RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI.
2121	LEGGE	978	26/07/1965	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 93.000.000 PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DESTINATO AL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 1961 - 62
2122	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1098	26/08/1965	SOSTITUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MARZO 1965, N. 669, RECANTE NORME SULLA DECORRENZA DELL'ANNO FINANZIARIO DEGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259

2123	LEGGE	1169	07/10/1965	NORMA INTEGRATIVA DELL'ARTICOLO 345 DEL TESTO UNICO SULLA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165
2124	LEGGE	1204	19/10/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 165, CONCERNENTE I CONCORSI PER MERITO DISTINTO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA
2125	LEGGE	1205	19/10/1965	ISTITUZIONE DELLE SEZIONI AUTONOME DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME IN TRIESTE, RAVENNA E REGGIO CALABRIA, ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24.
2126	LEGGE	1198	27/10/1965	NORME IN MATERIA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DA PARTE DELLE GUARDIE E DEGLI ALLIEVI GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
2127	LEGGE	1216	29/10/1965	MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N. 404, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA
2128	LEGGE	1217	29/10/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1960, N. 1541, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE ALL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI
2129	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1290	31/10/1965	SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI DI CILINDRATA SUPERIORE AI 200 C.C., ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI RADIORICEVENTI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N.755.
2130	LEGGE	1328	31/10/1965	VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAGLI ASSISTENTI (LETTORI) DI LINGUA ITALIANA NELLE SCUOLE SECONDARIE E A LIVELLO UNIVERSITARIO ALL'ESTERO
2131	LEGGE	1213	04/11/1965	NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

2132	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1483	18/11/1965	MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI I RUOLI DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI DELL'ACCADEMIA NAVALE, DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA E DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, NONCHÈ MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI GLI INCARICATI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE DETTE ACCADEMIE
2133	LEGGE	1314	29/11/1965	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1963, N. 739, 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E 26 LUGLIO 1965, N. 969, ANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE CALAMITÀ NATURALI VERIFICATE SI POSTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1965.
2134	LEGGE	1322	29/11/1965	APPORTO DI NUOVI FONDI ALL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

2135	LEGGE	1309	04/12/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1965, N.1118, RECANTE LA SOSPENSIONE DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI LANA E LA ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE SPECIALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE MATERIE PRIME TESSILI DI LANA
2136	LEGGE	1373	06/12/1965	APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831 AL FINE DEL COLLOCAMENTO IN RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DEGLI INSEGNANTI CIECHI DI MUSICA E CANTO
2137	LEGGE	1379	06/12/1965	MODIFICAZIONI AL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE TELEFONICHE
2138	LEGGE	1375	10/12/1965	PROROGA DAL 1 LUGLIO 1965 AL 31 DICEMBRE 1970 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DALLE

				INVASIONI DELLE TERMITI.
2139	LEGGE	1423	15/12/1965	MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2140	LEGGE	1438	20/12/1965	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1961, N. 1143, RELATIVE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO DELLE CARRIERE SPECIALI
2141	LEGGE	1442	20/12/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1957, N. 699, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
2142	LEGGE	1415	23/12/1965	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 724, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE
2143	LEGGE	1416	23/12/1965	PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHÈ PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
2144	LEGGE	1417	23/12/1965	PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE.
2145	LEGGE	1418	23/12/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1964, N. 1331, SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.
2146	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1708	30/12/1965	ISTITUZIONE DI UNA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA C.E.E. DEL 15 GIUGNO 1965, N. 79

2147	LEGGE	1523	30/12/1965	ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI 23 APRILE 1952, N. 526, 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 15 GENNAIO 1960, N. 16, A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI APPARTENENTI AI RUOLI SPECIALI TRANSITORI, ALL'ALBO SPECIALE E AL QUADRO SPECIALE DELL'EX TERRITORIO DI TRIESTE
2148	LEGGE	20	09/02/1966	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1965, N. 1333, RECANTE PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT
2149	LEGGE	27	09/02/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE E L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
2150	LEGGE	199	31/03/1966	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 974
2151	LEGGE	209	31/03/1966	ESTENSIONE ALLE FIERE DI FOGGIA, PALERMO, MESSINA, REGGIO CALABRIA E CAGLIARI DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO
2152	LEGGE	177	05/04/1966	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
2153	LEGGE	178	06/04/1966	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DELLE NORME SUI LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1962, N. 1499
2154	LEGGE	202	06/04/1966	LIMITE DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI DI PERSONALE TECNICO DI CUI ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N. 1255
2155	LEGGE	285	05/05/1966	CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DEL NAVIGLIO DI BEREguardo
2156	LEGGE	301	06/05/1966	PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI VINI SPUMANTI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N. 162

2157	LEGGE	368	20/05/1966	MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI
2158	LEGGE	369	20/05/1966	PROROGA DELL'ESERCIZIO PER CONTO DELLO STATO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (LINEA TERMINI - EUR).
2159	LEGGE	414	01/06/1966	NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454
2160	LEGGE	422	01/06/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68, RIGUARDANTE PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE D'INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E ALBERGHIERO
2161	LEGGE	452	08/06/1966	MODIFICA DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1949, N. 33, PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE.
2162	LEGGE	543	13/06/1966	ISTITUZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE.
2163	LEGGE	505	24/06/1966	MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 1963, 1964 E 1965
2164	LEGGE	513	24/06/1966	ELEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.) E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965
2165	LEGGE	534	24/06/1966	NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE SULLE ACQUE DA TAVOLA MINERALI E NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703.
2166	LEGGE	453	27/06/1966	PROROGA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI LOCAZIONI URBANE.
2167	LEGGE	506	01/07/1966	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, CHE DETTA NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI

2168	LEGGE	536	01/07/1966	DEROGHE AL MONOPOLIO DI STATO DEL CHININO
2169	LEGGE	517	05/07/1966	MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2952, N. 1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE
2170	LEGGE	527	05/07/1966	COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATA SUBITA NELL'ANNO 1963 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO
2171	LEGGE	608	22/07/1966	AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DI LOCALI E RITOCCHI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI DISTILLATI PETROLIFERI LEGGERI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
2172	LEGGE	571	25/07/1966	AUMENTO DEI LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIARI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI
2173	LEGGE	585	25/07/1966	ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
2174	LEGGE	637	06/08/1966	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968
2175	LEGGE	631	06/08/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO DI TRIESTE
2176	LEGGE	637	06/08/1966	RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968
2177	LEGGE	640	06/08/1966	PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI RELATIVI A CESSIONI DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DEL SALARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2178	LEGGE	641	06/08/1966	CONCESSIONI DI PREMI ECCEZIONALI AGLI ASSUNTORI, AGLI INCARICATI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AI LORO COADIUTORI, NONCHÈ AL PERSONALE UTILIZZATO SULLE NAVI TRAGHETTO DELL'AZIENDA STESSA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
2179	LEGGE	652	06/08/1966	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 880 MILIONI PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI A DIFESA DELLA CITTÀ DI VENEZIA ED A SALVAGUARDIA DEI SUOI CARATTERI AMBIENTALI E MONUMENTALI
2180	LEGGE	749	28/09/1966	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N.590, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTÀ DI AGRIGENTO IN CONSEGUENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL 19 LUGLIO 1966
2181	LEGGE	839	04/10/1966	MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1937, N. 2233, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 MAGGIO 1938, N. 864, RECANTE NORME SULL'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE
2182	LEGGE	850	12/10/1966	ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO
2183	LEGGE	864	12/10/1966	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RELATIVO AI CONCORSI ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI UFFICIO LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE
2184	LEGGE	865	12/10/1966	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI.
2185	LEGGE	883	18/10/1966	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA F.A.O.
2186	LEGGE	921	24/10/1966	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI ASSIMILATE

2187	LEGGE	944	27/10/1966	MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL REGIO DECRETO 25 MAGGIO 1895, N. 350, CONTENENTE NORME PER LA DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI DELLO STATO CHE SONO NELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
2188	LEGGE	945	27/10/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 MARZO 1958, N. 251, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI AI FINI DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA
2189	LEGGE	940	31/10/1966	MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA
2190	LEGGE	941	31/10/1966	MODIFICHE IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, MEDICINALI O DA TAVOLA
2191	LEGGE	947	31/10/1966	AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949
2192	LEGGE	949	31/10/1966	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI O AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.
2193	LEGGE	953	31/10/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI
2194	LEGGE	958	31/10/1966	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645
2195	LEGGE	1033	08/11/1966	NORME INTEGRATIVE DAL CAPO IX DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, PER LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA DEI CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO ACCORDI STIPULATI DALLO STATO ITALIANO.

2196	LEGGE	1045	21/11/1966	MODIFICAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SULLE CARNI
2197	LEGGE	1081	01/12/1966	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA (ONMI)
2198	LEGGE	1086	01/12/1966	RIAPERTURA DEL TERMINE INDICATO NELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI NORME DELEGATE INTESA A DISCIPLINARE L'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE
2199	LEGGE	1072	12/12/1966	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA E DELLE STRADE FERRATE SARDE.
2200	LEGGE	1115	20/12/1966	NORME SPECIALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRIESTE CON I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200
2201	LEGGE	1119	20/12/1966	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 911, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI
2202	LEGGE	1123	23/12/1966	PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI URBANE.
2203	LEGGE	1133	23/12/1966	DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1 (ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE), CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1965, N. 123
2204	LEGGE	1134	23/12/1966	ISTITUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
2205	LEGGE	1139	23/12/1966	CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

2206	LEGGE	1140	23/12/1966	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 913, RECANTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE NONCHÈ DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE
2207	LEGGE	1141	23/12/1966	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966
2208	LEGGE	1143	23/12/1966	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 912, CONCERNENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL PREZZO AI PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA NONCHÈ MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI
2209	LEGGE	1278	24/12/1966	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, A CARICO DELLO STATO DALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI TRIESTE.
2210	LEGGE	1195	29/12/1966	ULTERIORE PROROGA DEI TEMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N.943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N.82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE.
2211	LEGGE	1	11/01/1967	MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI
2212	LEGGE	28	04/02/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 969, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER I TERRITORI COLPITI DALLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 1965.
2213	LEGGE	38	15/02/1967	PROROGA E MODIFICHE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N.623, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DA PARTE DELLE

				MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E MODIFICHE DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016 E DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614
2214	LEGGE	42	15/02/1967	NORME MODIFICATIVE ED AGGIUNTIVE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N.2 ED ALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N.231, PER LA PARTE RELATIVA AL RISCATTO DI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
2215	LEGGE	13	16/02/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1966, N.1075, CONCERNENTE: "SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DI LONGARONE, CASTELLAVAZZO, ERTO E CASSO".
2216	LEGGE	62	24/02/1967	ISTITUZIONE DI NUOVE CATTEDRE UNIVERSITARIE, DI NUOVI POSTI DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO, E NUOVE DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E DEGLI ASSISTENTI VOLONTARI.
2217	LEGGE	105	28/02/1967	DISPOSIZIONI PER CONFERMARE LA COMPETENZA DEI COMUNI SUGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ABITATI
2218	LEGGE	120	09/03/1967	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE
2219	LEGGE	151	21/03/1967	PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13
2220	LEGGE	157	21/03/1967	MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIATTIVAZIONE, L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1949, N. 410, E ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2221	LEGGE	162	05/04/1967	MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203,

				RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.
2222	LEGGE	213	19/04/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1967, N. 31, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976
2223	LEGGE	313	21/04/1967	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI PERCORRENZA AI NATANTI ADIBITI AI SERVIZI DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO SULLE VIE D'ACQUA INTERNE
2224	LEGGE	252	28/04/1967	NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI PER IL PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO
2225	LEGGE	309	03/05/1967	MODIFICA DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL DIRETTORE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'ISPETTORE GENERALE SUPERIORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
2226	LEGGE	314	03/05/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 132, ISTITUTIVA DI UN COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI PRESSO L' O.N.M.I.
2227	LEGGE	384	11/05/1967	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER LA PARZIALE SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERO DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA.
2228	LEGGE	267	13/05/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1967, N. 80, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
2229	LEGGE	268	13/05/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 1967, N. 81, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
2230	LEGGE	283	15/05/1967	ELEVAZIONE, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI

				DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA
2231	LEGGE	387	18/05/1967	ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1964, N.338, PER IL DISCARICO DELLE RATE DI IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI.
2232	LEGGE	356	19/05/1967	PROROGA DELLA DURATA DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177
2233	LEGGE	389	24/05/1967	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO X DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N.622, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI CONTRIBUTI DI RINNOVAMENTO DEL NAVIGLIO DELLA MARINA MERCANTILE.
2234	LEGGE	379	29/05/1967	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDARIA
2235	LEGGE	422	05/06/1967	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCHE SPAZIALI SAN MARCO
2236	LEGGE	487	20/06/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 296, ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
2237	LEGGE	488	21/06/1967	AUMENTO DEI LIMITI DI IMPEGNO PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN BASE A LEGGI SPECIALI PER UFFICIALI E SOTTOUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELLA AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA
2238	LEGGE	490	22/06/1967	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1964, N. 438, PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELL'ISPettorato GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO
2239	LEGGE	533	27/06/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 308,

				CONCERNENTE LA MISURA DELL'AIUTO ECONOMICO AI LEBBROSI E RELATIVI FAMILIARI A CARICO E PER LA MODIFICA DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 286 DEL TESTO UNICO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 1936, N. 935, CONCERNENTE IL RICOVERO DEI LEBBROSI
--	--	--	--	---

2240 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2241	LEGGE	537	04/07/1967	AGEVOLAZIONI AI COMUNI ED AL CONSORZI DI COMUNI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS E DELL'ACQUA.
2242	LEGGE	513	07/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 246, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER TALUNI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 1966
2243	LEGGE	514	07/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 247, RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA PROFILASSI DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA PESTE SUINA AFRICANA.
2244	LEGGE	571	09/07/1967	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 218: PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE
2245	LEGGE	575	13/07/1967	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO DI TRIESTE.
2246	LEGGE	548	14/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1967, N. 288, RIGUARDANTE LA DENUNCIA DELLE SUPERFICI SEMINATE A GRANO DURO
2247	LEGGE	562	14/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE

				27 GIUGNO 1967, N. 461, RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO
2248	LEGGE	591	14/07/1967	MODIFICHE DELL'ARTICOLO 53, N.4, PRIMO CAPOVERSO, E N.5, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142
2249	LEGGE	627	27/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 504, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI
2250	LEGGE	633	27/07/1967	ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 SETTEMBRE 1946, N. 88, ALLE SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO, COSTITUITE SENZA LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DELL'I.R.I.
2251	LEGGE	635	27/07/1967	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - BREIL SUR ROYA - VENTIMIGLIA
2252	LEGGE	649	27/07/1967	NORME PER LA PARTECIPAZIONE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO E DEI LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE
2253	LEGGE	667	27/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 1967, N. 466, CONCERNENTE PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6 - BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1141 RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE NELL'AUTUNNO 1966
2254	LEGGE	668	27/07/1967	DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2255	DECRETO DEL PRESIDENTE	757	28/07/1967	ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER GLI AUTOVEICOLI,

	DELLA REPUBBLICA			MOTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI TELEVISIVI E RADIO RICEVENTI
2256	LEGGE	628	28/07/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 460, CONCERNENTE: "DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI"
2257	LEGGE	653	28/07/1967	PROROGA DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1957, N. 1178, E PROROGA DELLA ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1091, PER IL RIPRISTINO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE DELL'ANNATA 1955 - 56
2258	LEGGE	688	06/08/1967	ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO
2259	LEGGE	691	06/08/1967	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963
2260	LEGGE	692	06/08/1967	PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1964, N. 1049
2261	LEGGE	734	09/08/1967	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI
2262	LEGGE	771	09/08/1967	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915.
2263	LEGGE	805	09/08/1967	INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI DIDATTICI.
2264	DECRETO DEL	1346	02/10/1967	NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO
2265	LEGGE	940	06/10/1967	ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI
2266	LEGGE	941	06/10/1967	NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE DI ROTTA
2267	LEGGE	948	06/10/1967	DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E TECNICO DELLE UNIVERSITÀ.
2268	LEGGE	952	09/10/1967	PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ IN FAVORE DELLA PROPRIETÀ RURALE
2269	LEGGE	976	17/10/1967	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I) ED ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO IN FIRENZE
2270	LEGGE	999	31/10/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 795, RECANTE ATTUAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI PRODOTTO NELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966 - 67.
2271	LEGGE	1078	31/10/1967	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE TRA PESCATORI
2272	LEGGE	1082	31/10/1967	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N. 590, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749
2273	LEGGE	1083	31/10/1967	NORME SUGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEZZOGIORNO
2274	LEGGE	1000	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 794, CHE MODIFICA E PROROGA LA LEGGE 25 GENNAIO 1966, N. 31, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ALBI

				NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI
2275	LEGGE	1009	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 797, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1701, RELATIVO ALLE NORME SANITARIE SUGLI SCAMBI DI ANIMALI E DI CARNI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2276	LEGGE	1027	10/11/1967	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1967, N. 801, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO "GRANA" MEDIANTE ACQUISTI DI PARTITE DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'A.I.M.A.
2277	LEGGE	1145	14/11/1967	INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE NELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 887: AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA.
2278	LEGGE	1147	14/11/1967	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI PROVENIENZA ESTERA.
2279	LEGGE	1174	21/11/1967	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N.38, INTEGRATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N.949, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI O AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
2280	LEGGE	1177	22/11/1967	NORME INTEGRATIVE DELLE LEGGI 5 GIUGNO 1965, N.707, E 13 LUGLIO 1965, N.882, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E AL RECLUTAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA.
2281	LEGGE	1197	22/11/1967	RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1964, N. 1398, PER LA PRESENTAZIONE DELLE

				DOMANDE DI REISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.
2282	LEGGE	1098	01/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 867, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI NELL'ATTUALE MOMENTO INTERNAZIONALE
2283	LEGGE	1192	02/12/1967	AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ISTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
2284	LEGGE	1212	02/12/1967	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1962, N.1493, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DI NORME LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.
2285	LEGGE	1231	02/12/1967	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIÀ COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI.
2286	LEGGE	1156	09/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
2287	LEGGE	1220	12/12/1967	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITÀ DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE
2288	LEGGE	1221	12/12/1967	MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO INTERCONNESSI.
2289	LEGGE	1224	19/12/1967	PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN

				MATERIA TRIBUTARIA
2290	LEGGE	1251	20/12/1967	DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA E NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GENOVA - VOLTRI
2291	LEGGE	1252	20/12/1967	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
2292	LEGGE	1246	23/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEREOPORTO INTERCONTINENTALE "LEONARDO DA VINCI" DI ROMA - FIUMICINO
2293	LEGGE	1342	23/12/1967	NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE DEI DIRETTORI DIDATTICI A ISPETTORI SCOLASTICI. INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI.
2294	LEGGE	1320	28/12/1967	NORME INTEGRATIVE DELL'ART.3 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N.986, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE.
2295	LEGGE	1374	28/12/1967	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI.
2296	LEGGE	5	04/01/1968	ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.
2297	LEGGE	11	04/01/1968	ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO PER L'AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA.
2298	LEGGE	4	17/01/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N. 1044, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO PER ASSICURARE, ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI COMPENSI FISSI MUTUALISTICI PREVISTI E DETERMINATI A NORMA DELL'ART. 82 DEL

				REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631, LA PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA DEL COSTO DELLE NUOVE RETRIBUZIONI FISSATE IN FAVORE DEI MEDICI OSPEDALIERI CHE NE ABBIANO DIRITTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1966
2299	LEGGE	10	18/01/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, N.1051, RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DI PRODUZIONE 1967 - 68.
2300	LEGGE	13	18/01/1968	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI.
2301	LEGGE	28	19/01/1968	TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER LE PROVVISTE DI BORDO.
2302	LEGGE	20	23/01/1968	DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
2303	LEGGE	21	23/01/1968	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMELITICI, DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA.
2304	LEGGE	22	23/01/1968	MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2305	LEGGE	33	23/01/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GIUGNO 1964, N. 615, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI.
2306	LEGGE	31	26/01/1968	DISCIPLINA DEL SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA.
2307	LEGGE	38	27/01/1968	PROROGA DEI BENEFICI INTEGRATIVI DISPOSTI A FAVORE DEI COMUNI DALLE LEGGI 29 LUGLIO 1957, N.634 E 29 LUGLIO 1957, N.635, PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA NELL'INTERNO DEGLI ABITATI E LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI E RETI DI FOGNATURA
2308	LEGGE	24	30/01/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE

				12 DICEMBRE 1967, N. 1157, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DEL REGIME FISCALE DEI FILATI DI TALUNE FIBRE TESSILI.
2309	LEGGE	42	02/02/1968	MODIFICHE DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER I TERRITORI ALLUVIONATI
2310	LEGGE	53	02/02/1968	ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE PICCOLE DERIVAZIONI.
2311	LEGGE	82	05/02/1968	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.
2312	LEGGE	87	05/02/1968	DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 1973
2313	LEGGE	113	05/02/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
2314	LEGGE	26	07/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.
2315	LEGGE	27	07/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, COVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142
2316	LEGGE	75	07/02/1968	RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2317	LEGGE	95	07/02/1968	INSERIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELL'ANAS DI CESANO (ROMA) TRA I LABORATORI UFFICIALI.
2318	LEGGE	83	09/02/1968	PROROGA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27

				FEBBRAIO 1958, N.130, SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI.
2319	LEGGE	88	09/02/1968	FINANZIAMENTO DI UNA INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
2320	LEGGE	91	09/02/1968	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N.1416 ,ED ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N.1616, A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHÈ PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
2321	LEGGE	117	09/02/1968	MODIFICAZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MATERIA DI DISTURBI ALLE TRASMISSIONI E RADIORICEZIONI
2322	LEGGE	54	17/02/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1967, N. 1209, CONCERNENTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN AGRIGENTO IL 19 LUGLIO 1966.
2323	LEGGE	107	17/02/1968	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1967, N.604, SULLO STATO GIURIDICO E L'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.
2324	LEGGE	118	17/02/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.20 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N.1108, RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.
2325	LEGGE	119	17/02/1968	DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLE FERROVIE SCHIO - ROCCHETTE - ASIAGO E THIENE - ROCCHETTE - ARSIERO.
2326	LEGGE	120	17/02/1968	SOVVENZIONI ALLE FERROVIE CONCESSE IN SARDEGNA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI PROVVISTA DI MATERIALI.
2327	LEGGE	99	20/02/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA.
2328	LEGGE	100	20/02/1968	DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI FUNZIONARI

				DIPENDENTI DAGLI ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI ASSICURAZIONE SOCIALE E DALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.
2329	LEGGE	173	01/03/1968	ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA - PIEMONTE.
2330	LEGGE	187	01/03/1968	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA.
2331	LEGGE	208	01/03/1968	AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE AGLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA.
2332	LEGGE	217	01/03/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589, IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DI OPERE IGIENICO - SANITARIE DI VARIA NATURA.
2333	LEGGE	258	01/03/1968	DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA BONIFICA NEI TERRITORI VALLIVI DEL DELTA PADANO
2334	LEGGE	377	06/03/1968	PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA TECNICA IN AGRICOLTURA.
2335	LEGGE	201	08/03/1968	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESE NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.
2336	LEGGE	178	08/03/1968	MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N.2529 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI.
2337	LEGGE	194	08/03/1968	STUDIO E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLA RETE DI COMUNICAZIONE TRA IL CENTRO STORICO DI VENEZIA E LA TERRAFERMA.
2338	LEGGE	201	08/03/1968	SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESE NELLE GESTIONI DELLE

				RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.
2339	LEGGE	220	08/03/1968	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI UFFICIALI SANITARI E DI SANITARI CONDOTTI.

2340 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2341	LEGGE	287	12/03/1968	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
2342	LEGGE	260	12/03/1968	PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
2343	LEGGE	261	12/03/1968	ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2344	LEGGE	195	12/03/1968	ADEGUAMENTO DEI TERMINI LEGALI A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE E DALLE MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.
2345	LEGGE	232	12/03/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 2.400.000.000 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1963 - 64, 1964 - 65, 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 1965 E 1966
2346	LEGGE	234	12/03/1968	MIGLIORAMENTI DELL'ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE
2347	LEGGE	248	12/03/1968	PROIBIZIONE DELLA VENDITA DELLE SIGARETTE SCIOLTE DA PARTE DEI MONOPOLI DI STATO
2348	LEGGE	260	12/03/1968	PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

2349	LEGGE	261	12/03/1968	ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2350	LEGGE	285	12/03/1968	AUTORIZZAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI ED OSTERIA DEL CURATO
2351	LEGGE	287	12/03/1968	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI
2352	LEGGE	289	12/03/1968	AMMISSIONE AI CONCORSI DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ESONERATO DALLE FERROVIE SECONDARIE GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE
2353	LEGGE	386	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1421, E MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N.1228.
2354	LEGGE	428	12/03/1968	PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'ARTIGIANATO.
2355	LEGGE	203	14/03/1968	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N.257, SULLA COMPOSIZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.
2356	LEGGE	223	14/03/1968	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL BASSO MOLISE E DELL'ALTO VOLTURNO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE E DICEMBRE 1967.
2357	LEGGE	292	14/03/1968	DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
2358	LEGGE	318	14/03/1968	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.
2359	LEGGE	389	18/03/1968	NORME DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N. 655, PER LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI

				COSTRUITI O RISERVATI PER I PROFUGHI E PER I CONNAZIONALI RIMPATRIATI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1960, N. 1306, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.
2360	LEGGE	350	18/03/1968	RIORDINAMENTO DEL PERSONALE A CONTRATTO TIPO GIÀ DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA AMMINISTRAZIONE DELL'AFRICA ITALIANA.
2361	LEGGE	250	18/03/1968	CONDONO DI SANZIONI DISCIPLINARI
2362	LEGGE	182	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.
2363	LEGGE	183	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N.17, RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N.12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
2364	LEGGE	224	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1968, N. 59, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA, NONCHÈ ALLE RESTITUZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCORDATE ALLA ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI, SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESSE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI
2365	LEGGE	240	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1968, N. 45: NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968

2366	LEGGE	278	18/03/1968	ESTENSIONE ANCHE ALLE COLTURE VITICOLE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910
2367	LEGGE	293	18/03/1968	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N.88, RELATIVA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
2368	LEGGE	335	18/03/1968	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
2369	LEGGE	368	18/03/1968	DISPOSIZIONE PER IL RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.
2370	LEGGE	402	18/03/1968	PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI RIGUARDANTI GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART.147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N.1165.
2371	LEGGE	413	18/03/1968	SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.
2372	LEGGE	319	20/03/1968	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715: "COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO DESTINATO A SOLLECITARE L'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE".
2373	LEGGE	369	20/03/1968	NUOVA DECORRENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 583, SUI TRATTAMENTI POSTI A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA, E LORO ESTENSIONE AD ALTRE FORME DI PENSIONE

2374 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2375	LEGGE	432	20/03/1968	COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATE SUBITA NEGLI ANNI 1964,1965 E 1966 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE
------	-------	-----	------------	--

				DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO.
2376	LEGGE	423	28/03/1968	ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO.
2377	LEGGE	279	28/03/1968	MODIFICA DELL'ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 NOVEMBRE 1967 N. 1318, CONCERNENTE NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA
2378	LEGGE	342	28/03/1968	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALLE LEGGI 18 DICEMBRE 1961, N. 1470 E 11 MARZO 1965, N. 123.
2379	LEGGE	357	28/03/1968	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA FAO.
2380	LEGGE	358	28/03/1968	PROVVEDIMENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLE ALLUVIONI DAGLI ANNI 1959 AL 1966 AD ALCUNE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.
2381	LEGGE	372	28/03/1968	ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI NEL COMPRESORIO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA
2382	LEGGE	373	28/03/1968	AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE SPESA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.
2383	LEGGE	374	28/03/1968	PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE PER UN IMPORTO DI 100 MILIARDI DI LIRE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, IL RICLASSAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO
2384	LEGGE	375	28/03/1968	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
2385	LEGGE	384	28/03/1968	FINANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE OCCORRENTI PER

				LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO E FERROVIARIO SULLO STRETTO DI MESSINA.
2386	LEGGE	394	28/03/1968	CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETÀ PRIVATA DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLE ALLUVIONI DEGLI ANNI 1951 - 53 E 1958 - 60.
2387	LEGGE	404	28/03/1968	NORME SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE ZONE RURALI.
2388	LEGGE	405	28/03/1968	ESENZIONE FISCALE DELLE INDENNITÀ E DELLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI IN APPLICAZIONE DELL'ART.56 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO FIRMATO A PARIGI IL 18 APRILE 1951.
2389	LEGGE	420	28/03/1968	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER IL BIENNIO 1969 - 70.
2390	LEGGE	423	28/03/1968	ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO.
2391	LEGGE	525	28/03/1968	ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.
2392	LEGGE	516	02/04/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.
2393	LEGGE	451	02/04/1968	RESTITUZIONE DELL'I.G.E. ALL'ESPORTAZIONE DEI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.
2394	LEGGE	467	02/04/1968	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N.932, CONCERNENTE GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA, COMPRESI NEGLI ELENCHI SPECIALI.
2395	LEGGE	471	02/04/1968	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI

				"VITTORIO EMANUELE II" DI FIRENZE.
2396	LEGGE	484	02/04/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1293, SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO.
2397	LEGGE	485	02/04/1968	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINVIO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI STUDIO.
2398	LEGGE	486	02/04/1968	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 MARZO 1957, N. 108, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLONIALE MILITARE TRASFERITOSI IN ITALIA IN SEGUITO AGLI EVENTI BELLICI ED IMPIEGATO IN SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
2399	LEGGE	506	02/04/1968	MODIFICHE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.893, CONCERNENTE L'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.
2400	LEGGE	514	02/04/1968	ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI DEI FILM NAZIONALI.
2401	LEGGE	515	02/04/1968	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N.194, CONCERNENTE NORME RELATIVE AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.
2402	LEGGE	516	02/04/1968	AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.
2403	LEGGE	526	02/04/1968	MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N.302, RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO E LE MODIFICHE DEI CAMPI SPORTIVI E DEI LORO IMPIANTI ED ACCESSORI.
2404	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	701	19/04/1968	ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DI MARCHE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE - ATTI AMMINISTRATIVI - NEL VALORE DA LIRE 400

	REPUBBLICA			
2405	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1064	24/05/1968	MODIFICAZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N.1743, IN MATERIA DI CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DI RUOLO.
2406	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	801	28/05/1968	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO
2407	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	963	05/06/1968	ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO E TRAPANI COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241.
2408	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	956	27/07/1968	PROGRAMMA DELL'ESAME DI AVANZAMENTO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DI STABILIMENTO NEL RUOLO DEL PERSONALE TECNICO, BRANCA MANIFATTURE TABACCHI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, PER LAUREATI IN ARCHITETTURA
2409	LEGGE	856	29/07/1968	NORME PER LA CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E PER L'EROGAZIONE DI UNA INDENNITÀ COMPENSATIVA DI FINE CAMPAGNA PER TALUNI CEREALI
2410	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	857	29/07/1968	PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCITÀ VERIFICATASI DAL DICEMBRE 1967 AL LUGLIO 1968
2411	LEGGE	858	29/07/1968	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968
2412	DECRETO DEL PRESIDENTE	1179	13/08/1968	VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N.15, QUALI

	DELLA REPUBBLICA			RISULTANO MODIFICATE CON I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1958, N.481, E 9 AGOSTO 1966, N. 1117.
2413	LEGGE	1088	21/10/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO- LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, A COLTURA SPECIALIZZATA, DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.
2414	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1084	25/10/1968	CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO.
2415	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1189	31/10/1968	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.
2416	LEGGE	1186	06/11/1968	INTERVENTI IN FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.
2417	LEGGE	1203	12/11/1968	ASSUNZIONE DI IDONEI DEI PUBBLICI CONCORSI INDETTI DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2418	LEGGE	1209	19/11/1968	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
2419	LEGGE	1469	27/11/1968	VARIAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE SU CUI È CALCOLATO IL CONTRIBUTO PER LA PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
2420	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1275	22/12/1968	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1969.
2421	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	59	03/01/1969	MATERIE E RAGGRUPPAMENTI DI MATERIE NELLE SEZIONI DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE

	REPUBBLICA			
2422	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	14	31/01/1969	FINANZIAMENTO DEL SECONDO CENSIMENTO GENERALE DELLA AGRICOLTURA, DELL'UNDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
2423	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	210	07/02/1969	ESTENSIONE DEI BENEFICI DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.241, AI COMUNI DI SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) E CONTESSA ENTELLINA (PALERMO).
2424	LEGGE	5	12/02/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1234, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI.
2425	LEGGE	86	18/02/1969	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO
2426	LEGGE	87	21/02/1969	MODIFICHE ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1967, N. 1, RIGUARDANTE MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
2427	LEGGE	94	26/02/1969	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2428	LEGGE	95	10/03/1969	INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNICA
2429	LEGGE	82	13/03/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA.
2430	LEGGE	92	21/03/1969	NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA

				AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2.
2431	LEGGE	99	21/03/1969	PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA
2432	LEGGE	93	31/03/1969	COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
2433	LEGGE	176	31/03/1969	NORME SULLA RESTITUZIONE DEI PRELIEVI PER PRODOTTI AGRICOLI ESORTATI
2434	LEGGE	118	02/04/1969	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.10, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE, NONCHÈ DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
2435	LEGGE	165	02/04/1969	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE TASSE E DEI DIRITTI MARITTIMI.
2436	LEGGE	166	12/04/1969	PROROGA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (TERMINI - EUR) ESERCITATA DALLA STEFER PER CONTO DELLO STATO
2437	LEGGE	177	12/04/1969	PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ "ALITALIA" - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ "SOMALI AIRLINES"
2438	LEGGE	162	21/04/1969	NUOVE NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO UNIVERSITARIO.
2439	LEGGE	250	02/05/1969	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE DEL 27 LUGLIO 1967, N. 621, CONCERNENTE CORRESPONSIONE DI COMPENSI ORARI DI INTENSIFICAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.
2440	LEGGE	251	02/05/1969	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.

2441	LEGGE	279	02/05/1969	COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
------	-------	-----	------------	--

2442	LEGGE	280	02/05/1969	COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1968 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
2443	LEGGE	254	17/05/1969	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960, N. 131, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA FABBRICATI SULLA BASE DELLE RENDITE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO.
2444	LEGGE	311	29/05/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA ASSEGNARE AL CONSORZIO DEL PORTO E DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI GENERALI DELLA ZONA INDUSTRIALE.
2445	LEGGE	306	10/06/1969	CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI MAGGIORI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
2446	LEGGE	307	10/06/1969	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 730.000.000 PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DEL CANALE DEMANIALE "REGINA ELENA" E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHÈ PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE STESSE
2447	LEGGE	317	10/06/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1961, N. 1525, RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA - CORNO IN PROVINCIA DI UDINE
2448	LEGGE	470	10/07/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI

				NAPOLI
2449	LEGGE	464	01/08/1969	ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249.
2450	LEGGE	472	01/08/1969	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964
2451	LEGGE	476	01/08/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130 DEL 26 LUGLIO 1966 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
2452	LEGGE	591	13/08/1969	RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2453	LEGGE	592	13/08/1969	PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE APPALTATRICI DI OPERE E DI SERVIZI FERROVIARI AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2454	LEGGE	617	13/08/1969	CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL QUINQUENNIO 1969 - 73
2455	LEGGE	666	01/10/1969	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, RECANTE FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2456	LEGGE	684	01/10/1969	MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1950, N. 50, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 202, E ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1954, N. 291, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DEL CACAO

2457	LEGGE	741	07/10/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO PER IL 1967.
2458	LEGGE	747	07/10/1969	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2459	LEGGE	748	07/10/1969	NORME INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 MARZO 1968, N. 327, CONCERNENTE L'IMMISSIONE DI INSEGNANTI ABILITATI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.
2460	LEGGE	740	13/10/1969	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DAI TRATTATI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (C.E.E.) E DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (C.E.E.A.) PER LA DURATA DELLA TERZA TAPPA E STANZIAMENTI DI FONDI NECESSARI A COPRIRE LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STESSA
2461	LEGGE	745	13/10/1969	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI IN CITTADUCALE.
2462	LEGGE	749	13/10/1969	ABROGAZIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1928, N. 439, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PANIFICI DI NOTEVOLE POTENZIALITÀ CON FORNI A REGIME CONTINUO.
2463	LEGGE	750	13/10/1969	NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESIDIO E PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.
2464	LEGGE	746	15/10/1969	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.
2465	LEGGE	755	27/10/1969	INCHIESTA PARLAMENTARE SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA.
2466	LEGGE	810	27/10/1969	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA
2467	LEGGE	790	30/10/1969	DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO A FAVORE DELLA FERROVIA DOMODOSSOLA - CONFINE

				SVIZZERO IN DEROGA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2468	LEGGE	791	30/10/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA - COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI COSENZA.
2469	LEGGE	774	07/11/1969	NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 1969
2470	LEGGE	927	07/11/1969	NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N.1, E 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1966, N.570, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E LA NOMINA A MAGISTRATO DI APPELLO
2471	LEGGE	933	13/11/1969	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1967, N. 1215, RECANTE NORME INTEGRATIVE AL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE IL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE REGGIMENTALI
2472	LEGGE	828	26/11/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 646, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
2473	LEGGE	829	26/11/1969	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 645, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E ALL'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL SETTORE AGRICOLO.
2474	LEGGE	930	26/11/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO.

2475	LEGGE	935	26/11/1969	NORME IN MATERIA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DALL'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COLLEGAMENTI TELEGRAFICI AD USO PRIVATO
2476	LEGGE	958	05/12/1969	PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 1969 - 1970 E 1970 - 1971
2477	LEGGE	961	10/12/1969	RISCATTO DELLA FERROVIA IN REGIME DI CONCESSIONE SONDRIO - TIRANO
2478	LEGGE	962	10/12/1969	FINANZIAMENTO DELLE INDAGINI CAMPIONARIE SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO SUINICOLO
2479	LEGGE	969	10/12/1969	PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2480	LEGGE	970	10/12/1969	CONFERIMENTO AGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI DELLE SOMME ASSEGNATE AI FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2481	LEGGE	1000	10/12/1969	MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N.589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE PORTO DI TRIESTE.
2482	LEGGE	1020	12/12/1969	CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA PREVENTIVA.
2483	LEGGE	972	15/12/1969	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
2484	LEGGE	973	19/12/1969	AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN

				BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221
2485	LEGGE	1025	19/12/1969	VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
2486	LEGGE	964	22/12/1969	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHÈ PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
2487	LEGGE	983	22/12/1969	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1970
2488	LEGGE	964	22/12/1969	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHÈ PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
2489	LEGGE	966	22/12/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
2490	LEGGE	974	22/12/1969	SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1922, N. 1689
2491	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1053	24/12/1969	DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DEGLI AGRUMI.
2492	LEGGE	975	24/12/1969	REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE
2493	LEGGE	977	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1968 E 1969
2494	LEGGE	978	24/12/1969	SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITÀ.
2495	LEGGE	979	24/12/1969	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964

2496	LEGGE	980	24/12/1969	ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE ITALIANE IN ADDIS ABEBA
2497	LEGGE	981	24/12/1969	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).
2498	LEGGE	1004	24/12/1969	FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO.
2499	LEGGE	1012	24/12/1969	CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).
2500	LEGGE	1038	24/12/1969	NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI CONTI CORRENTI BANCARI.
2501	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1221	29/12/1969	APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE.
2502	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1222	29/12/1969	MODIFICHE ALL'ART.2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N.3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N.28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N.511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELL'ALLEVAMENTO ED IMPIEGO DEI PICCIONI VIAGGIATORI
2503	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1227	29/12/1969	NORME RIGUARDANTI LA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI A CARATTERE PREVALENTEMENTE INTERREGIONALE, LA COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DA MANTENERE E IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER OBBLIGHI TARIFFARI
2504	DECRETO DEL	1228	29/12/1969	ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA APPLICABILI AI

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2505	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1280	29/12/1969	NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UN CONTINGENTE COMUNITARIO PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.
2506	LEGGE	1041	29/12/1969	DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2507	LEGGE	1073	29/12/1969	MODIFICHE ALL'ART.139 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165, CONCERNENTE IL NULLA - OSTA A STIPULARE I CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE.
2508	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1131	30/12/1969	DEROGHE AL MONOPOLIO DEI SALI ED AL MONOPOLIO DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE.
2509	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1132	30/12/1969	APPLICAZIONE DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL DECRETO PRESIDENZIALE 24 DICEMBRE 1960, N.1587.
2510	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1196	30/12/1969	ESTENSIONE A FAVORE DEI CITTADINI DELLA C.E.E.DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 OTTOBRE 1955 SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI.
2511	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1340	30/12/1969	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI ONERI FINANZIARI GRAVANTI SU ISTITUTI PREVIDENZIALI ITALIANI PER PRESTAZIONI A BENEFICIARI IN ITALIA CORRISPOSTE IN CONFORMITÀ DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA C.E.E.25 SETTEMBRE 1958, N.3, PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
2512	DECRETO DEL	1348	30/12/1969	ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE CON FUNZIONI

	PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA			CONSULTIVE IN MATERIA DI SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
2513	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1349	30/12/1969	CONCESSIONE DI BORSE IN FAVORE DI GIOVANI TIROCINANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
2514	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1234	31/12/1969	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA, STIPULATA IN DATA 20 DICEMBRE 1969 PER AUTORIZZARE LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA A TRATTENERE TEMPORANEAMENTE QUOTE DI CANONI
2515	LEGGE	9	23/01/1970	MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI MINERALI.
2516	LEGGE	19	28/01/1970	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1969 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2517	LEGGE	16	28/01/1970	FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO.

2518 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2519	LEGGE	12	02/02/1970	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI.
2520	LEGGE	34	11/02/1970	REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2521	LEGGE	35	11/02/1970	NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

2522	LEGGE	36	11/02/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1961, N.628, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
2523	LEGGE	82	19/02/1970	FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.
2524	LEGGE	76	19/02/1970	NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.
2525	LEGGE	75	19/02/1970	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033, CONCERNENTI IL RINVIO E LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER I CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
2526	LEGGE	59	19/02/1970	ASSISTENZA SANITARIA DELL'INADEL IN FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N.152.
2527	LEGGE	73	06/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N.1, RECANTE PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO.
2528	LEGGE	74	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N.2, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI.

2529 NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111

2530	LEGGE	84	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.3, RECANTE NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLO STATO RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2531	LEGGE	85	11/03/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N.4, RECANTE NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.
2532	LEGGE	273	10/05/1970	MODIFICA DELL'ART.19 DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968,

				N.1233, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N.7, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO 1968.
2533	LEGGE	292	10/05/1970	INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.
2534	LEGGE	306	10/05/1970	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N.831, MODIFICATO CON LEGGE 27 OTTOBRE 1964, N.1105, RECANTE NORME SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO - PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA.
2535	LEGGE	414	10/05/1970	CONTRIBUTO ITALIANO AGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA) E AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM) PER I PRODOTTI OLEAGINOSI ORIGINARI DEI SAMA E DEI PTOM.
2536	LEGGE	313	11/05/1970	MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N.2071, RELATIVO ALL'AUMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DA COLLOCARE FUORI RUOLO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
2537	LEGGE	307	11/05/1970	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
2538	LEGGE	335	16/05/1970	ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 1968.
2539	LEGGE	374	22/05/1970	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.
2540	LEGGE	312	22/05/1970	AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.
2541	LEGGE	357	25/05/1970	DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO.
2542	LEGGE	360	27/05/1970	PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE.

2543	LEGGE	377	27/05/1970	ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO.
2544	LEGGE	378	27/05/1970	AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI ASSISI NELLE UNIVERSITÀ STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.
2545	LEGGE	361	30/05/1970	PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO.
2546	LEGGE	415	01/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE PRIMO MAGGIO 1970, N.195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI.
2547	LEGGE	419	03/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO 1970, N.210, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, LETTERE A), B), C) E D) DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA G.E.S.C.A.L.
2548	LEGGE	483	03/07/1970	EROGAZIONE DEL PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
2549	LEGGE	500	03/07/1970	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.
2550	LEGGE	501	03/07/1970	ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 1947, N.157, RECANTE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CITTADINANZA ALLE PERSONE NATE NEI COMUNI DELL'ALTO ADIGE E IN ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE FINITIME.
2551	LEGGE	504	03/07/1970	NORME PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE ESPERIMENTO DI GARA CON OFFERTE IN AUMENTO.
2552	LEGGE	570	20/07/1970	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE

				ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964.
2553	LEGGE	571	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1970, N.366, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, LA NON LICENZIABILITÀ DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, LE RISERVE DEI POSTI E LA SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA
2554	LEGGE	572	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.
2555	LEGGE	574	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 19 GIUGNO 1970 N. 369, CONCERNENTE AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO
2556	LEGGE	577	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1970, N.392, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UNA MONETA DA LIRE 1000 COMMEMORATIVA DEL CENTENARIO DI ROMA CAPITALE D'ITALIA.
2557	LEGGE	802	19/10/1970	ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI D'IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N.13.
2558	LEGGE	821	19/10/1970	ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI PROFESSORI DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA.
2559	LEGGE	777	28/10/1970	AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.
2560	LEGGE	801	28/10/1970	SGRAVI FISCALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI A PIÙ BASSO REDDITO.
2561	LEGGE	865	28/10/1970	NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ A FAVORE DEI

				PROPRIETARI DEI SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI NEL 1967 PER PESTE SUINA AFRICANA E PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PER I SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI, NEL PERIODO 20 MARZO 1967 - 25 APRILE 1968 PER PESTE SUINA CLASSICA
2562	LEGGE	851	05/11/1970	NORME PER IL PAGAMENTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA DELLE SOMME DETRATTE DALLE LORO RETRIBUZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, LETTERE A) E B), 21 E 23, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1968, N.488.
2563	LEGGE	853	10/11/1970	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO - LUGLIO 1964.
2564	LEGGE	951	20/11/1970	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N.755, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA.
2565	LEGGE	846	24/11/1970	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1970, N.679, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1970.
2566	LEGGE	1139	23/12/1970	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.413, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.
2567	LEGGE	1053	23/12/1970	MODIFICA DELLA LETTERA A), PUNTO D), DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750, CONCERNENTE MODIFICA DEL TITOLO DI STUDIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI GUARDIA DI SANITÀ
2568	LEGGE	1239	30/12/1970	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, MODIFICATA ED INTEGRATA CON DECRETO

				LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 SETTEMBRE 1947, N. 1099, E CON LEGGE 23 GENNAIO 1968, N. 30
2569	LEGGE	4	22/01/1971	PROROGA DEI TERMINI PER LE CHIAMATE ED I TRASFERIMENTI A CATTEDRE VACANTI PRESSO LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE.
2570	LEGGE	30	03/02/1971	PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI.
2571	LEGGE	78	08/02/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 1 MILIARDO ED AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI SICILIA.
2572	LEGGE	79	08/02/1971	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO.
2573	LEGGE	90	17/02/1971	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 1946, N.216, CIRCA LA DICHIARAZIONE DI MORTE DELLE PERSONE SCOMPARSE IN OPERAZIONI BELLICHE TERRESTRI ALL'ULTIMO CONFLITTO.
2574	LEGGE	113	17/02/1971	ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1968, N.91, IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI, NONCHÈ PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.
2575	LEGGE	92	24/02/1971	FACOLTÀ DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE DI TRASPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO GLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI SUI CAPITOLI DEL TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE).
2576	LEGGE	145	25/02/1971	COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1969 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2577	LEGGE	94	25/02/1971	EROGAZIONE, PER GLI ANNI 1968, 1969 E 1970 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
2578	LEGGE	126	09/03/1971	INTERVENTI A FAVORE DELLO SPETTACOLO.

2579	LEGGE	148	22/03/1971	PROROGA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2580	LEGGE	198	22/03/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588, CONCERNENTE LA SOCIETÀ FINANZIARIA SARDA (SFIRS).
2581	LEGGE	212	25/03/1971	CONCESSIONE DI INDENNIZZI IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE IN TUNISIA.
2582	LEGGE	213	25/03/1971	SOPPRESSIONE DEI COMPENSI FISSI PER I RICOVERI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N.1631, E DELLA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044, CONVERTITO IN LEGGE 17 GENNAIO 1968, N.4.
2583	LEGGE	144	31/03/1971	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'AIMA.
2584	LEGGE	202	31/03/1971	NORME SUI CONCORSI A POSTI DI PERSONALE SANITARIO DEI LABORATORI PROVINCIALI D'IGIENE E PROFILASSI.
2585	LEGGE	167	09/04/1971	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1958, N.126, 7 FEBBRAIO 1961, N.59, E 21 APRILE 1962, N.181, CONCERNENTI L'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E LA VIABILITÀ COMUNALE E PROVINCIALE.
2586	LEGGE	204	09/04/1971	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 40 MILIARDI DI LIRE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971.
2587	LEGGE	146	15/04/1971	PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ESAMI DI STATO DI MATURITÀ, DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 5 APRILE 1969, N.119.
2588	LEGGE	311	20/04/1971	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.
2589	LEGGE	319	03/05/1971	DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE COSTITUITA

				PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONSIDERATE ALL'ART. 4 DELLA V PARTE DELLA CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI SORTE DALLA GUERRA E DALL'OCCUPAZIONE, CONCLUSO A FRANCOFORTE SUL MENO IL 20 DICEMBRE 1964, E RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 7, DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1967, N. 1265
2590	LEGGE	304	08/05/1971	CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N.132.
2591	LEGGE	366	11/05/1971	AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1970 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PER COMPENSI DI INTENSIFICAZIONE.
2592	LEGGE	367	19/05/1971	CONVERSIONE AL 6 PER CENTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERE PUBBLICHE IN CIRCOLAZIONE A TASSO INFERIORE E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO DI CONTINGENZA SUI MUTUI CONCESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ.
2593	LEGGE	288	26/05/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO.
2594	LEGGE	396	27/05/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO E MODIFICA DELLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N.1145.
2595	LEGGE	443	03/06/1971	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMFLEGREA E CUMANA.
2596	LEGGE	437	03/06/1971	MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

				CAUSATO DA GAS DI SCARICO PROVENIENTI DAGLI AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA.
2597	LEGGE	375	18/06/1971	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 1971, N.162, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA VERIFICATASI NEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA.
2598	LEGGE	510	30/06/1971	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 1.700 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO - BREIL SUR ROYA - VENTIMIGLIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI LIRE 5.000 MILIONI AUTORIZZATA CON L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.635.
2599	LEGGE	508	30/06/1971	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, RELATIVA A PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ "SOMALI AIRLINES".
2600	LEGGE	598	02/07/1971	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE GESTITA DAL CENTRO ITALIANO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI (C.I.V.I.S.)
2601	LEGGE	562	06/07/1971	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE PER IL TRIENNIO 1970 - 1972.
2602	LEGGE	540	06/07/1971	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCA DELLE NAZIONI UNITE PER LA DIFESA SOCIALE (UNSDRI) CON SEDE IN ROMA.
2603	LEGGE	565	19/07/1971	RIORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.)
2604	LEGGE	564	19/07/1971	INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DI TRIPOLI ED ASMARA NEI MEDESIMI COEFFICIENTI E CON LA STESSA ANZIANITÀ ATTRIBUITI AL PERSONALE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 SETTEMBRE 1961, N. 1224, RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL

				PERSONALE MUNICIPALE EX COLONIALE
2605	LEGGE	554	19/07/1971	NUOVO SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE E AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITÀ PER GLI ANNI 1970,1971 E 1972.
2606	LEGGE	567	22/07/1971	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, PER IL CENTRO DI IDRODINAMICA DI ROMA.
2607	LEGGE	583	22/07/1971	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2608	LEGGE	547	28/07/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.
2609	LEGGE	576	28/07/1971	INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N.516, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA.
2610	LEGGE	586	28/07/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.
2611	LEGGE	577	28/07/1971	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A STABILIMENTO DELLA ZECCA E RELATIVI UFFICI, A MUSEO DELLA ZECCA ED A SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.
2612	LEGGE	558	28/07/1971	DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.
2613	LEGGE	491	30/07/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.289, CONCERNENTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA.
2614	LEGGE	605	04/08/1971	SISTEMAZIONE DEI PRESIDIDI IDONEI.
2615	LEGGE	594	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.430, CONCERNENTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL

				COMMERCIO E DELLO ARTIGIANATO.
2616	LEGGE	592	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.432, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DELLA AGRICOLTURA.
2617	LEGGE	591	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N.439:"MODIFICADELLA LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELLO ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI".
2618	LEGGE	590	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LO SGRAVIO DI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI.
2619	LEGGE	589	04/08/1971	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.429, CONCERNENTE PROROGA ED AUMENTO DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL MEZZOGIORNO.
2620	LEGGE	685	07/08/1971	MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.
2621	LEGGE	690	07/08/1971	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A CONTRARRE MUTUI, ANCHE OBBLIGAZIONARI, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 1968; ESENZIONE TRIBUTARIA SUI PRESTITI CONTRATTI CON IL CONSORZIO STESSO DALL'AMMINISTRAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI 1968 - 1969
2622	LEGGE	815	14/08/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1336, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

				INDIVIDUALI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI COLLOCATORI COMUNALI INQUADRATI NEL RUOLO ORGANICO.
2623	LEGGE	814	14/08/1971	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE, FINANZIAMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE CINEMA NEI CONFRONTI DELL'I.R.I. E AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE
2624	LEGGE	914	14/10/1971	SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE CASSE DI CONGUAGLIO, ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 20 OTTOBRE 1945, NONCHÈ MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 1948, N.98, RATIFICATO CON LEGGE 17 APRILE 1956, N. 561, SULLA DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI
2625	LEGGE	912	20/10/1971	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO - NORD PER L'ANNO FINANZIARIO 1971.
2626	LEGGE	913	22/10/1971	CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DI UN CONTRIBUTO NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI RACCORDO TRA LA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E GLI STABILIMENTI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED ASSIMILATI, NONCHÈ PER L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO ESISTENTI
2627	LEGGE	917	26/10/1971	AUTORIZZAZIONE AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE IN SIENA, A COMPIERE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AI SENSI R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
2628	LEGGE	880	29/10/1971	INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI

				DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI.
2629	LEGGE	866	29/10/1971	PROROGA DELLE CARICHE DI RETTORE DI UNIVERSITÀ, DI DIRETTORE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DI PRESIDE DI FACOLTÀ UNIVERSITARIA
2630	LEGGE	909	30/10/1971	COMPENSI AL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A FAVORE DEGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.
2631	LEGGE	1060	05/11/1971	CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEGLI ANNI 1970 - 1971.
2632	LEGGE	1040	11/11/1971	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N.380, RELATIVA AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI.
2633	LEGGE	1078	11/11/1971	DECORRENZA DELLA NOMINA DEI VINCITORI DEI CONCORSI A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE INDETTI CON I DECRETI MINISTERIALI 13 SETTEMBRE 1965 E 13 APRILE 1967.
2634	LEGGE	1094	11/11/1971	INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA DURANTE IL PERIODO DEGLI ESAMI DI MATURITÀ, DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA.
2640	LEGGE	1108	11/12/1971	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI
2635	LEGGE	952	12/11/1971	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEFICITARI.
2636	LEGGE	1017	20/11/1971	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA (ENDSI) PER IL RIPIANAMENTO DELLA GESTIONE.

2637	LEGGE	1087	23/11/1971	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI TRASPORTO.
2638	LEGGE	1042	25/11/1971	PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
2639	LEGGE	1072	25/11/1971	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.5, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.
2641	LEGGE	1033	03/12/1971	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A FRONTE DEGLI SCARTI RATIZZATI SUI MUTUI EROGATI DALLE SEZIONI AUTONOME OPERE PUBBLICHE.
2642	LEGGE	1103	03/12/1971	VENDITA DEI BENI "FUORI USO" APPARTENENTI AD ALCUNE AMMINISTRAZIONI STATALI.
2643	LEGGE	1038	06/12/1971	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.777, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.
2644	LEGGE	1052	06/12/1971	MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1956, NUMERO 1224, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI SEGRETARI COMUNALI.
2645	LEGGE	1045	06/12/1971	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITÀ DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.
2646	LEGGE	1115	11/12/1971	PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE.
2647	LEGGE	1118	15/12/1971	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1969, N.945, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 2 FEBBRAIO 1970, N.13, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE.

2648	LEGGE	1228	30/12/1971	RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI SERVIZIO FORESTALE SPETTANTI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO SUPERIORE FORESTALE (UFFICIALI) DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E LORO ESTENSIONE AI TECNICI DI CONCETTO DELLO STESSO CORPO.
2649	LEGGE	13	25/02/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI IN MATERIA EDILIZIA, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N.1119, RECANTE PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.291.
2650	LEGGE	14	25/02/1972	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N.1120, PER L'ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIÀ PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500 E CON DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N. 439, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 591
2651	LEGGE	42	01/03/1972	INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615, E 23 GENNAIO 1968, N.33, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI
2652	LEGGE	88	16/03/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1972, N.25, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO - FEBBRAIO 1972 E PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI COMUNI COLPITI DAI TERREMOTI
2653	LEGGE	484	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.266, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972.
2654	LEGGE	482	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1972, N.289, CONCERNENTE LA CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER LA ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 45 MILIARDI PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1972.

2655	LEGGE	471	08/08/1972	NORME PER LA COPERTURA DEI SEGGI DI DEPUTATO E DI SENATORE NEL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA RIMASTI VACANTI NELLE ELEZIONI DEL 7 MAGGIO 1972.
2656	LEGGE	465	08/08/1972	CONVALIDA DI PROVVIDENZE DELIBERATE IN FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
2657	LEGGE	463	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.286, CONCERNENTE PROROGA DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 590
2658	LEGGE	461	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.285, RECANTE ULTERIORE PROROGA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA EDILIZIA.
2659	LEGGE	460	08/08/1972	DISCIPLINA DELL'APPORTO DELLO STATO PER L'ESTENSIONE DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE ED AI LORO FAMILIARI.
2660	LEGGE	459	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N.287, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA DEL SETTORE AGRICOLO
2661	LEGGE	470	08/08/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.277, CONCERNENTE LA PROROGA DELLA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA.
2662	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	543	13/09/1972	MODIFICA ALLA TABELLA L ANNESSA AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE.

	REPUBBLICA			
2663	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	972	13/09/1972	NORME PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI FISSI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO.
2664	LEGGE	625	01/11/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1972, N.504, RECANTE NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972 - 73 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE E URGENTI.
2665	LEGGE	660	06/11/1972	PROROGA DELLA LEGGE 13 MARZO 1969, N.136, CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DI ISTRUZIONE PRIMARIA.
2666	LEGGE	734	02/12/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1972, N.552, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO; E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119 IN FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO IN PROVINCIA DI VITERBO
2667	LEGGE	774	16/12/1972	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1972, N.603, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.
2668	LEGGE	818	16/12/1972	NORME DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
2669	LEGGE	849	20/12/1972	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (U.N.I.T.A.R.) PER IL QUINQUENNIO 1971 - 1975.
2670	LEGGE	903	22/12/1972	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI NELL' ARTICOLO 42, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

2671	LEGGE	823	23/12/1972	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI.
2672	LEGGE	910	23/12/1972	INTEGRAZIONE DI LIRE 8 MILIARDI DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N.1024 ,PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.
2673	LEGGE	822	23/12/1972	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) E ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).
2674	LEGGE	906	23/12/1972	PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DEL CANALE MILANO - CREMONA - PO.
2675	LEGGE	13	26/01/1973	PROROGA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1967, N.1227, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.
2676	LEGGE	15	02/02/1973	NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL PREMIO PER L'ESTIRPAZIONE DI MELI, PERI E PESCHI.
2677	LEGGE	24	08/02/1973	DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE - RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI PRESTATO NELLA POSIZIONE DI INCARICATO SENZA POSSESSO DELLA LIBERA DOCENZA
2678	LEGGE	25	15/02/1973	ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE I FEBBRAIO 1965, N.13.
2679	LEGGE	39	05/03/1973	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
2680	LEGGE	30	05/03/1973	AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'AZIENDA TABACCHI ITALIANI - ATI SOCIETÀ PER AZIONI.
2681	LEGGE	69	07/03/1973	ATTIVITÀ E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE MINERARIE METALLURGICHE - EGAM.
2682	LEGGE	52	09/03/1973	FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI

				INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO PER L'IMPORTO DI 400 MILIARDI DI LIRE.
2683	LEGGE	62	12/03/1973	ESTENSIONE AL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1971, N.288.
2684	LEGGE	63	12/03/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA DI ROMA.
2685	LEGGE	36	23/03/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973.
2686	LEGGE	87	28/03/1973	INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER LA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEL 1970 E 1971.
2687	LEGGE	92	30/03/1973	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE PER LE QUANTITÀ DI RISONE GIACENTI ALLA FINE DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1969 - 70.
2688	LEGGE	93	30/03/1973	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972 DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.
2689	LEGGE	195	12/04/1973	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (ENAPI) CON SEDE IN ROMA.
2690	LEGGE	168	12/04/1973	NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI (NUORO).
2691	LEGGE	94	15/04/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1973, N.8, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO DEL 1968.

2692	LEGGE	198	16/04/1973	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI - AUTORI - LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE.
2693	LEGGE	169	16/04/1973	ULTERIORE PROROGA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.
2694	LEGGE	144	16/04/1973	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.
2695	LEGGE	244	07/05/1973	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI - EAGAT.
2696	LEGGE	243	07/05/1973	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA.
2697	LEGGE	205	17/05/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1973, N.31, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE - DICEMBRE 1972, NONCHÈ NORME PER ACCELERARE L'OPERA DI RICOSTRUZIONE DI TUSCANIA
2698	LEGGE	274	18/05/1973	INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI E MODIFICHE ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE.
2699	LEGGE	273	18/05/1973	MODIFICHE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.19, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE.
2700	LEGGE	272	18/05/1973	EMISSIONE DI BIGLIETTI DI BANCA DA LIRE 2.000 E LIRE 20.000.
2701	LEGGE	345	29/05/1973	RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLÌ, FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E DEI MOBILI DEGLI

				UFFICI GIUDIZIARI.
2702	LEGGE	338	04/06/1973	AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2703	LEGGE	346	04/06/1973	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI - LEGGE 2 OTTOBRE 1972, N.550, E 2 DICEMBRE 1972, N.728.
2704	LEGGE	348	05/06/1973	SERVIZI DI MENSA - BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2705	LEGGE	323	06/06/1973	AMMISSIONE DEI LAUREATI IN ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI PER L'ACCESSO A TALUNE CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE DEL PERSONALE DELLA DIFESA.
2706	LEGGE	308	09/06/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI.
2707	LEGGE	329	09/06/1973	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 50 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
2708	LEGGE	364	15/06/1973	DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
2709	LEGGE	486	30/07/1973	IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.120.
2710	LEGGE	488	30/07/1973	NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI.
2711	LEGGE	497	04/08/1973	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N.428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.
2712	LEGGE	507	07/08/1973	INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
2713	LEGGE	512	07/08/1973	NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA.

2714	LEGGE	513	09/08/1973	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI PROSA.
2715	LEGGE	514	09/08/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA.
2716	LEGGE	523	09/08/1973	MODIFICA ALL'ART.7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N.1074, CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITÀ STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.
2717	LEGGE	524	09/08/1973	NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE.
2718	LEGGE	525	09/08/1973	PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.
2719	LEGGE	670	18/10/1973	CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.
2720	LEGGE	671	18/10/1973	STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO O MANUTENZIONE DI MONUMENTI ANTICHI DI ROMA.
2721	LEGGE	677	18/10/1973	PROROGA PER UN QUINQUENNIO, DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N.630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.
2722	LEGGE	673	27/10/1973	PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N.1016, SUL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO.
2723	LEGGE	754	01/11/1973	ULTERIORE PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ IN FAVORE DELLA PROPRIETÀ RURALE.
2724	LEGGE	763	01/11/1973	ESONERO DAZIARIO PER DETERMINATE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1968 AL

				31 DICEMBRE 1968.
2725	LEGGE	735	01/11/1973	CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 1972 - 1976, E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507.
2726	LEGGE	774	01/11/1973	AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O FORNITRICI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.
2727	LEGGE	736	08/11/1973	NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DELLA QUOTA STATALE DEL FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI A FAVORE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971, N.71/66 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
2728	LEGGE	737	10/11/1973	STANZIAMENTO DI SPESA PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA.
2729	LEGGE	776	10/11/1973	RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DELL'EURATOM PER IL 1972 E ASSEGNAZIONE AL CNEN DI UN CORRISPONDENTE IMPORTO.
2730	LEGGE	732	15/11/1973	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
2731	LEGGE	765	15/11/1973	NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N.1041 .
2732	LEGGE	756	30/11/1973	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187 , CONCERNENTE LA MATERIA URBANISTICA.
2733	LEGGE	929	06/12/1973	CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1972 - 74.
2734	LEGGE	819	11/12/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI

				MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI.
2735	LEGGE	821	12/12/1973	EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.
2736	LEGGE	867	18/12/1973	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ANNO NAZIONALE DEL LIBRO".
2737	LEGGE	930	22/12/1973	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N.975, CONCERNENTE REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE.
2738	LEGGE	826	22/12/1973	ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE.
2739	LEGGE	884	22/12/1973	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE PRESSO I TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE E VENEZIA.
2740	LEGGE	841	22/12/1973	PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.
2741	LEGGE	934	27/12/1973	RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE D'INVALIDITÀ E DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX MILITARI GIÀ DIPENDENTI DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA ERITREA, DELLA LIBIA E DELLA SOMALIA.

2742	LEGGE	908	27/12/1973	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI LIRE 50 MILIARDI AD INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI
------	-------	-----	------------	--

				CIVILI, STANZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N.118. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118
2743	LEGGE	874	27/12/1973	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1973, N.740, CONCERNENTE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ AL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO DELLO STATO.
2744	LEGGE	868	27/12/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.658, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973.
2745	LEGGE	845	27/12/1973	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N.659, RECANTE INTERVENTI PER IL PORTO DI PALERMO E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N.124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N.431 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
2746	LEGGE	844	27/12/1973	PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.
2747	LEGGE	843	27/12/1973	ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE VENDITE A RATE.
2748	LEGGE	927	27/12/1973	COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO.
2749	LEGGE	7	12/01/1974	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E 1974.
2750	LEGGE	9	19/01/1974	LIQUIDAZIONE DELLA GESCAL, DELL'ISES E DELL'INCIS E PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
2751	LEGGE	58	28/01/1974	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI BACINI DI CARENAGGIO A TRIESTE, LIVORNO, GENOVA.
2752	LEGGE	16	29/01/1974	RINUNCIA AI DIRITTI DI CREDITO INFERIORI A LIRE MILLE.
2753	LEGGE	17	29/01/1974	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI

				1973 E 1974.
2754	LEGGE	59	01/02/1974	AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI GEPI - SOCIETÀ PER AZIONI.
2755	LEGGE	32	06/02/1974	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E LUCANIA.
2756	LEGGE	27	12/02/1974	PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
2757	LEGGE	10	14/02/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1973, N.796, CONCERNENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 APRILE 1974.
2758	LEGGE	179	11/04/1974	FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL FEOGA.
2759	LEGGE	125	16/04/1974	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA - MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE.
2760	LEGGE	177	26/04/1974	ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954, N.1032, ISTITUTIVA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO DI VENEZIA - MURANO.

2761 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2762	LEGGE	205	22/05/1974	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974, N.80, CONCERNENTE: "DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973".
2763	LEGGE	269	05/06/1974	ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANNUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNARE ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA
2764	LEGGE	267	06/06/1974	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

				REPUBBLICA 31 MARZO 1971, N.278, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA AVIAZIONE CIVILE.
2765	LEGGE	317	06/06/1974	NORME APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CEE) N.2511 DEL 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE MISURE SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI AGRUMI.
2766	LEGGE	253	11/06/1974	AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.
2767	LEGGE	284	18/06/1974	AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE (CSIF) DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.
2768	LEGGE	268	24/06/1974	RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588 (PIANO STRAORDINARIO PER LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA) E RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALE IN SARDEGNA.
2769	LEGGE	245	27/06/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974, NUMERO 113, CONCERNENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE.
2770	LEGGE	277	16/07/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1974, N.206, RECANTE NORME PER LA ESECUZIONE DI URGENTI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA.
2771	LEGGE	308	16/07/1974	INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO.
2772	LEGGE	309	16/07/1974	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.
2773	LEGGE	323	16/07/1974	AUMENTO DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MARZO 1965, N.145, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'ISTITUTO

				NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DOVUTO ALLA CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
2774	LEGGE	362	26/07/1974	COSTRUZIONE DI CASE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.
2775	LEGGE	325	30/07/1974	PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21 E 40 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N.426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.
2776	LEGGE	365	02/08/1974	POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TURISMO ALL'ESTERO.
2777	LEGGE	368	09/08/1974	RINNOVO DELLA FACOLTÀ CONCESSA DALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N.177, E DALLA LEGGE 30 GIUGNO 1971, N.508, RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA "SOMALI AIRLINES".
2778	LEGGE	353	10/08/1974	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE ECCEZIONALI ESIGENZE DEI SERVIZI POSTELEGRAFONICI.
2779	LEGGE	375	12/08/1974	CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO "LA TRIENNALE DI MILANO" DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO.
2780	LEGGE	376	12/08/1974	PROROGA DI TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1968, N.291, RECANTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO - PUNTA RAISI E VENEZIA - MARCO POLO.
2781	LEGGE	374	12/08/1974	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PRATI A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO.
2782	LEGGE	351	12/08/1974	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974, N.236, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI.
2783	LEGGE	373	12/08/1974	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 200 MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA.
2784	LEGGE	395	14/08/1974	NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI

				E DEL BANCO DI SICILIA.
2785	LEGGE	394	14/08/1974	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79,81 E 88 DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N.393, MODIFICATI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N.62.
2786	LEGGE	391	14/08/1974	INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N.477, CONCERNENTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA DELLO STATO
2787	LEGGE	380	14/08/1974	MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N.183, RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AD UTILIZZARE L'AVANZO DI GESTIONE PER PROVVEDERE A SPESE DI INVESTIMENTO.
2788	LEGGE	377	14/08/1974	PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
2789	LEGGE	483	17/08/1974	RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DEI LICEI ARTISTICI.
2790	LEGGE	413	17/08/1974	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N.641, NONCHÈ DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N. 641, E ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 444
2791	LEGGE	397	17/08/1974	NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL TASSO DI MORA PER I MUTUI FONDIARI.
2792	LEGGE	484	17/08/1974	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
2793	LEGGE	494	10/10/1974	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 OTTOBRE 1967, N.961,

				RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE IN ALCUNI PORTI DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI.
2794	LEGGE	495	10/10/1974	MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI OCEANOGRAPHIA OKINAWA 75.
2795	LEGGE	701	21/12/1974	ULTERIORE AMMODERNAMENTO DEL TRONCO ITALIANO DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO DELLA FERROVIA INTERNAZIONALE DOMODOSSOLA - LOCARNO.
2796	LEGGE	686	24/12/1974	PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA.
2797	LEGGE	696	24/12/1974	ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 60 MILIARDI PER L'ANNO 1974.
2798	LEGGE	707	24/12/1974	PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITÀ EUROPEE, CON SEDE A MILANO, PER IL QUINQUENNIO 1974-78.
2799	LEGGE	29	23/01/1975	NORME INTERPRETATIVE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973 N.766, CONCERNENTI MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITÀ.
2800	LEGGE	7	15/02/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1974, N.658, CONCERNENTE PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60, E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974,
2801	LEGGE	54	24/02/1975	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA IN REGIME DI CONCESSIONE.
2802	LEGGE	52	24/02/1975	CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE PER IL QUINQUENNIO 1974 - 78.
2803	LEGGE	53	24/02/1975	AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700 MILIONI PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO - LUCANE.
2804	LEGGE	49	08/03/1975	DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA DELL'OBLIGO DI INDICAZIONE DEL

				NUMERO DI CODICE FISCALE.
2805	LEGGE	88	11/03/1975	PROROGA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.
2806	LEGGE	133	12/04/1975	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N.2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N.36, RECANTE PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973.
2807	LEGGE	109	14/04/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1975, N.19, CONCERNENTE LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE.
2808	LEGGE	115	14/04/1975	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975, N. 63, CONCERNENTE I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO IL 18° ANNO DI ETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975, DISPOSTE DALL'ART. 20 DELLA LEGGE 8 MARZO 1975, N. 39, NONCHÈ LE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
2809	LEGGE	129	14/04/1975	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER L'ANNO 1975.
2810	LEGGE	134	14/04/1975	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1973 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2811	LEGGE	142	23/04/1975	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MECCANOGRAFICI (S.E.I.M.), S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.
2812	LEGGE	144	28/04/1975	PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RECALE DAL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.262, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1974, N.353, IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO.
2813	LEGGE	158	12/05/1975	ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA.
2814	LEGGE	167	19/05/1975	PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DI ALCUNI DECRETI CON VALORE DI LEGGE ORDINARIA DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, RECANTE

				DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO
2815	LEGGE	171	21/05/1975	AUTORIZZAZIONE PER LA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA PER L'INDAGINE SULLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE A TERMINI DEL REGOLAMENTO N.70 DEL 14 GIUGNO 1966, E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
2816	LEGGE	188	26/05/1975	CLASSIFICAZIONE IN SECONDA CATEGORIA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LAMASINATA A DIFESA DELLA CITTÀ DI BARI.
2817	LEGGE	183	26/05/1975	ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA ECONOMICA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.
2818	LEGGE	177	27/05/1975	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1974 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2819	LEGGE	189	27/05/1975	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE OPERANTI NEL PORTO DI ANCONA.
2820	LEGGE	206	06/06/1975	PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.
2821	LEGGE	230	07/06/1975	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464.
2822	LEGGE	231	07/06/1975	STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.
2823	LEGGE	228	07/06/1975	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1971, N.1101, CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO TESSILI.
2824	LEGGE	306	08/07/1975	INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE.
2825	LEGGE	399	15/07/1975	DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI - OFFICINA DI BORETTO E DI CAVANELLA D'ADIGE.
2826	LEGGE	401	17/07/1975	PROROGA DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13

				OTTOBRE 1969, N.750, CONCERNENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.
	LEGGE	299	18/07/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONCERNENTE PROVVIDENZE SCOLASTICHE A FAVORE DI INSEGNANTI ED ALUNNI PROVENIENTI DALL'ERITREA
2827	LEGGE	328	22/07/1975	INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA.
2828	LEGGE	359	25/07/1975	ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE NELLE ZONE ALLUVIONATE.
2829	LEGGE	360	25/07/1975	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.294, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DOVUTI ALL'INAIL DAGLI ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI.
2830	LEGGE	406	29/07/1975	AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO.
2831	LEGGE	388	02/08/1975	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE DELLA PESCA.
2832	LEGGE	394	04/08/1975	ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI - SOCIETÀ PER AZIONI.
2833	LEGGE	403	04/08/1975	INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE.
2834	LEGGE	409	05/08/1975	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, CON CARATTERE DI URGENZA, DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA ROMA - FIRENZE DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO.
2835	LEGGE	410	05/08/1975	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI DI PROSA.
2836	LEGGE	411	05/08/1975	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO VALLE.
2837	LEGGE	505	04/10/1975	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE - DICEMBRE 1972.

2838	LEGGE	506	04/10/1975	NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO - INFERIORE DEL PO.
2839	LEGGE	521	04/10/1975	AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO - LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1142, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE.
2840	LEGGE	551	10/10/1975	NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA.
2841	LEGGE	523	10/10/1975	PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER L'ARTIGIANATO.
2842	LEGGE	485	10/10/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.366, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA INTERESSATI ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO - SETTEMBRE 1973
2843	LEGGE	484	10/10/1975	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N.365, RECANTE PROVVIDENZE PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE AGRICOLO - ALIMENTARI NEL SETTORE DEL POMODORO.
2844	LEGGE	524	10/10/1975	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI COSTITUITO PRESSO LA CASSA MEDESIMA.
2845	LEGGE	536	20/10/1975	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE P.A.M. PER IL QUADRIENNIO 1973 - 76.
2846	LEGGE	718	11/11/1975	PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) PER IL QUINQUENNIO 1975 - 79.
2847	LEGGE	563	15/11/1975	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1972 - 75.
2848	LEGGE	588	15/11/1975	STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA.

2849	LEGGE	610	15/11/1975	STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN BARI DELLA FERROVIA BARI - BARLETTA.
2850	LEGGE	612	18/11/1975	PROROGA DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1973, N.13, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.
2851	LEGGE	611	18/11/1975	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA VITIVINICOLTURA.
2852	LEGGE	705	09/12/1975	REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI PER LE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N.47.
2853	LEGGE	625	11/12/1975	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2854	LEGGE	726	22/12/1975	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 440 MILIARDI PER IL QUADRIENNIO 1975 - 78.
2855	LEGGE	699	23/12/1975	PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL MIGLIATICO.
2856	LEGGE	781	27/12/1975	COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO.
2857	LEGGE	4	26/01/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N.573, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N.1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE
2858	LEGGE	10	05/02/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1975, N.604, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA CITTÀ DI NAPOLI E PROVINCIA INTERESSATE ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE
2859	LEGGE	50	06/03/1976	PIANO PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA.
2860	LEGGE	86	16/03/1976	DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA.
2861	LEGGE	64	18/03/1976	ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'EMIGRAZIONE (C.I.E.M.).

2862	LEGGE	62	29/03/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N.9, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN PARTICOLARI CONDIZIONI.
2863	LEGGE	124	31/03/1976	RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N.615,23 GENNAIO 1968, N.33 E 1 MARZO 1972, N.42, CONCERNENTI LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI E MODIFICHE AL DECRETO PRESIDENZIALE 8 FEBBRAIO 1954, N.320.
2864	LEGGE	105	02/04/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI IN PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO 1971.
2865	LEGGE	204	08/04/1976	INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N.1073 E ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 874, NONCHÈ ALL'ART. 10 DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 658, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 868
2866	LEGGE	278	08/04/1976	NORME SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.
2867	LEGGE	188	20/04/1976	ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA DELLA CORTE DEI CONTI.
2868	LEGGE	220	20/04/1976	AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
2869	LEGGE	190	26/04/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976, N.47, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE
2870	LEGGE	189	26/04/1976	INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1976 E 1977.
2871	LEGGE	235	28/04/1976	PROROGA DEL CONTRIBUTO ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AIUTO AI RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA) PER IL TRIENNIO 1976 - 78.

2872	LEGGE	234	28/04/1976	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PER LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.
2873	LEGGE	237	28/04/1976	NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 30 MILIARDI PER LAVORI SU LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI SECONDA CLASSE.
2874	LEGGE	225	28/04/1976	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975 - 77.
2875	LEGGE	191	28/04/1976	NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI IMPORTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.
2876	LEGGE	155	28/04/1976	COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTI ANTICIPAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
2877	LEGGE	255	29/04/1976	PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N.376, CONCERNENTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO PUNTA RAISI E VENEZIA MARCO POLO.

2878 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2879	LEGGE	238	29/04/1976	MODIFICA DELLA TABELLA XVIII ALLEGATA AL R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, PER LA CONFIGURAZIONE AUTONOMA DELL'INSEGNAMENTO DELLA PSICHIATRIA E DELLA NEUROLOGIA
2880	LEGGE	183	02/05/1976	INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976 - 80 - DA ABROGARE ART. 19, TERZO COMMA
2881	LEGGE	256	30/04/1976	DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1975, N.688, CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
2882	LEGGE	341	05/05/1976	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO.
2883	LEGGE	206	05/05/1976	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA

				ELETTRICA - ENEL.
2884	LEGGE	325	05/05/1976	PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI MONETE METALLICHE.
2885	LEGGE	356	10/05/1976	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FINANZA REGIONALE.
2886	LEGGE	344	10/05/1976	INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE.
2887	LEGGE	261	10/05/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITÀ NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO.
2888	LEGGE	379	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO "TRIENNALE DI MILANO".
2889	LEGGE	378	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA".
2890	LEGGE	348	11/05/1976	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "LA BIENNALE DI VENEZIA".
2891	LEGGE	421	19/05/1976	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.
2892	LEGGE	350	24/05/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N.156, RECANTE PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO.
2893	LEGGE	555	10/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976, N.406, CONCERNENTE CORSI STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE PARAMEDICO DELLA REGIONE CAMPANIA.
2894	LEGGE	591	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.516, RECANTE NORME URGENTI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976.
2895	LEGGE	601	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N.453,

				CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
2896	LEGGE	641	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N.520, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DERIVATI DEL POMODORO.
2897	LEGGE	569	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976, N.470, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE RATE DI LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE 1976.
2898	LEGGE	570	19/08/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976, N.476, RECANTE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER INTEGRARE LE MISURE GIÀ ADOTTATE AL FINE DI ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI EDILIZI NEI COMUNI COLPITI DA SISMA DEL MAGGIO 1976
2899	LEGGE	642	26/08/1976	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1975, N.625, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2900	LEGGE	769	16/11/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 1976, N.698, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183, IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
2901	LEGGE	797	10/12/1976	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N.699, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA.
2902	LEGGE	847	14/12/1976	ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALLO ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13, E DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICHE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE APPROVATO CON D.P.R. 23 GENNAIO

				1973, N. 43
2903	LEGGE	856	18/12/1976	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO STATO.

2904 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2905	LEGGE	887	24/12/1976	SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA
2906	LEGGE	899	24/12/1976	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITÀ DI ROMA.
2907	LEGGE	14	24/01/1977	RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI DALLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE PER I PERIODI DI LAVORO POSTERIORI ALL'1 MAGGIO 1945, DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO 1965, N. 226
2908	LEGGE	6	24/01/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1976, N.781, CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N.1187, RIGUARDANTE LA MATERIA URBANISTICA.
2909	LEGGE	21	04/02/1977	NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI E GLI ASSEgni BIENNALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973, N.766.
2910	LEGGE	22	04/02/1977	MODIFICHE ALLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.492, SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
2911	LEGGE	34	12/02/1977	NUOVE NORME SULLA RIPARTIZIONE DEI POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO E SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI INQUADRATI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. L. 1° OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N. 766

2912	LEGGE	50	23/02/1977	INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED IN ADDIS ABEBA.
2913	LEGGE	45		CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.868, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557, RECANTE NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI
2914	LEGGE	47	26/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N.876, CONCERNENTE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.
2915	LEGGE	92	31/03/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N.13, CONCERNENTE PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE.
2916	LEGGE	107	06/04/1977	RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL CARICO DI TETRAMETILE E TETRAETILE DI PIOMBO DELLA MOTONAVE "CAVTAT" DI BANDIERA JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.
2917	LEGGE	137	13/04/1977	PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.
2918	LEGGE	141	13/04/1977	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI DI PROSA.
2919	LEGGE	229	16/05/1977	ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 20.180 MILIONI NEL QUADRIENNIO 1974 - 77 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ EURODIF E DI LIRE 23.750 MILIONI NEL TRIENNIO 1976 - 78 PER ANTICIPAZIONI ALLA STESSA SOCIETÀ
2920	LEGGE	237	16/05/1977	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AD AVVALERSI DELL'IRVAM.
2921	LEGGE	239	23/05/1977	NUOVO TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
2922	LEGGE	282	27/05/1977	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974, N.343, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA

				E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI CULTO AL CLERO.
2923	LEGGE	331	07/06/1977	AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10 MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI E A PRATI.
2924	LEGGE	295	07/06/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N.115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI POSTALI.
2925	LEGGE	357	16/06/1977	INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI.
2926	LEGGE	402	28/06/1977	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITÀ LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.
2927	LEGGE	403	01/07/1977	PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA NELLE REGIONI.
2928	LEGGE	413	22/07/1977	MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
2929	LEGGE	545	01/08/1977	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERREGIONALE DEL FIORA.
2930	LEGGE	524	04/08/1977	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE VACANTI.
2931	LEGGE	631	08/08/1977	LIMITAZIONI GENERALI DI VELOCITÀ PER I VEICOLI A MOTORE.

2932 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2933	LEGGE	630	08/08/1977	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA MERCATO
------	-------	-----	------------	--

				NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE.
2934	LEGGE	639	08/08/1977	INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 1977.
2935	LEGGE	584	08/08/1977	NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
2936	LEGGE	609	08/08/1977	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER IL BIENNIO 1977 - 78.
2937	LEGGE	572	08/08/1977	NORME DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CONCERNENTI IL RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE.
2938	LEGGE	565	08/08/1977	FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
2939	LEGGE	564	08/08/1977	MODIFICA DELLE NORME SUL MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE TRE FORZE ARMATE E DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
2940	LEGGE	548	08/08/1977	CORRESPONSIONE DI UNO SPECIALE PREMIO AL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA RICHIAMATO D'AUTORITÀ NELL'ANNO 1977 IN SERVIZIO TEMPORANEO PER SPECIALI ESIGENZE.
2941	LEGGE	547	08/08/1977	AUMENTO, PER L'ANNO 1977, DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N.638.
2942	LEGGE	536	08/08/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977, N.375, CONCERNENTE CONFERIMENTO DI FONDI AL MEDIOCREDITO CENTRALE.
2943	LEGGE	812	14/10/1977	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (UNITAR),PER IL QUINQUENNIO 1976 - 80.
2944	LEGGE	804	31/10/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1977, N.688 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 228 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N.151 .
2945	LEGGE	803	31/10/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2

				SETTEMBRE 1977, N.681 ,RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO.
2946	LEGGE	884	03/12/1977	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA).
2947	LEGGE	964	20/12/1977	CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE E DI UN ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI DI RICERCA ED AI RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.
2948	LEGGE	951	22/12/1977	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO.
2949	LEGGE	938	23/12/1977	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1977, N.797 , RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI POMODORO.
2950	LEGGE	989	27/12/1977	PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N.1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA - PO.
2951	LEGGE	940	27/12/1977	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 61, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA
2952	LEGGE	2	03/01/1978	INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI UDINE.
2953	LEGGE	7	09/01/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO .
2954	LEGGE	8	09/01/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN

				MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
2955	LEGGE	26	20/01/1978	PROROGA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA (AICCE).
2956	LEGGE	25	20/01/1978	INCREMENTO DI FONDI PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO.
2957	LEGGE	12	24/01/1978	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N.357, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI
2958	LEGGE	22	03/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1977, N.886 , CONCERNENTE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE. MODIFICHE ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398, CONCERNENTE IL COMMERCIO AMBULANTE
2959	LEGGE	33	08/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.941 , RECANTE PROROGA PER GLI ASSESSORI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA DELLA POTESTÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306 .
2960	LEGGE	46	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.10 ,CONCERNENTE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.
2961	LEGGE	50	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1978, N.6 ,CONCERNENTE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA APPLICAZIONE DELLE PROVVIDENZE AGEVOLATIVE PER L'ESPORTAZIONE DI VINI VERSO PAESI TERZI.
2962	LEGGE	45	21/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N.9 , CONCERNENTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE

				AGEVOLATA DELLE PATATE.
2963	LEGGE	40	23/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.945 , CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
2964	LEGGE	39	23/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N.943 , RELATIVO ALLA DURATA DELL'INCARICO DI ISPETTORE DEI COSTI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI.
2965	LEGGE	51	24/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 974 , CONCERNENTE ESTENSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE IN ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1976 - 77 DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18 LUGLIO 1975, N. 299
2966	LEGGE	44	27/02/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.947 , CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITÀ PRODUTTIVA.
2967	LEGGE	75	22/03/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1978, N.15 ,CONCERNENTE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
2968	LEGGE	96	30/03/1978	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.
2969	LEGGE	123	11/04/1978	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 APRILE 1976, N.105 ,CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971.
2970	LEGGE	158	27/04/1978	MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971, N.420, RELATIVA AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.

2971	LEGGE	182	27/04/1978	CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO PER IL QUINQUENNIO 1977 - 81 E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N.507 .
2972	LEGGE	141	28/04/1978	PROROGA DI ALCUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHÈ DALLE RELATIVE NORME DI ESECUZIONE APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1977, N.783.
2973	LEGGE	217	22/05/1978	DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE.
2974	LEGGE	228	24/05/1978	ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO PICCOLE DERIVAZIONI.
2975	LEGGE	230	25/05/1978	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTÀ.
2976	LEGGE	229	25/05/1978	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO.
2977	LEGGE	221	26/05/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N.78 ,CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
2978	LEGGE	339	02/06/1978	ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATOSI IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976.
2979	LEGGE	308	03/06/1978	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.
2980	LEGGE	296	03/06/1978	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI.

2981	LEGGE	306	08/06/1978	ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.
2982	LEGGE	272	10/06/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.113 ,CONCERNENTE L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO.
2983	LEGGE	279	15/06/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N.110 ,RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE SOCIETÀ GIÀ INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E NORME PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL RIORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ STESSE
2984	LEGGE	370	05/07/1978	RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLÌ, FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
2985	LEGGE	371	05/07/1978	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLA METÀ DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.
2986	LEGGE	416	21/07/1978	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELL' ARTICOLO 14 DEL DECRETOLEGGE 29 DICEMBRE 1977, N.946, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N.43.
2987	LEGGE	394	27/07/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.225, CONCERNENTE: "MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO E DELL'APRILE 1978".
2988	LEGGE	466	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.349 , CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO, D'ABRUZZO, DEL CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA CALABRIA.
2989	LEGGE	465	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978, N. 300 , CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA E PROROGA DELLA GESTIONE

				STRALCIO, PREVISTA DALL'ART. 2, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1976, N. 648, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 1976, N. 730
--	--	--	--	---

2990 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

2991	LEGGE	429	04/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N.350 ,RECANTE PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.
2992	LEGGE	461	04/08/1978	FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977 E 1978.
2993	LEGGE	502	05/08/1978	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978, N.353 ,CONCERNENTE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO, MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE.
2994	LEGGE	501	05/08/1978	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI.
2995	LEGGE	472	05/08/1978	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 22 E 32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N.469, CONCERNENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI A POSTI DI VIGILE E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÈ NORME PER LA TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO
2996	LEGGE	503	18/08/1978	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI LIRE 1.665 MILIARDI PER LO AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI GRANDE RIPARAZIONE PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO, E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE LA CAPACITÀ OPERATIVA DELLA STESSA AZIENDA

2997	LEGGE	780	24/11/1978	ULTERIORE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO.
2998	LEGGE	737	24/11/1978	PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.
2999	LEGGE	755	30/11/1978	AUMENTO DELLE PAGHE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE MILITARI, DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, ALLIEVI FINANZIERI, ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE FORESTALI
3000	LEGGE	825	05/12/1978	GARANZIA DELLO STATO SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO.
3001	LEGGE	827	06/12/1978	RINNOVAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1978, N.196 , RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA.
3002	LEGGE	798	14/12/1978	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE MISURE DEI RELATIVI COMPENSI.

3003	LEGGE	829	14/12/1978	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI E PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCALI.
3004	LEGGE	838	21/12/1978	PROROGA DELLE DELEGHE AL GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1976, N.847 ,IN MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI DI IMPORTAZIONE E DI LEGISLAZIONE DOGANALE.
3005	LEGGE	840	23/12/1978	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1978, N.691 , CONCERNENTE IL RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.

3006	LEGGE	839	23/12/1978	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 55 MILIARDI PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.
3007	LEGGE	11	08/01/1979	CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1978 - 80.
3008	LEGGE	17	19/01/1979	INTERVENTI PER ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI.
3009	LEGGE	33	25/01/1979	ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA CUNEO - BREIL - VENTIMIGLIA.
3010	LEGGE	31	07/02/1979	ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE TRANSITORIA DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE, NONCHÈ NUOVE NORME SUI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO
3011	LEGGE	43	07/02/1979	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PARAVALANGHE SULLE PENDICI MONTANE NELLA ZONA DEL VALICO DI CONFINE NAZIONALE IN COMUNE DI BRENNERO IN PROVINCIA DI BOLZANO.
3012	LEGGE	51	19/02/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.813 ,CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME INTESE A SODDISFARE IN VIA PRIORITARIA I DEBITI INDILAZIONABILI DEGLI ENTI AUTOSTRADALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO E DEI CONSORZI PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
3013	LEGGE	78	19/03/1979	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96 , ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DI GENNAIO 1968
3014	LEGGE	125	10/04/1979	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.
3015	LEGGE	126	10/04/1979	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N.619 ,IN MATERIA DI RISANAMENTO DEI RIONI "SASSI" DI MATERA.
3016	LEGGE	299	27/07/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N.151, CONCERNENTE RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

				URGENTI ED INDISPENSABILI DA ATTUARE NEGLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE.
3017	LEGGE	300	27/07/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N.154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO SANITARIO.
3018	LEGGE	356	08/08/1979	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979, N.210, RECANTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA, PREVISTA DALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1977, N.323 .
3019	LEGGE	375	13/08/1979	PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.
3020	LEGGE	402	13/08/1979	VALIDITÀ DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1978 - 79 E AUTORIZZAZIONE AD ISTITUIRE UNA SESSIONE STRAORDINARIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI.
3021	LEGGE	490	15/10/1979	PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N.218 ,PER QUANTO RIGUARDA GLI ESPROPRI EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO SIDERURGICO DI GIOIA TAURO
3022	LEGGE	510	22/10/1979	RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 47, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 ,PER L'EMANAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI.
3023	LEGGE	566	08/11/1979	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1979, N.434, CONCERNENTE LA PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E RECANTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
3024	LEGGE	597	23/11/1979	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

3025	LEGGE	598	26/11/1979	ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.
3026	LEGGE	669	24/12/1979	PROROGA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI A VALIDITÀ PROROGATA.
3027	LEGGE	670	24/12/1979	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78
3028	LEGGE	60	20/02/1980	FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI NAPOLI.
3029	LEGGE	72	13/03/1980	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL QUINQUENNIO 1979 - 83.
3030	LEGGE	177	16/05/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N.67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI LOCALI.
3031	LEGGE	204	22/05/1980	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.
3032	LEGGE	238	22/05/1980	AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
3033	LEGGE	247	22/05/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.
3034	LEGGE	234	23/05/1980	CONCORSO SPECIALE PER DIRETTORI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITÀ LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.
3035	LEGGE	226	23/05/1980	PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELLE

				SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHÈ DEGLI INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE ED ARTISTICHE.
3036	LEGGE	282	24/06/1980	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1978.
3037	LEGGE	281	26/06/1980	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI, PER L'ANNO 1979.
3038	LEGGE	298	07/07/1980	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980, N.152, CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N.616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE
3039	LEGGE	326	08/07/1980	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO.
3040	LEGGE	336	08/07/1980	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
3041	LEGGE	408	18/07/1980	RINNOVO DEL CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP),PER IL QUADRIENNIO 1979 - 82.
3042	LEGGE	409	18/07/1980	EROGAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) DELLA RESIDUA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA PER IL BIENNIO 1975 - 76.
3043	LEGGE	337	18/07/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1980, N.179, RECANTE IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI MECCANICI OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DEI PRODOTTI PETROLIFERI.
3044	LEGGE	388	23/07/1980	CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO PER IL BIENNIO 1979 - 80.
3045	LEGGE	385	29/07/1980	NORME PROVVISORIE SULLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREE

				EDIFICABILI NONCHÈ MODIFICAZIONI DI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI 28 GENNAIO 1977, N.10,5 AGOSTO 1978, N.457 E 15 FEBBRAIO 1980, N.25.
3046	LEGGE	422	08/08/1980	CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I CONSIGLI REGIONALI.
3047	LEGGE	431	08/08/1980	RIMOZIONE DEI PERICOLI DERIVANTI DAL CARICO DELLA MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI NAZIONALITÀ GRECA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.
3048	LEGGE	438	08/08/1980	ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N.306, PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O TRASFERITI PER EFFETTO DELLA CATASTROFE DEL VAJONT.
3049	LEGGE	439	08/08/1980	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980, N.268 , RECANTE PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
3050	LEGGE	443	13/08/1980	ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AVVIO DEL RISANAMENTO DELLE IMPRESE CHIMICHE DEL TIRSO.
3051	LEGGE	442	13/08/1980	NUOVI APPORTI AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PER LE GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI, SOCIETÀ PER AZIONI.
3052	LEGGE	444	13/08/1980	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980, N.286 ,CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE CONCESSO AI DATORI DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
3053	LEGGE	542	04/09/1980	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N.597 ,ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.
3054	LEGGE	779	18/11/1980	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER L'ANNO 1979.
3055	LEGGE	780	18/11/1980	PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981 DELLE FUNZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI

				DI OSIMO NONCHÈ DELLA RELATIVA SEGRETERIA.
3056	LEGGE	781	28/11/1980	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM PER L'ANNO 1979.
3057	LEGGE	783	28/11/1980	INTERVENTI STRAORDINARI DELLO STATO IN FAVORE DELLE GESTIONI DI MALATTIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI.
3058	LEGGE	849	10/12/1980	NORME PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI DIFESA DEI COMPENSORI AGRICOLI RETROSTANTI IL LITORALE FERRARESE.
3059	LEGGE	846	10/12/1980	ULTERIORI INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN MARTINO E PER LA DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI LECCO.
3060	LEGGE	864	18/12/1980	FINANZIAMENTO DEL TERZO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA, DEL DODICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELLA INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO.
3061	LEGGE	865	18/12/1980	NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.
3062	LEGGE	890	22/12/1980	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N.96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO - ECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 670
3063	LEGGE	893	30/12/1980	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N.216, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1978, N.388, IN MATERIA DI REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI FINANZIARI.
3064	LEGGE	9	16/01/1981	PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N.968, RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLE RISERVE DI CACCIA.
3065	LEGGE	14	03/02/1981	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI RIFORMA

				FONDIARIA NEI TERRITORI VALLIVI DEL MEZZANO.
3066	LEGGE	21	06/02/1981	PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N.285 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
3067	LEGGE	25	17/02/1981	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITÀ TEATRALI DI PROSA.
3068	LEGGE	62	20/02/1981	FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIUNIONE DI MADRID SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE EUROPEA.
3069	LEGGE	96	23/03/1981	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI RISCHIO ED INSALUBRITÀ AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO.
3070	LEGGE	106	01/04/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N.13 , RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N.92 .
3071	LEGGE	140	16/04/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N.24 , RECANTE MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.
3072	LEGGE	190	27/04/1981	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE.
3073	LEGGE	315	23/06/1981	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1980, N.204 ,RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.
3074	LEGGE	329	26/06/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981, N.193 ,PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA.
3075	LEGGE	345	01/07/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.209 , CONCERNENTE CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI.
3076	LEGGE	392	24/07/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO

				1981, N. 281, RECANTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE, ARTISTICHE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE NONCHÈ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO
3077	LEGGE	423	01/08/1981	INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA.
3078	LEGGE	456	06/08/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1981, N. 333 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980.
3079	LEGGE	544	02/10/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1981, N. 414, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN ALCUNI SETTORI DELL'ECONOMIA.
3080	LEGGE	568	06/10/1981	INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TRATALIAS RESO INAGIBILE DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE PRANU.
3081	LEGGE	612	28/10/1981	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL QUINQUENNIO 1981 - 85 ALLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI.
3082	LEGGE	616	28/10/1981	FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA.
3083	LEGGE	691	01/12/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1981, N. 545 , CONCERNENTE MISURE URGENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELL'ARTIGIANATO.
3084	LEGGE	750	18/12/1981	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI PER IL TRIENNIO 1981 - 83.
3085	LEGGE	762	19/12/1981	INTERVENTI IN FAVORE DEL DUOMO DI CEFALÙ E DEL CASTELLO MEDIOEVALE DI CASTELBUONO.
3086	LEGGE	766	22/12/1981	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1981, N. 622 , RECANTE STRAORDINARIA EROGAZIONE FINANZIARIA ALL'IRI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALLA

				NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI INTERNAZIONALI IN ALGERIA.
3087	LEGGE	765	22/12/1981	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1981, N. 619 ,RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92 , E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N. 13, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 106
3088	LEGGE	782	26/12/1981	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO 1980 E PER IL TRIENNIO 1981 - 83.
3089	LEGGE	828	31/12/1981	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E 1980.
3090	LEGGE	1	06/01/1982	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.
3091	LEGGE	3	15/01/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE 1981, N. 646 , CONCERNENTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITÀ DELLE NORME SULLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI.
3092	LEGGE	5	22/01/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1981, N. 661 , CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.
3093	LEGGE	14	27/01/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 681 , CONCERNENTE PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI.
3094	LEGGE	38	10/02/1982	MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI I PESI E LE MISURE DEI VEICOLI, NONCHÈ ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N. 815.
3095	LEGGE	49	23/02/1982	SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE

				PER LE PROVVIDENZE AGLI STATALI (CIPS).
3096	LEGGE	50	23/02/1982	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.
3097	LEGGE	53	26/02/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 789 , RECANTE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE
3098	LEGGE	65	04/03/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1979 - 81 RELATIVO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA MEDESIMA
3099	LEGGE	62	05/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1981, N. 801 , CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO.
3100	LEGGE	60	05/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 799 , RECANTE PROROGA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981, N. 397 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ZONE TERREMOTATE DELLA VALLE DEL BELICE
3101	LEGGE	85	18/03/1982	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 2.890 MILIARDI PER LE ATTIVITÀ DEL QUINQUENNIO 1980-1984.
3102	LEGGE	86	22/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1982, N. 4 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930 .
3103	LEGGE	97	23/03/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1982, N. 10 , RECANTE NORME PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI OMOLOGATIVE DI

				COMPETENZA STATALE SVOLTE DALL'ENPI E DALL'ANCC.
3104	LEGGE	128	31/03/1982	NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI DELLA QUALIFICA INIZIALE.
3105	LEGGE	154	09/04/1982	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.
3106	LEGGE	196	29/04/1982	NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.
3107	LEGGE	188	30/04/1982	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1982 - 84.
3108	LEGGE	266	20/05/1982	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI 1981 E 1982.
3109	LEGGE	267	21/05/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982, N. 91 , CONCERNENTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1982 ED ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI.
3110	LEGGE	342	04/06/1982	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 23 SETTEMBRE 1981, N. 527 , PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
3111	LEGGE	343	08/06/1982	FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL TRIENNIO 1981 - 83.
3112	LEGGE	355	10/06/1982	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE POPOLAZIONI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA COLPITE DAL SISMA DELL'ANNO 1976.
3113	LEGGE	379	25/06/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982, N. 184 , CONCERNENTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.
3114	LEGGE	442	16/07/1982	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982, N. 256 , RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SETTORE

				ALLUMINIO DEL GRUPPO EFIM - MCS.
3115	LEGGE	461	19/07/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982, N. 272 CONCERNENTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI.
3116	LEGGE	473	22/07/1982	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DI ISTITUTI DI CULTURA E DI SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.
3117	LEGGE	546	12/08/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982, N. 389 , CONCERNENTE DURATA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.
3118	LEGGE	684	27/09/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982, N. 482 , RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER GLI INTERVENTI DELLA GEPI AI SENSI DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 , CONCERNENTE NORME PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA MEDESIMA LEGGE
3119	LEGGE	724	06/10/1982	ESTENSIONE AI PROFESSORI INCARICATI NELL'ANNO 1979 - 80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980, N.28, CONCERNENTE RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
3120	LEGGE	885	20/11/1982	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 APRILE 1982, N. 196 , ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.
3121	LEGGE	888	02/12/1982	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1982.
3122	LEGGE	914	09/12/1982	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1982, N. 767 , CONCERNENTE MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.
3123	LEGGE	940	23/12/1982	PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.

3124	LEGGE	943	23/12/1982	DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 1983 DEL TERMINE IN MATERIA DI INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA.
3125	LEGGE	945	28/12/1982	DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE, NONCHÈ DEL TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 845, RELATIVO AL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
3126	LEGGE	966	28/12/1982	PARTECIPAZIONE DELL'ANAS A SOCIETÀ AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE IN TERRITORIO ESTERO.
3127	LEGGE	971	31/12/1982	FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE DI TARANTO.
3128	LEGGE	12	18/01/1983	INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA.
3129	LEGGE	24	07/02/1983	PROROGA DEL TERMINE INDICATO NELL'ULTIMO COMMA DELLO ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94.
3130	LEGGE	74	10/03/1983	PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO - CREMONA - PO.
3131	LEGGE	86	26/03/1983	COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA LINEA "A" DELLA METROPOLITANA DI ROMA.
3132	LEGGE	114	11/04/1983	PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.
3133	LEGGE	116	14/04/1983	NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983 E PER L'ABBINAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI NELLE REGIONI FRIULI - VENEZIA GIULIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA.
3134	LEGGE	133	28/04/1983	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1983 - 85.
3135	LEGGE	174	28/04/1983	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PER GLI ANNI 1983, 1984 E 1985 LE

				LOTTERIE DI VIAREGGIO E DI VENEZIA.
3136	LEGGE	151	02/05/1983	CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE FINANZIARIA TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI METANO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE ALGERINA.
3137	LEGGE	138	02/05/1983	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.
3138	LEGGE	164	04/05/1983	PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980.
3139	LEGGE	189	10/05/1983	PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO.
3140	LEGGE	522	01/10/1983	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.
3141	LEGGE	545	11/10/1983	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983, N. 370 , CONCERNENTE PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI STATALI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
3142	LEGGE	644	18/11/1983	AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.
3143	LEGGE	681	09/12/1983	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1983, N. 568 , RECANTE PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE NONCHÈ DELLE TESORERIE COMUNALI E PROVINCIALI.
3144	LEGGE	733	23/12/1983	AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE EUR.
3145	LEGGE	7	28/01/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1983, N. 654 , CONCERNENTE ESONERO DALLE SANZIONI PER I VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO IL 30 GENNAIO 1984 DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI ALL'ESTERO
3146	LEGGE	9	31/01/1984	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE

				PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO 1983.
3147	LEGGE	22	27/02/1984	CONFERIMENTI AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

3148 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3149	LEGGE	43	28/03/1984	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1984, N. 8 , CONCERNENTE PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI STABILITE CON LA DELIBERA N. 3/1983 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
3150	LEGGE	59	06/04/1984	ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

3151 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3152	LEGGE	116	02/05/1984	NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
3153	LEGGE	229	12/06/1984	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO, AL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI.
3154	LEGGE	230	12/06/1984	ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A 140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA ROMA - L'AQUILA - TERAMO NONCHÈ PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI DI CARATTERE GENERALE.

3155	LEGGE	227	12/06/1984	RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 230 , RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.
3156	LEGGE	220	12/06/1984	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984, N. 73 , RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER IL COMUNE DI NAPOLI. CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL COMUNE DI NAPOLI.
3157	LEGGE	223	12/06/1984	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI INTERESSI PER LE OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPI DEL 5 MAGGIO 1983.
3158	LEGGE	270	29/06/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984, N. 154 , CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DELLE PERSONE FISICHE NONCHÈ DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3159	LEGGE	311	13/07/1984	INTERVENTI INTEGRATIVI IN FAVORE DELLO SPETTACOLO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984.
3160	LEGGE	313	13/07/1984	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'EDILIZIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA E PER L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.
3161	LEGGE	314	16/07/1984	FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE PER IL 1984.

3162 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3163	LEGGE	342	18/07/1984	AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI.
------	-------	-----	------------	--

3164 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,

DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3165	LEGGE	394	26/07/1984	PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271, RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.
3166	LEGGE	395	26/07/1984	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.
3167	LEGGE	396	26/07/1984	PROROGA AL 30 GIUGNO 1984, CON MODIFICHE, DELLE LEGGI NUMERO 598, N. 599 E N. 600 DEL 14 AGOSTO 1982, IN MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE RIPARAZIONI NAVALI, PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO VETUSTO.
3168	LEGGE	432	06/08/1984	INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI.
3169	LEGGE	450	11/08/1984	MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI MONDIALI DI TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA E AMBIENTE - SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'UOMO" E DI VANCOUVER (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI E LE TELECOMUNICAZIONI"
3170	LEGGE	618	28/09/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984, N. 409 , RECANTE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
3171	LEGGE	664	12/10/1984	MISURE STRAORDINARIE PER LA CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA.
3172	LEGGE	713	18/10/1984	PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER IL QUINQUENNIO 1979 - 83.
3173	LEGGE	702	19/10/1984	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO 1984.

3174	LEGGE	855	18/12/1984	INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI DA DESTINARE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.
3175	LEGGE	898	18/12/1984	INTERVENTI PER INFORMAZIONI COMMERCIALI.
3176	LEGGE	872	22/12/1984	ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1981.
3177	LEGGE	7	25/01/1985	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1984, N. 398 .
3178	LEGGE	42	01/03/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 901 , CONCERNENTE PROROGA DELLA VIGENZA DI TALUNI TERMINI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

3179 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3180	LEGGE	54	02/03/1985	PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER IL TRIENNIO 1984 - 86.
3181	LEGGE	110	09/03/1985	UTILIZZAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RESIDUE SUL FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE (FIO) NELL'AMBITO DEL FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO PER L'ANNO 1984.
3182	LEGGE	95	19/03/1985	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI.
3183	LEGGE	295	12/06/1985	FINANZIAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE, NEL TRIENNIO 1984 - 86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985 - 88.

3184	LEGGE	397	02/08/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985, N. 223 , CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.
3185	LEGGE	441	08/08/1985	DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
3186	LEGGE	408	08/08/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 289 , CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI LIRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.
3187	LEGGE	418	08/08/1985	CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA.
3188	LEGGE	424	08/08/1985	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI GENNAIO E FEBBRAIO 1985.
3189	LEGGE	462	22/08/1985	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTÀ DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO.
3190	LEGGE	661	21/11/1985	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1985, N. 479 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ENTE E.U.R..
3191	LEGGE	750	20/12/1985	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1985, N. 548 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AI COMITATI NAZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.
3192	LEGGE	777	24/12/1985	DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3193	LEGGE	779	24/12/1985	NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.
3194	LEGGE	768	24/12/1985	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.
3195	LEGGE	5	08/01/1986	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA

				SANITÀ.
3196	LEGGE	6	08/01/1986	PROROGA DEL TRATTAMENTO MASSIMO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DELLA COMPAGNIA DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO DI GENOVA.
3197	LEGGE	4	15/01/1986	DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI.
3198	LEGGE	10	31/01/1986	PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.
3199	LEGGE	38	26/02/1986	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA.
3200	LEGGE	43	28/02/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 784 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITÀ EUROPEE.
3201	LEGGE	73	25/03/1986	DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.
3202	LEGGE	84	25/03/1986	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TERMINE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI I SERVIZI AEROPORTUALI.
3203	LEGGE	91	03/04/1986	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI VANCOUVER.
3204	LEGGE	92	03/04/1986	PROROGA DELLA PERMANENZA ALL'ESTERO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA.
3205	LEGGE	96	09/04/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1986, N. 24 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHÈ DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO.
3206	LEGGE	113	11/04/1986	PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE.
3207	LEGGE	192	15/05/1986	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI.
3208	LEGGE	200	22/05/1986	CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

				DELLA REPUBBLICA NELLA GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986.
3209	LEGGE	316	18/06/1986	FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - IUGOSLAVO CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO.
3210	LEGGE	440	31/07/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1986, N. 328, RECANTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.
3211	LEGGE	492	08/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 345 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO.
3212	LEGGE	493	08/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 346 , CONCERNENTE PROROGA DELL'ABBUONO TEMPORANEO DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 313 .
3213	LEGGE	495	09/08/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986, N. 333, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.
3214	LEGGE	581	25/09/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986, N. 404 , RECANTE DETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA DIFFERITO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE AL C.I.P.E. DEI PROGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986)
3215	LEGGE	592	26/09/1986	FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA.
3216	LEGGE	658	11/10/1986	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ITALIANO PER LA CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI STUDI EUROPEI INTITOLATA A LUIGI EINAUDI A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ CORNELL NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
3217	LEGGE	707	25/10/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1986, N. 536 , RECANTE MISURE URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

				CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DI FIRENZE QUALE CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 1986.
3218	LEGGE	769	17/11/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 1986, N. 572 , CONCERNENTE PROROGA DEI POTERI STRAORDINARI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 1985, N. 73 , RECANTE REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI PLURISSETTORIALI IN UNA O PIÙ AREE SOTTOSVILUPPATE CARATTERIZZATE DA EMERGENZA ENDEMICA E DA ALTI TASSI DI MORTALITÀ
3219	LEGGE	789	28/11/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1986, N. 588 , RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI.
3220	LEGGE	877	13/12/1986	INTERVENTI URGENTI PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE.
3221	LEGGE	875	19/12/1986	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1986, N. 671 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL QUARTO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.
3222	LEGGE	911	22/12/1986	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987 - 89.
3223	LEGGE	926	23/12/1986	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
3224	LEGGE	20	07/02/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 834 , RECANTE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985 - 1986.
3225	LEGGE	31	14/02/1987	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
3226	LEGGE	37	14/02/1987	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CICLOMOTORI E LA

				CLASSIFICAZIONE DEI MOTOVEICOLI NONCHÈ DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI MOTOCICLI
3227	LEGGE	84	16/02/1987	INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO IN CRISI OCCUPAZIONALE.
3228	LEGGE	113	16/03/1987	CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
3229	LEGGE	417	09/10/1987	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.
3230	LEGGE	439	24/10/1987	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1987.
3231	LEGGE	446	29/10/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1987, N. 365 , RECANTE MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.
3232	LEGGE	453	29/10/1987	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 380 , RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA.
3233	LEGGE	525	24/12/1987	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.
3234	LEGGE	540	29/12/1987	INDIZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.
3235	LEGGE	541	29/12/1987	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRISBANE DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA".
3236	LEGGE	545	29/12/1987	DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.
3237	LEGGE	45	26/02/1988	PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N. 525 , PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.
3238	LEGGE	73	11/03/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988, N. 7 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO

				PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.
3239	LEGGE	79	11/03/1988	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1988 - 90.
3240	LEGGE	159	20/05/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85 , RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER LE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 1987.
3241	LEGGE	208	13/06/1988	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.
3242	LEGGE	229	20/06/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E ALL'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO.
3243	LEGGE	275	15/07/1988	PROROGA DEL TERMINE PER IL FUNZIONAMENTO DI TALUNI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.
3244	LEGGE	309	19/07/1988	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453 , PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

3245 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3246	LEGGE	320	25/07/1988	SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.
3247	LEGGE	326	01/08/1988	BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO.
3248	LEGGE	348	01/08/1988	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3249	LEGGE	314	01/08/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988, N. 195 , RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCRUTINI ED ESAMI PER ASSICURARE LA REGOLARE CONCLUSIONE DELLO ANNO SCOLASTICO.
3250	LEGGE	321	05/08/1988	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988, N. 185 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1988, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985 - 1989.
3251	LEGGE	456	29/10/1988	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988, N. 382 , RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3252 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3253	LEGGE	493	12/11/1988	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1988, N. 412 , RECANTE ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE E DI CIRCOLAZIONE DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO PER L'ANNO 1988.
3254	LEGGE	560	30/12/1988	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA.
3255	LEGGE	44	10/02/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1988, N. 526 , RECANTE DISPOSIZIONI PER IL DIFFERIMENTO AL 1 GENNAIO 1990 DEL TERMINE DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, NONCHÈ PER ASSICURARE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE NELL'ANNO 1989
3256	LEGGE	81	27/02/1989	PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1974, N. 268 .
3257	LEGGE	64	01/03/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 553 , RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER LA

				PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI FRANCOFORTE 1988.
3258	LEGGE	84	07/03/1989	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 3 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITÀ EUROPEE.
3259	LEGGE	85	07/03/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 4 , RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI PORTI.

3260	LEGGE	86	09/03/1989	NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'"ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.
3261	LEGGE	128	07/04/1989	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981.
3262	LEGGE	131	12/04/1989	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 3 MILIARDI PER L'ANNO 1988 ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL IX CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ.
3263	LEGGE	269	27/07/1989	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA PER IL PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.
3264	LEGGE	274	28/07/1989	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL PIANO QUINQUENNALE DI ATTIVITÀ 1989 - 1993.
3265	LEGGE	281	28/07/1989	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 239 , RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1989.
3266	LEGGE	287	04/08/1989	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 26

				GIUGNO 1989, N. 240 , RECANTE NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
3267	LEGGE	305	28/08/1989	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

3268 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3269 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3270	LEGGE	344	20/10/1989	RIPIANAMENTO DEL DEFICIT DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.
------	-------	-----	------------	---

3271 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3272	LEGGE	367	10/11/1989	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1989.
3273	DECRETO LEGISLATIVO	372	17/11/1989	MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.
3274	LEGGE	387	30/11/1989	NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.
3275	LEGGE	408	22/12/1989	CONFERIMENTO AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL 1988.
3276	LEGGE	423	30/12/1989	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE NEL 1990 LA "LOTTERIA DI VIAREGGIO" E SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI - LEGGE 1 DICEMBRE 1988, N. 515 , E 30 GENNAIO 1989, N. 26 .

3277	LEGGE	12	31/01/1990	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172 , PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI
3278	LEGGE	18	02/02/1990	NORME CONCERNENTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE OGGETTO DI SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI (UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA).
3279	LEGGE	51	19/03/1990	AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N. 342 , PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI.
3280	LEGGE	133	01/06/1990	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI MAGGIORI COSTI GRAVANTI SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE.
3281	LEGGE	235	02/08/1990	RIFINANZIAMENTO DELLE NORME RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA ZONA DEL VAJONT.
3282	LEGGE	234	07/08/1990	SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.
3283	LEGGE	286	10/10/1990	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990.
3284	LEGGE	318	05/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263 , CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.
3285	LEGGE	334	19/11/1990	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262 , RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 1990

3286	LEGGE	345	22/11/1990	ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO PLURIENNALE.
3287	LEGGE	370	29/11/1990	CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA.
3288	LEGGE	402	22/12/1990	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA.
3289	LEGGE	432	29/12/1990	MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA.
3290	LEGGE	406	29/12/1990	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991 - 93.
3291	LEGGE	11	09/01/1991	FINANZIAMENTO DEL TREDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.
3292	LEGGE	4	12/01/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326 , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988 - 1990.
3293	LEGGE	34	30/01/1991	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE.
3294	LEGGE	31	30/01/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367 , RECANTE MISURE URGENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE DANNEGGIATE DALLA ECCEZIONALE SICCITÀ VERIFICATASI NELL'ANNATA AGRARIA 1989 - 1990.
3295	LEGGE	47	18/02/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 390, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI
3296	LEGGE	66	27/02/1991	NOMINA IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

				NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 1990 - 1991.
3297	LEGGE	99	18/03/1991	INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92".
3298	LEGGE	117	28/03/1991	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI, NONCHÈ AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.
3299	LEGGE	116	28/03/1991	CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO FLACCO.
3300	LEGGE	106	28/03/1991	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
3301	LEGGE	111	04/04/1991	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, RECANTE NORME SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI.
3302	LEGGE	193	20/06/1991	PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO.
3303	LEGGE	194	20/06/1991	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI COMO.
3304	LEGGE	201	10/07/1991	DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 (LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA).
3305	LEGGE	214	19/07/1991	DIFFERIMENTO DEL REGIME PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.
3306	LEGGE	315	02/10/1991	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE.
3307	LEGGE	366	18/11/1991	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991.
3308	DECRETO LEGISLATIVO	406	19/12/1991	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/440/CEE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.

3309 VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

3310	LEGGE	436	31/12/1991	NORME PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AGLI OPERATORI SOCIALI TRANSITATI DALL'ENTE ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI DELLO STATO E DELLE REGIONI.
3311	DECRETO LEGISLATIVO	48	15/01/1992	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/295/CEE IN TEMA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE.
3312	LEGGE	56	20/01/1992	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO".
3313	LEGGE	22	20/01/1992	MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE.
3314	LEGGE	34	23/01/1992	PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1976.
3315	LEGGE	186	07/02/1992	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE
3316	LEGGE	156	14/02/1992	CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELL'INVENZIONE DELLA RADIO.
3317	LEGGE	203	17/02/1992	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA CON SEDE A MILANO.
3318	LEGGE	419	23/10/1992	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1992
3319	LEGGE	428	05/11/1992	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1992, N. 370, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI URGENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI LAVORO.
3320	LEGGE	496	23/12/1992	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30

				OTTOBRE 1992, N. 423, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1992 - 1993.
3321	LEGGE	497	23/12/1992	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1992, N. 426, RECANTE INTERVENTI URGENTI NELLE REGIONI TOSCANA, PIEMONTE E SARDEGNA, COLPITE DA VIOLENTI NUBIFRAGI NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1992.
3322	LEGGE	499	23/12/1992	RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI, DI CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
3323	LEGGE	32	17/02/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 485, RECANTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
3324	LEGGE	62	17/03/1993	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1993, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETÀ PER AZIONI, COMANDATO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
3325	LEGGE	184	12/06/1993	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 108, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO DI PRESIDENZA ITALIANA
3326	LEGGE	218	09/07/1993	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL CORRIDOIO VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI IN FIRENZE.
3327	LEGGE	221	13/07/1993	MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.
3328	LEGGE	436	02/11/1993	DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO

				1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE.
3329	LEGGE	446	08/11/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993.
3330	LEGGE	445	09/11/1993	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1993.
3331	DECRETO LEGISLATIVO	479	10/11/1993	NORME CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, N. 40, RECANTE REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI.
3332	LEGGE	500	03/12/1993	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE TRE MILIARDI PER L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITÀ DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ATENEO.
3333	LEGGE	491	04/12/1993	RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.
3334	LEGGE	531	20/12/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N. 444, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RIASSETTO DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI.
3335	LEGGE	539	24/12/1993	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994 - 1996.
3336	LEGGE	21	14/01/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.
3337	LEGGE	46	17/01/1994	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
3338	LEGGE	51	20/01/1994	FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI SULL'AREA

				ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DELLA MINERVA IN ROMA.
3339	LEGGE	56	26/01/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478, RECANTE PROROGA DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
3340	LEGGE	68	28/01/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 27 MARZO 1994.
3341	LEGGE	145	17/02/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1994, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).
3342	LEGGE	150	17/02/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 17, RECANTE PROROGA DEL COMANDO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETÀ PER AZIONI.
3343	LEGGE	126	22/02/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556, RECANTE ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI E DELL'INIZIATIVA CENTRO - EUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE)
3344	LEGGE	426	27/06/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLA CITTÀ DI NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7.
3345	LEGGE	445	15/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 295, RECANTE ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO.
3346	LEGGE	456	22/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 304, RECANTE PROROGA DEL TERMINE RELATIVO ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER

				ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.
3347	LEGGE	470	25/07/1994	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CAMPAGNA LATTIERO - CASEARIA 1994 - 1995.
3348	LEGGE	504	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.
3349	LEGGE	554	23/09/1994	DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.
3350	LEGGE	63	08/03/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
3351	LEGGE	93	22/03/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.
3352	LEGGE	102	05/04/1995	DISCIPLINA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 90, NON CONVERTITO IN LEGGE.
3353	LEGGE	153	24/04/1995	ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU.
3354	LEGGE	169	15/05/1995	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA DEL 1995.
3355	LEGGE	229	25/05/1995	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA).
3356	LEGGE	231	25/05/1995	NORME PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA.
3357	LEGGE	216	02/06/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3

				APRILE 1995, N. 101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
3358	LEGGE	234	08/06/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI MEZZI E TRASPORTI ECCEZIONALI, NONCHÈ DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CONSORZIO DEL CANALE NAVIGABILE MILANO - CREMONA - PO E LA MANUTENZIONE STRADALE DEL SETTORE APPENNINICO.
3359	LEGGE	235	21/06/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.
3360	LEGGE	408	03/10/1995	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995, N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER L'ANNO 1995.
3361	LEGGE	436	27/10/1995	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI E CONTABILI.
3362	LEGGE	465	06/11/1995	PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.
3363	LEGGE	538	19/12/1995	PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI.
3364	LEGGE	551	28/12/1995	BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996

				E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996 - 1998.
3365	LEGGE	73	22/02/1996	PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
3366	LEGGE	96	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLE CITTÀ DI TORINO E FIRENZE PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO EUROPEO.
3367	LEGGE	369	08/07/1996	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 275, RECANTE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1996.
3368	LEGGE	365	11/07/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE STABILITO DALL'ARTICOLO 57, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI.
3369	LEGGE	403	30/07/1996	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 11 GIUGNO 1996, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
3370	LEGGE	121	09/05/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'OPERATIVITÀ DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni con L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha erroneamente disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le seguenti disposizioni:

"

700	15	LEGGE	458	18/06/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1061 RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDU- STRIA CINEMATO- GRAFICA NAZIONALE
1906	36	LEGGE	137	15/02/1963	MODIFICA ALLA LEG- GE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA OR- GANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRI- BUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MO- NOPOLIO

"

Allegato B

- art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- l'ultimo periodo dell'art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- art. 2, comma 1 quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
- Art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Art. 39 - vices semel, comma 42 del decreto-legge 30 dicembre 2005,- n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- le parole da " e relative contrattazioni collettive" fino alla fine del periodo dell'art. 7, comma 1, della

legge 14 ottobre 1999, n. 362;

- la lettera b) dell'art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495;

- le parole da "e del 50 per cento" fino alla fine del periodo del comma 5 dell'art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234

- art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

- art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

- art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

- Art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- art.4 comma 11 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;;

- art. 3, comma 148 legge 24 dicembre 2007, n.244.